



Deliberazione Giunta Regionale n. 640 del 15/11/2016

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art 73, c. 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Importo complessivo euro 105.345,42. Variazione compensativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 ai sensi dell'art. 5, comma 3 della Legge Regionale 18 gennaio 2016 n. 2.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni Generali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa rese dai Direttori a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. il Consiglio Regionale, con Legge regionale 18 gennaio 2016 n. 2, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania;
- b. la Giunta Regionale, con la DGR n. 52 del 15 febbraio 2016, ha approvato il Bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018;

RILEVATO che:

- a. con DGR n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- b. l'art. 73, del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, ha dettato una nuova disciplina per il riconoscimento debiti fuori bilancio, prevedendo nello specifico che:
 - b.1 il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (lettera a), comma 1);
 - b.2 il Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), stabilendo un meccanismo di silenzio-assenso di riconoscimento della legittimità del debito, per il caso di infruttuoso decorso del termine suddetto (comma IV);
- c. in proposito sia l'Ufficio legislativo del Presidente, con nota del 13.7.2015 prot. n. 11455/UDCP/GAB/UL, ha dettato le linee-guida per la redazione dei disegni di legge ed espresso parere-quadro favorevole sulle proposte di legge relative al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, sia l'Assessore al Bilancio, con nota del 7.9.2016, prot n. 828/SP, ha fornito indicazioni operative nell'ottica di semplificare le pertinenti procedure;

DATO ATTO che:

- a. sono state istruite le seguenti pratiche riguardanti sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania e i cui estremi sono indicati di seguito, rinviando per i dati di dettaglio alle n. 53 schede di rilevazione dei debiti:
 1. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 29/2013 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 9.145,12, di cui € 6.576,28 a favore del sig. Marino Nicola ed € 2.566,84 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Celestino Consolmagno;
 2. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 456/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 5.247,10, di cui € 3.728,80 a favore del sig. Visconti Ennio ed € 1.518,30 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Silvio Vertullo;
 3. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 36/2015 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 1.875,97, di cui € 1.070,00 a favore della sig.ra Fabiano Angela ed € 805,97 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Angelo Tardio;
 4. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Lacedonia n. 14/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 5.866,38, di cui € 3.159,63 a favore del sig. Rosa Mario ed € 2.706,75 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Walter Perillo;
 5. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Castel Baronia n. 12/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 2.628,11, di cui €

- 1.314,16 a favore del sig. Primavera Antonio ed € 1.313,95 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Giuseppe Costantino;
6. sentenza di appello del Tribunale di Avellino n. 211/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 1.198,00, per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Giovanna Luongo;
 7. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 13/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 2.533,96, di cui € 1.067,66 a favore del sig. Capozza Gerardo ed € 1.466,30 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Gaetana Di Leo;
 8. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 269/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 1.709,46, di cui € 600,00 a favore del sig. Di Salvatore Salvatore ed € 1.109,46 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Vito Cornetta;
 9. sentenza del TAR Campania, Sez. II di Salerno n. 1454/2016 per l'ottemperanza al giudicato formatasi sulla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 269/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 771,22 per spese legali del giudizio di ottemperanza a favore del sig. Di Salvatore Salvatore e dell'avv. Vito Cornetta parti ricorrenti;
 10. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 284/2013 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 1.448,42, di cui € 560,38 a favore della sig.ra Flammia Maria Lucia ed € 888,04 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Giovanni Raffa;
 11. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Polla n. 224/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 2.850,62, di cui € 1.551,32 a favore della sig.ra Florenzano Adriana ed € 1.299,30 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Giuseppina Croccia;
 12. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Castel Baronia n. 49/2013 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 1.901,91, di cui € 1.025,60 per il risarcimento dei danni ed € 766,56 per spese legali a favore del sig. Morsa Giuseppe e di cui € 109,75 per atto di precetto notificato a favore dell'avv. Giuseppe Costantino;
 13. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Pisciotta n. 106/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 3.788,06, di cui € 2.049,00 a favore del sig. Bizzoco Fiorentino ed € 1.739,06 per spese e compensi di giudizio dell'avv. Stefano Prisco;
 14. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 14/2013 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 2.296,30, di cui € 839,38 a favore del sig. Del Viscovo Giuseppe ed € 1.456,92 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Giovanni Antonio Terrazzano;
 15. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 84/2011 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 5.781,06, di cui € 3.467,44 a favore del sig. Di Pietro Rocco ed € 2.304,62 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Ida Tomasiello;
 16. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Agropoli n. 263/2013 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 6.809,60, di cui € 4.906,40 a favore del sig. Parrella Andrea ed € 1.903,20 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Maria Lusia Rizzo e dell'avv. Lucio Oricchio, ciascuno per la quota di rispettiva spettanza;
 17. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Capriati al Volturno n. 217/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 2.804,41, di cui € 1.471,16 a favore del sig. Del Sesto Bruno ed € 1.333,25 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Pietro Semola;
 18. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 47/2015 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 4.946,60, a favore della sig.ra Rotonda Angiolina;

19. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Avellino n. 1493/2015 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 5.994,44, di cui € 3.262,07 a favore del sig. Vena Remo, € 350,00 per competenze CTU Di Gisi Renato ed € 2.382,37 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Giuseppe D'Agostino;
 20. sentenza esecutiva del Tribunale di Avellino n. 109/2015 che rigetta l'appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza n. 83/2012 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento complessivo di € 6.741,72, di cui € 2.914,41 a favore del sig. Chirichiello Michele ed € 3.827,31 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Davide Polito;
 21. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella n. 27/2015 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 5.134,72, di cui € 2.054,11 a favore del sig. Russo Franco, € 1.764,40 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Silvio Vertullo ed € 1.313,21 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Gabriella La Manna;
 22. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 111/2015 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 5.884,76, di cui € 3.527,06 a favore del sig. Del Grosso Antonio ed € 2.357,70 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Antonella De Cristoforo;
 23. sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Pisciotta n. 194/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 4.089,51, di cui € 1.887,37 a favore del sig. De Iulio Luigi ed € 2.202,14 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Mariateresa Callea;
 24. sentenza esecutiva del Giudice di S. Angelo dei Lombardi n. 55/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 6.585,84, di cui € 4.041,18 a favore del sig. Grieco Carmine ed € 2.544,66 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Michele Di Sibio;
 25. sentenza esecutiva del Giudice di S. Angelo dei Lombardi n. 148/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 4.410,46, di cui € 2.218,18 a favore del sig. Taurasi Emanuel ed € 2.192,28 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Michele Di Sibio;
 26. sentenza esecutiva del Giudice di S. Angelo dei Lombardi n. 53/2015 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento complessivo di € 2.812,67, di cui € 1.441,88 a favore del sig. De Leo Rocco ed € 1.370,79 per spese e compensi di giudizio a favore dell'avv. Mario Famiglietti;
- b. le citate n. 53 schede di rilevazione di partita debitoria, allegate e costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono state redatte tenendo conto dei titoli esecutivi di condanna nei confronti della Regione Campania e che per ognuna di esse sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, specificati nelle predette schede numerate, progressivamente in ordine crescente, dal n.1 al n. 53 con riguardo ai creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto;
- c. nell'ambito del procedimento si è provveduto anche a redigere le relazioni sui debiti in ordine alla vicende fattuali, come richiesto dalle direttive del Presidente della Giunta Regionale con la nota del 09.09.2015 prot. n. 13919/UDCP/GAB integrata con nota del 16.11.2015 prot. n. 19163/UDCP/GAB, inserite nelle schede di rilevazione di partite debitorie sezione "Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio;

ATTESA la necessità di dover ottemperare ai provvedimenti esecutivi dell'Autorità Giudiziaria, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, fatta salva la possibilità, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto dalla Regione Campania, di riservarsi l'adozione dei consequenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

DATO ATTO che:

- a. in esecuzione delle citate sentenze occorre provvedere a quanto ivi deciso;

- b. il debito complessivo derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad € 105.345,42;
- c. la spesa complessiva di € 105.345,42, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 della L.R. n. 7/02, è riconosciuta quale obbligazione sorta a seguito di sentenza;
- d. il debito fuori bilancio in questione di € 105.345,42 derivante dalle predette sentenze è certo liquido ed esigibile;
- e. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 18 gennaio 2016, n. 2 è autorizzata ad adottare variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio di previsione gestionale disponendo storni tra capitoli appartenenti a diverse categorie per le entrate, o diversi macroaggregati per le spese;

RITENUTO:

- a. di dover prendere atto del complessivo debito fuori bilancio, e dei relativi presupposti giuridici, così come risultante dalle numero 53 schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. di dover prelevare, per assicurare la copertura finanziaria del debito fuori bilancio derivante dai titoli esecutivi sopra individuati, la somma complessiva di € 105.345,42 dal capitolo di spesa 3222, Missione 16, Programma 2, Titolo 1, denominato "Trasferimenti per indennizzi danni da fauna selvatica a persone, mezzi e produzioni agricole", rientrante nelle competenze operative del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - UOD 08 Pesca, Acquacoltura e Caccia ed avente sufficiente disponibilità;
- c. di dover iscrivere nel Bilancio gestionale 2016-2018, annualità 2016, in termini di competenza e di cassa, la somma complessiva di € 105.345,42, sui capitoli di spesa e per gli importi di seguito indicati:
 - c.1 la somma di € 101.931,00, sul capitolo di 1280, Missione 16, Programma 2, Titolo 1, denominato "Spese derivanti da debiti fuori bilancio di pertinenza della UOD 52-06-08 per rimborsi a favore di soggetti privati";
 - c.2 la somma di € 3.414,42, sul capitolo di spesa 1480, Missione 16, Programma 2, Titolo 1, denominato "Spese per interessi maturati su somme dovute per debiti fuori bilancio di pertinenza della UOD 52-06-08";
- d. di demandare al Dirigente della UOD 08 Pesca, Acquacoltura e Caccia della DG 52-06 Politiche agricole alimentari e forestali il conseguente atto di impegno della predetta somma complessiva di € 105.345,42, da assumersi sui capitoli e per i rispettivi importi sopra indicati, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, a seguito dell'approvazione della legge regionale o, in assenza, trascorsi i sessanta giorni dall'invio;
- e. di dare mandato, in attuazione della citata nota dell'Assessore al Bilancio del 7.9.2016, alla Segreteria di Giunta, d'intesa con la Direzione Generale, sentito l'Ufficio legislativo del Presidente, per i profili di competenza, di predisporre un unico disegno di legge contenente, sotto forma tabellare, i debiti fuori bilancio approvati dalla Giunta con il presente provvedimento da sottoporre al Consiglio Regionale ai fini del riconoscimento della loro legittimità, ex art. 73, c. 1, del D.Lgs.118/2011;

VISTI

- a. l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7;
- b. la DGR n. 1731/2006;
- c. il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- d. la L.R. 18 gennaio 2016 n. 2, di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2018;
- e. la DGR n. 17 del 26 gennaio 2016;
- f. la DGR n. 52 del 15 febbraio 2016 di approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018;

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le premesse sopra riportate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto, senza intendere acquiescenza, dei titoli esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria con cui la Regione Campania risulta condannata al pagamento di somme, che sono riportati nelle premesse e che si richiamano integralmente, per il riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **€ 105.345,42**, ai sensi dell'art 73, comma 1, del d.lgs 118/2011;
3. di allegare numero 53 schede di rilevazione di partita debitoria raggruppate per le rispettive sentenze, numerate progressivamente in ordine crescente dal n. 1 al n. 53 ed il prospetto sinottico del debito fuori bilancio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prendere atto che la somma totale di **€ 105.345,42**, rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e di eventuali altre voci che al momento non sono quantificabili;
5. di autorizzare, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della Legge Regionale 18 gennaio 2016 n. 2, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al Bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2016, afferente i capitoli di seguito riportati:
 - 5.1 **capitolo di spesa 3222**, Missione 16, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 104, denominato **“Trasferimenti per indennizzi danni da fauna selvatica a persone, mezzi e produzioni agricole”**, rientrante nelle competenze operative del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - UOD 08 Pesca, Acquacoltura e Caccia, **riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 105.345,42**;
 - 5.2 **capitolo di spesa 1280**, Missione 16, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 109, denominato **“Spese derivanti da debiti fuori bilancio di pertinenza della UOD 52-06-08 per rimborsi a favore di soggetti privati”** di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - UOD 08 Pesca, Acquacoltura e Caccia, **incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 101.931,00**;
 - 5.3 **capitolo di spesa 1480**, Missione 16, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 107, denominato **“Spese per interessi maturati su somme dovute per debiti fuori bilancio di pertinenza della UOD 52-06-08”** di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - UOD 08 Pesca, Acquacoltura e Caccia, **incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 3.414,42**;
6. di allegare il prospetto denominato **“Allegato delibera di variazione del bilancio”**, riportante le variazioni di bilancio disposte, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di demandare al Dirigente della UOD 08 Pesca, Acquacoltura e Caccia della DG 52-06 Politiche agricole alimentari e forestali il conseguente atto di impegno della predetta somma di **€ 105.345,42**, da assumersi sui capitoli e per i rispettivi importi sopra indicati, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, a seguito dell'approvazione della legge regionale o, in assenza, trascorsi i sessanta giorni dall'invio;
8. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alla notifica di atti di precetto e/o procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
9. di dare mandato, in attuazione della citata nota dell'Assessore al Bilancio del 7.9.2016, alla Segreteria di Giunta, d'intesa con la Direzione Generale, sentito l'Ufficio legislativo del Presidente, per i profili di competenza, di predisporre un unico disegno di legge contenente, sotto forma tabellare, i debiti fuori bilancio approvati dalla Giunta con il presente provvedimento da

sottoporre al Consiglio Regionale ai fini del riconoscimento della loro legittimità, ex art. 73, c. 1, del D.Lgs. 118/2011;

10. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:

all'Ufficio legislativo del Presidente; al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; alle Direzioni Generali per le Risorse Finanziarie e per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; all'Avvocatura Regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria; alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti; alla Tesoreria Regionale e all'UDCP Ufficio Staff Capogabinetto - BURC per la relativa pubblicazione.

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 1 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Marino Nicola**, nato ad Aquara (SA) il 14.11.1954 - C.F. **MRNNCL54S14A343L** e residente ad Aquara 84020 (SA) in via Dogali n. 86.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 6.576,28=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 29/2013.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Marino Nicola citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Roccadaspide con sentenza n. 29/2013 ha accolto la domanda proposta da Marino Nicola e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 459673 del 27/06/2013, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 29/2013 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa dal sig. Marino Nicola.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'Istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Roccadaspide n. 29/2013.

Dettaglio debito

Importo	€	4.917,04
Interessi legali	€	956,10
Rivalutazione	€	703,14
Totale debito*	€	6.576,28

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 6.576,28=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 6.576,28=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Roccadaspide n. 29/2013.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 2 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Avv. Celestino Consolmagno**, nato ad Aquara (SA) il 27.03.1935 - C.F. **CNSCST35C27A343N**, con studio in via Michele Conforti, 13 - 84124 Salerno.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 2.566,84=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 29/2013.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Marino Nicola citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Roccadaspide con sentenza n. 29/2013 ha accolto la domanda proposta da Marino Nicola e, per l'effetto, condannato la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 459673 del 27/06/2013, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 29/2013 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa dal sig. Marino Nicola. La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'Istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Roccadaspide n. 29/2013.

Dettaglio debito

onorario	€	1.200,30
Cna 4%	€	55,21
Spese generali t.p.	€	180,05
Spese esenti da sentenza	€	78,00
Iva 22%	€	315,82
Rimborso spese anticipate per CTU (decr. liquidazione del 12.11.2009)	€	737,46

Totale debito* € 2.566,84

Le spese della CTU sono state poste a carico provvisoriamente dell'istante come da decreto di liquidazione CTU del Giudice di Pace di Roccadaspide del 12.11.2009 e sono state liquidate in toto dall'Avv. Celestino Consolmagno come da fattura del CTU P.I. Antonio Eliano n. 4 del 5.03.2010.

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 2.566,84=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.566,84=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Roccadaspide n. 29/2013.

Decreto del Giudice di Pace di Roccadaspide di liquidazione compenso a CTU del 12.11.2009.

Fattura del CTU P.I. Antonio Eliano n. 4 del 5.03.2010.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Sentenza n°

29/13



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ROCCADASPIDE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace dott.ssa Caterina Anna Pellegrino ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n°1159/2007 del Ruolo Generale Civile
promossa

DA

- 1) Marino Nicola, C.F. MRNNCL54S14A343L, rappresentato e difeso
dall'avv. Celestino e Maria Consolmagno, in virtù di procura in
calce dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Salerno alla via Michele Conforti n.13;

ATTORE

CONTRO

- 2) Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t.,
rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo Rispoli dell'Avvocatura Regionale,
giusta procura generale ad lites ed elettivamente domiciliata in
Salerno presso l'Ufficio Avvocatura Regionale al C.so Garibaldi n.
33; C.F. 800 119 90639

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI

Come in atti.

263/07

R. G. n° 1159/07
Crono n° 85/13
Rep. n° 33/13
Ris. il 01/06/10
Dec. il 19/12/11
Dep. Min. 17/01/12
Pubbli. 06/02/13

Su richiesta dell'Avv.
È stata rilasciata copia con Formula Esecutiva
In data _____ Il Cancelliere

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
8904 Avv. 28 MAG 2013
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli Via S. Lucia, 81

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Marino Nicola conveniva in giudizio dinanzi a questa Autorità Giudiziaria, la Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., per sentirla dichiarare tenuta al risarcimento dei danni subiti dall'istante, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese diritti ed onorari.

A sostegno di ciò, assumeva l'istante :

- 1) che il giorno 12.11.06, alle ore 05,45 circa, in Aquara fraz. Mainardi, sulla strada Aquara-Mainardi dopo l'Oleificio San Lucido, un grosso cinghiale, nell'attraversare all'improvviso la strada, causava il ribaltamento dell'autovettura Fiat Lancia Y, tg. AP291FC, di sua proprietà, condotta dal figlio Marino Ferruccio, su cui viaggiava anche la madre Zuliani Loredana;
- 2) che il conducente, alla vista del cinghiale di grosse dimensioni che attraversava la strada da sinistra verso destra rispetto la sua direzione di marcia, frenava immediatamente ma, a causa del fondo stradale bagnato di rugiada, i freni non reggevano e la macchina si ribaltava più volte rimanendo completamente danneggiata e del tutto distrutta, auto acquistata peraltro da pochi mesi;
- 3) che sia il conducente che la madre dovevano essere trasportati d'urgenza per le cure e successivi controlli;
- 4) che la Provincia di Salerno declinava la sua responsabilità in quanto ai sensi dell'art. 26 L.R. n.8/96 risarcisce solo i danni alle produzioni agricole causati da fauna selvatica e da attività venatoria, mentre il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, interessato, comunicava che il luogo dove si era verificato il sinistro non ricade nella perimetrazione del Parco;

5) che la Regione Campania, ente responsabile del danno, nonostante richiesta non ha provveduto né al risarcimento del danno né a comunicare l'eventuale nominativo della compagnia assicurativa, rimanendo del tutto indifferente;

6) che, la L.157/92 attribuisce alle regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative. Ne consegue che la Regione Campania in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c..

All'udienza di comparizione la convenuta Regione Campania si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda.

In sede istruttoria veniva espletata prova testimoniale.

Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle prove raccolte, all'udienza di precisazione delle conclusioni ed discussione veniva trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, evidenziando che l'attore avendo esperito una tipica azione (extracontrattuale) da fatto illecito è competente il Giudice Ordinario trattandosi di diritti soggettivi, va fatto un breve cenno alla normativa che regola la materia.

Con la L. 968/77 e successiva L. 157/92 gli animali selvatici hanno cessato di appartenere al genere delle res nullius per essere espressamente inclusi

nel patrimonio statale indisponibile da tutelare nell'interesse della comunità nazionale. La L. 157/92 dispone che sia costituito un apposito fondo regionale per il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili ed attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, art.1 c.III, ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

Per quanto attiene all'eccezione sollevata di carenza di legittimazione passiva la stessa va rigettata, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione sez.III n.8953/08 ha stabilito che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche.

Orbene, per i danni provocati dalla fauna selvatica non è richiamabile la disposizione normativa di cui all'art. 2052 c.c. e, quindi, del potere-dovere di custodia, ossia della concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento animale per definizione non configurabile nei confronti della selvaggina, la quale, tale non sarebbe, se non potesse vivere, spostarsi e riprodursi liberamente nel proprio ambiente naturale, stato di libertà non compatibile con un qualsiasi obbligo di custodia incombente alla pubblica amministrazione, ne consegue, così come anche statuito dalla Suprema Corte, che il danno provocato dalla fauna selvatica, nel caso di specie trattasi di ungulato, è astrattamente risarcibile soltanto in base ai principi generali sul risarcimento per fatto illecito, ex art. 2043 c.c., purchè venga

fornita la prova di tutti gli elementi costitutivi: condotta, evento dannoso e nesso eziologico, elementi questi tutti presenti nel caso in esame.

Nel merito la domanda attorea appare fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

L'esame degli atti di causa lascia ritenere che l'istante abbia fornito la prova del fatto costitutivo del diritto azionato in questo processo, infatti, è risultato in modo chiaro che il sig. Marino Nicola ha subito danni alla vettura di sua proprietà, all'uopo condotta dal figlio, a causa dell'attraversamento improvviso della strada da parte di un grosso cinghiale.

I testi escussi, indifferenti e sulla cui attendibilità non è dato dubitare, hanno confermato in maniera circostanziata e priva di contraddizioni la circostanza che la Lancia Y, tg. AP291FC, che precedeva quella su cui loro viaggiavano, per evitare un cinghiale che le tagliava la strada frenava ma, essendo la strada bagnata, pattinava sull'asfalto ribaltandosi più volte per poi finire in una scarpata. Precisavano, altresì, il periodo ed il luogo in cui avveniva il fatto. Riferivano, poi, che l'auto aveva subito ingenti danni.

Nessuna prova ha fornito parte convenuta circa la sussistenza in capo ad altro ente, diverso dalla Regione e dalla stessa delegato a ciò, dell'obbligo a risarcire il danno causato a terzi dalla fauna selvatica.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno appare congrua quella operata dal CTU nominato che li ha quantificati complessivamente in € 4917,04 oltre IVA, interessi e rivalutazione.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

La presente sentenza va dichiarata esecutiva come per legge.

**P. Q. M.**

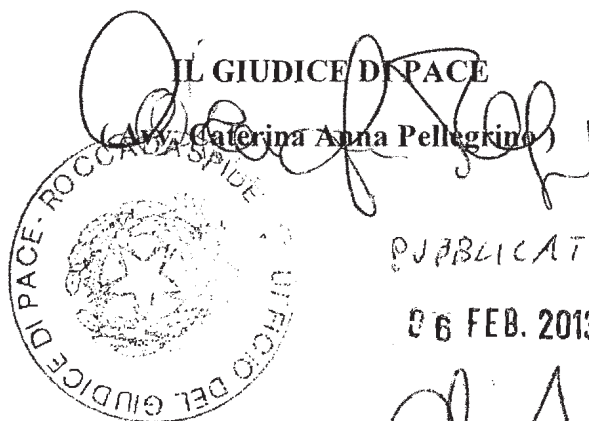
Il Giudice di Pace di Roccadaspide definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Marino Nicola contro Regione Campania, in persona del Presidente p.t., con atto di citazione regolarmente notificato, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda proposta da Marino Nicola e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni in favore del predetto Marino Nicola liquidati complessivamente in € 4917,04, oltre IVA, interessi legali e rivalutazione dalla data del dovuto al soddisfo.
- 2) Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di CTU pari ad € 611,65 come da decreto del 12.11.2009;
- 3) Condanna il Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1278,30 di cui € 78,00 per spese, € 690,30 per diritti, € 510,00 per onorari oltre al 12,5% sui diritti ed onorari ex Art.15 L.P. IVA e CNA come per Legge.
- 4) Dichiarà la presente sentenza esecutiva come per legge.

Roccadaspide li 19.12.2011

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 17 GEN. 2012
IL CANCELLIERE



PUBBLICATA IL

26 FEB. 2013



Ufficio del Giudice di Pace Roccadaspide

Via G. Marconi 84069 Roccadaspide (SA)
Tel/Fax 0828-947333
C.F.: 91015900656

REPUBBLICA ITALIANA

R.G. 1158/07

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSO A CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

IL GIUDICE DI PACE

- letta la richiesta di liquidazione di compenso avanzata dal C.T.U. p.i. Antonio Elia
- esaminata la relazione depositata dallo stesso nella causa civile n° 158/07 R.G., promossa da: Nicola Russo contro Regione Campania, e così valutata la difficoltà dell'incarico;
- constatato che il deposito della relazione stessa, effettuato in data 22.04.08, è avvenuto entro il termine assegnato al C.T.U.;
- considerato, quindi, che non debbesi operare alcuna riduzione ex art. L.319/80;
- ritenuto che trattasi di incarico per il quale è prevista la liquidazione del compenso variabile;
- stimato in n° 2 vacanze (e non in , come richiesto) il tempo che è stato necessario per l'espletamento dell'incarico;
- ritenuto, altresì, eccessive e non debitamente documentate alcune voci della spesa;

P.Q.M.

VISTA la L.319/80 ed il DM 05.12.1997;

LIQUIDA

A favore del C.T.U. Antonio Antonio Elia;
a titolo di onorario a vacanze, la somma di € 561,65
(cinquecento sessantuno e 65/100), oltre la percentuale di contribuzione professionale. Su tale imponibile va corrisposta l'IVA nella percentuale di legge;
a titolo di rimborso spese documentate € 50,00
(cinquanta e 00/100);
a titolo di indennità di trasferta € 0,00 (00/100);
Dalla somma assegnata a titolo di onorario a vacanze va detratto l'acconto di € 250,00 attribuito a titolo di anticipo con ordinanza del 08.06.08, se ed in quanto effettivamente corrisposto.

Pone l'importo, come innanzi liquidato, provvisoriamente a carico di parte istante.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Roccadaspide li 12.11.08

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE
IL GIUDICE DI PACE
Dott. Caterina Anna Pellegrino

DEPOSITATO
12/11/08
OGGI
IL CANCELLIERE



Via Pescara, 11 - Pal. Di Benedetto - 84025 EBOLI (SA)
Tel. 0828.361153 - cell. 338.9448444 - E-mail: antoeliano@tiscali.it
C.F. LNE NTN61816D3900 - P.IVA 02336100652

FATTURA N.04 MAR.2010
data: 05.03.2010

COMMITTENTE: Avv. CELESTINO CONSOLMAGNO
Indirizzo : Via M.Conforti, 13
Città : 84100 SALERNO
Provincia: SA
Partita IVA :
Codice Fiscale : CNSCST35C27A343N

PRESTAZIONI :

Liquidazione della CTU - Giudice di Roccadaspide - Causa : MARINO Nicola /
REGIONE CAMPANIA N° 1159/2007 R.G.

A) IMPORTO PRESTAZIONE		€	561,65
B) CASSA NAZ.	€ 561,65 x 2%	€	11,23
C) IMPONIBILE	.	€	572,88
D) IVA 20%	€ 572,88 X 20%	€	114,58
E) SPESE		€	50,00
TOTALE FATTURA		€	737,46
E) MENO ACCONTO VERSATO		€	250,00
IMPORTO DA VERSARE		€	487,46

Banca CARIME Ag. Eboli (Sa)

IBAN : IT 98 F 03067 76200 000000275196

Per motivata
SACRARI 02/04/2010
[Signature]

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 3 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Visconti Ennio**, nato a Polla (SA) il 01.09.1973 - C.F. **VSCNNE73P01G793C** e residente in Eboli (SA) alla via Indelli Vincenzo, 4.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di **€ 3.728,80=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n 456/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Visconti Ennio citava in giudizio la Regione Campania chiedendo la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania con sentenza n. 456/2014 ha accolto la domanda proposta da Visconti Ennio e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 634911 del 26/09/2014, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 456/2014.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n.456/2014

Dettaglio debito

Sorta capitale	€	3.000,00
Rivalutazione monetaria	€	6,00
Interessi legali	€	62,80
IVA riconosciuta in sentenza	€	660,00
Totale debito*	€	3.728,80

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 3.728,80=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 3.728,80=

Allega la seguente documentazione :
Sentenza del Giudice di Vallo della Lucania n. 456/2014.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 4 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Avv. Silvio Vertullo** nato a Vallo della Lucania (SA) il 28.07.1980 - C.F. **VRTSLV80L28L628T** con studio in Piaggine (SA) alla via Madonna delle Grazie ,19.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di **€ 1.518,30=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 456/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Visconti Ennio citava in giudizio la Regione Campania chiedendo la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania con sentenza n. 456/2014 ha accolto la domanda proposta da Visconti Ennio e, per l'effetto, condannato la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 634911 del 26/09/2014, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 456/2014;

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n.456/2014

Dettaglio debito

onorario	€	1.205,00
CAP	€	48,20
IVA 22%	€	265,10
Totale debito*	€	1.518,30

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.518,30=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.518,30=

Allega la seguente documentazione :

Sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n.456/2014.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1. 2. 3. 4.
N. 340/14 R.G.
N. 1688/14 C.R.G.
N. _____ R.G.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI
VALLO DELLA LUCANIA

Nella persona della dott.ssa Rosa Barrella ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa introdotta con atto di citazione notificato in data 07.02.2014 ed
iscritta al n. 390/2014 R.G., vertente

TRA

VISCONTI ENNIO (c.f. VSCNNE73P01G793C) rapp.to e difeso
dall'avv. Silvio Vertullo;

attore

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente legale rapp.te p.t.
(c.f. 80011990639), rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Citera
dell'Avvocatura Regionale;

convenuta

avente ad oggetto: **RISARCIMENTO DANNI.**

Conclusioni: all'udienza del 17.07.2014 l'attore si riportava ai propri atti e concludeva come da comparsa conclusionale scritta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato **VISCONTI ENNIO** citava dinanzi all'intestata autorità giudiziaria, la **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla fauna selvatica all'autovettura tipo Citroen Xsara Picasso tg. DE525BW di sua proprietà in seguito al sinistro verificatosi lungo la SP 11 in Piaggine, a causa della presenza sulla carreggiata di un branco di cinghiali, i quali nell'attraversare improvvisamente la strada impattavano l'auto attorea.

Contestatasi la lite, si costituiva parte attorea, la **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., depositava in cancelleria comparsa di costituzione e risposta.

Indi, dopo alcune udienze, la causa veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni di cui all'epigrafe all'udienza del 17.07.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va osservato che la Regione Campania si costituiva in cancelleria in data 28.3.2014, ma non è stata mai presente in udienza.

Nel merito attraverso un'attenta lettura degli atti di causa è possibile ritenere la domanda attorea fondata nei termini e nei limiti che seguono.

L'attore ha dedotto in giudizio un caso di risarcimento danni da fauna selvatica e, a tale pretesa risarcitoria, la Suprema Corte ha riconosciuto la natura di diritto soggettivo, pertanto, la competenza è del giudice ordinario.

Va subito detto che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di



escludere una responsabilità dell'Ente Pubblico fondato sull'art. 2052 c. c., il quale si riferisce esclusivamente alla proprietà di animali domestici, pertanto, la p.a. dovrebbe rispondere per i pregiudizi arrecati dalla fauna selvatica alla stregua delle norme generali in materia di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

L'attore provava la ragionevolezza del proprio assunto mediante prova testimoniale e produzione di documenti.

La prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha confermato la fondatezza della domanda attorea, il teste riferiva che il veicolo dell'attore percorreva la SP direzione Piaggine ed impattava contro un branco di cinghiali che attraversava la strada a seguito dell'urto l'auto sbandava e finiva la sua corsa contro un muretto che delimita la carreggiata mentre i cinghiali rimanevano morti sul ciglio della strada, la strada era priva di illuminazione, di segnaletica e di reti di protezione, l'auto non più marciante veniva trasportata dal carro attrezzi.

A questo punto, considerata la posizione del veicolo dopo l'impatto, valutato il punto d'urto, bisogna affermare che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. da parte dell'attore è superata dalla circostanza che la causa dell'incidente non è stata l'alta velocità, bensì l'invasione da parte dell'animale selvatico della corsia di marcia riservata al veicolo attoreo, pertanto, l'autoveicolo Citroen Xara Picasso tg. DE525BW di proprietà di Visconti Ennio ha subito il sinistro, nel mentre viaggiava nel suo senso di marcia.

Dalle risultanze istruttorie, emerge concretamente la responsabilità dell'Ente, quale ente preposto a porre in essere le dovute protezioni e/o segnalazioni ritenute necessarie per la presenza della fauna selvatica, con conseguente imputabilità alla Regione Campania dei danni che ne sono derivati all'attore in seguito ed in conseguenza delle regole che consentono la completa libertà della fauna selvatica.

Passiamo così a determinare il "quantum" di questi danni.

L'attore ha esibito preventivo di spesa, relativo alle riparazioni a farsi all'autovettura di sua proprietà, valutandone l'ammontare nella somma occorrente per la riparazione del caso pari ad € 4.914,67.

Questo giudicante, ritenuto provato il danno lamentato dal convenuto, tenuto conto di tutta la documentazione prodotta, del valore commerciale del veicolo, in mancanza di fattura, ritiene di poter, liquidare la somma pari ad € 3.000,00 oltre IVA.

Al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale, per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, la predetta somma deve essere rivalutata secondo gli indici stabiliti dalla legge dalla data della domanda.

Sulla somma rivalutata, sono poi dovuti gli interessi legali, i quali, avendo natura compensativa, decorrono dal giorno in cui il danno ebbe a prodursi 6.10.2013, pur considerata nella liquidazione la svalutazione monetaria (cfr. Cass. 18.6.75 n.2436).

Le spese del giudizio seguono, nella misura liquidata in dispositivo, la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Vallo della Lucania, in persona della dott.ssa Rosa Barrella, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da **VISCONTI ENNIO** con atto di citazione notificato in data 07.02.2014 in contraddittorio con la **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:

A C C O G L I E la domanda e per l'effetto **C O N D A N N A** la **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore di **VISCONTI ENNIO** dei danni provocati dalla fauna selvatica, che liquida all'attualità, come in motivazione, nell'importo complessivo di € 3.000,00 oltre IVA, rivalutazione monetaria



come per legge a decorrere dalla data del 07.02.2014 ed interessi legali sulla somma dovuta e rivalutata a decorrere dal 06.10.2013;

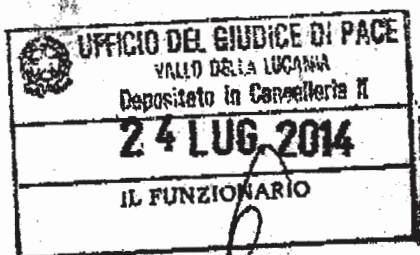
CONDANNA, il convenuto al pagamento, in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo, ex art. 93 c.p.c., che liquida in € 93,00 per spese, € 1.205,00 quale compenso per l'attività giudiziale oltre IVA e CNAP nella misura di legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva così come per legge.

Così deciso in Vallo della Lucania 24.07.2014

Il Giudice di Pace

dott.ssa *Rosa Barrella*
Rosa Barrella



Il Funzionario Giudiziario
dott. *Vittorio*

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 5 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Fabiano Angela** nata a Pollica (SA) il 20.11.1953 - C.F. **FBNNGL53S60G796Z** ed ivi residente alla via Dante Alighieri, 6.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di **€ 1.070,00=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 36/2015.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione Fabiano Angela conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica. Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania emetteva sentenza n. 36/2015 di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 185544 del 18/03/2015, ha trasmesso la sentenza n. 36/2015 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, con la quale è stata accolta la domanda proposta da Fabiano Angela e, per l'effetto, condannata la Regione Campania al risarcimento dei danni.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 36/2015.

Dettaglio debito

Sorta capitale	€	1.070,00
Totale debito*	€	1.070,00

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.070,00=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.070,00=

Allega la seguente documentazione :

Sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 36/2015.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 6 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Avv. Angelo Tardio** nato a Salerno il 1.05.1978 - C.F. **TRDNGL78E01H703M** con studio in Salerno (SA) via Luigi Guercio, 172

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 805,97= derivante da sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 36/2015.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione Fabiano Angela conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica. Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania emetteva sentenza n. 36/2015 di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 185544 del 18/03/2015, ha trasmesso la sentenza n. 36/2015 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, con la quale è stata accolta la domanda proposta da Fabiano Angela e, per l'effetto, condannata la Regione Campania al risarcimento dei danni.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 36/2015.

Dettaglio debito

onorario	€	607,00
CAP	€	27,92
Spese generali ex art. 13	€	91,05
Spese esenti	€	80,00
Totale debito*	€	805,97

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

L'operazione è effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 58 e 59 della Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014).

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 805,97=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 805,97=

Allega la seguente documentazione :

Sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 36/2015.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA-SA-



N.	2011	Cent.
N.	363/14	R.G.
N.	247/15	Cron
N.	24/15	Res.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA

COPIA

Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania, dott.ssa Adele Totoli, in funzione di Giudice onorario, nel procedimento civile n. 363/2014

tra

FABIANO ANGELA, CF.FBNNGL53S60G796Z, rappresentata e difesa come da mandato in atti dall' avv. Tullia Pisano e dall'avv.p. Angelo Tardio

ATTRICE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rapp.te p.t. CF.80011990639, rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'avv. Marina Colarieti

CONVENUTO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

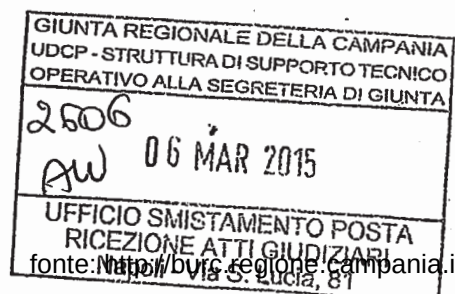
La sig.ra Angela Fabiano conveniva in giudizio la Regione Campania perché il 28.6.13 alle ore 24.00 circa, mentre la sua autovettura Lancia y tg.DM970PL, condotta dalla sig.ra Feo Giovanna, con bordo altre perone, stava percorrendo la SR ex SS 267, in località Acciaroli direzione Pioppi, a velocità moderata, giunta nei pressi del ponte Landolo, improvvisamente ed imprevedibilmente era stata urtata da un cinghiale di medie dimensioni, che aveva invaso la strada; che gli danneggiava la parte anteriore con danni per € 1.070,00 e nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto con l'animale, che aveva invaso la sua mezzeria; che la strada risultava priva di segnaletica idonea ad avvisare la presenza di animali selvatici vaganti, zona sprovvista di illuminazione, mancanza di sistemi per impedire alla fauna selvatica l'attraversamento della strada (protezioni e/o barriere di contenimento, gurd-rail); che responsabile era la Regione

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0162684 10/03/2015 10,47
Mitt. : FABIANO ANGELA

Ass. : A.G.C.4 Advocatura

Classifica : 4.1.1.



GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA-SA-



Campania alla quale erano state trasferite le funzioni concernenti la fauna, legge quadro n.157/92, ex art.2043 cc. . Si costituiva la convenuta deduceva in fatto ed in diritto; eccepiva la carenza di legittimazione passiva, in favore della Provincia di Salerno. La causa veniva istruita come in atti, all'udienza del 20.01.2015 veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla Regione Campania, perché infondata. Nel caso di specie non rileva l'individuazione dell'Ente gestore del tratto di strada, atteso che l'attrice lamenta la mancata predisposizione di sistemi idonei ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a persone o cose, nel tratto di strada in cui si era verificato il sinistro e cioè della omissione di una condotta che la legge impone alla Regione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11.02.1992 n.157 (recante " Norme per la protezione della fauna selvatica ..") attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emaneazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art.1 co3) e affida alle medesime (cui la legge n.142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni e Province e Comuni, ha attribuito la qualifica di Ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse collegate ai sensi della Legge n.142 del 1990 (art.9 comma 1). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art.2043 cc dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme

GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA-SA-



(Cass.n.4202/2011). La Suprema Corte nella Sent. n.467/2009 , conforme Cass.n.21282/2007 , ha affermato che dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione ai sensi dell'art.2043 cc, dato che la legge n.394 /1991 disciplina i danni " non altrimenti risarcibili" arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa è la Regione mentre, per i danni " non altrimenti risarcibili" e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art.26 della Legge n.157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo (fattispecie relativa ai danni ad un'autovettura causati da un cinghiale che stava attraversando una strada provinciale all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga). Quindi non è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Campania. Occorre, verificare se vi è stato un comportamento colposo o doloso ai sensi dell'art.2043 cc. della Regione Campania, evocata in giudizio per i danni subiti a causa dello scontro con l'autovettura dell'attrice con un cinghiale. Dall'istruttoria espletata, la domanda può essere accolta avendo l'attore ha provato uno specifico profilo di colpa in capo alla Regione. Il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della legge n.968/1977 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art.2052 cc, inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla responsabilità

GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA-SA-



extraprocessuale di cui all'art.2043 cc, anche in tema di onere della prova e richiede, pertanto, l'accertamento di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico nell'ambito della sua competenza (cfr.Cass.n.27673/2008). Dall'operatività della clausola generale dell'art.2043 cc. consegue pacificamente, per il danneggiato, l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ossia la condotta commissiva od omissiva, il dolo o la colpa del danneggiante, l'evento dannoso ed il rapporto di causalità tra condotta e danno (cfr.Cass.n.1638/2000). Orbene in base al principio dell'onere della prova, l'attore ha dimostrato che il luogo teatro del sinistro era frequentato da animali selvatici, tali da costituire un pericolo per gli automobilisti della strada (ciò è verosimile perché si tratta di un paese sito nel Parco Nazionale del Cilento). Risulta pienamente provato l'accadimento del sinistro per cui è causa secondo le modalità descritte in atto di citazione. Dalla prova testimoniale si evince che la strada ove si era verificato il sinistro era mancante di adeguati sistemi che impedivano alla fauna l'attraversamento della stessa, non vi erano segnali di avvertimento del pericolo di tale attraversamento di animali, il teste sig.ra Nicoletta Tipoldi ha confermato la dinamica del sinistro e le cause, dichiarando che l'incidente era avvenuto a causa di un cinghiale vagante di medie dimensioni, che era sbucato dalla parte destra della carreggiata, proprio quando stavano transitando e quel lato era pieno di vegetazione che rendevano impossibile la visione dell'animale, che aveva improvvisamente attraversato la strada ed aveva colpito l'autovettura attorea e nulla aveva potuto fare la conducente dell'auto per evitare l'impatto con l'animale che aveva invaso la carreggiata, anche ponendo delle manovre, che non vi erano segnali di pericolo di attraversamento della fauna, né reti di contenimento, che la strada non era illuminata, che dopo l'impatto con l'auto, aveva visto il cinghiale che si era alzato,

GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA-SA-



rientrando nella vegetazione, che si era fermato con la sua auto il sig. Ferrarese Davide andando in loro aiuto, l'autovettura aveva riportato danni nella parte anteriore, che nella zona vi erano stati altri eventi simili. Il teste sig. Davide Ferrarese riferiva testualmente "...stavo percorrendo a bordo della mia autovettura, la strada che da Pioppi andava ad Acciaroli, superato il ponte Landolo... dalla corsia opposta alla mia, sulla sinistra sbuca un cinghiale di medie dimensioni dalla vegetazione ...ho visto un'auto che stava procedendo in direzione opposta rispetto alla mia...e proprio nel momento in cui stava transitando il cinghiale è sbucato dalla vegetazione, l'auto ha tentato di scansare l'animale ed ha impattato lo stesso con la parte anteriore, dopo l'urto l'animale si è rialzato ed è scappato ...dopo il sinistro ho accostato l'auto e sono sceso per accertarmi delle condizioni delle persone sull'auto...l'auto aveva riportato dei danni alla parte anteriore...il tratto di strada in questione è privo di segnaletica verticale di pericolo di animali selvatici e di barriere che impediscono il passaggio degli stessi...l'illuminazione pubblica non era funzionante.....in quel tratto di strada spesso si assiste al passaggio di animali selvatici ...anche sinistri verificatisi con gli stessi" (cfr. dichiarazioni di cui al verbale di udienza del 18.11.14). Si rileva che la Regione non ha fornito prova contraria in relazione a eventuali misure adottate per evitare che la fauna selvatica provochi danni. Quindi l'attrice ha fornito la prova del fatto illecito, della colpa della PA, per non aver adottato, misure atte a prevenire ed evitare il danno pur trattandosi di una zona caratterizzata dalla massiccia presenza di animali selvatici, del danno ingiusto nonché del nesso di causalità (è evidente che se la Regione avesse predisposto misure idonee, recinzione nell'area interessata, l'animale non avrebbe potuto attraversare la strada in quel tratto). Per quanto riguarda i danni all'autovettura tenuto conto delle

GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA-SA-



prove offerte dall'attrice per provare il danno ed il nesso di causalità si riconosce la somma complessiva di € 1.070,00 . Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania Dott.ssa Adele Totoli così definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla sig.ra Fabiano Angela contro Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t.; **rigetta** l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Campania; **accoglie** la domanda attorea come in motivazione; per l'effetto, **condanna** la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni a cose, della somma complessiva di € 1.070,00 ; **condanna** la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive € 687,00 di cui € 80,00 per spese, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.

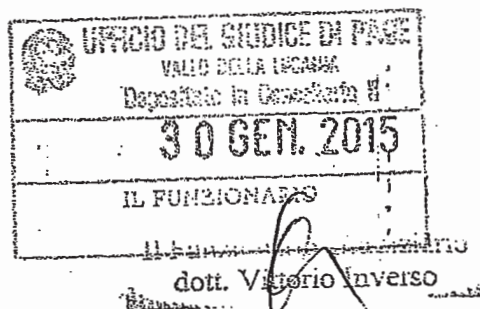
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Vallo della Lucania, 29.01.2015

IL GIUDICE DI PACE

Dott. ssa Adele Totoli

Adele Totoli



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 7 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Rosa Mario** nato a Monteverde (AV) il 9.02.1975 - C.F. **RSOMRA75B09F660X** e residente a Monteverde (AV) alla via G. Vella.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di **€ 3.159,63=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Lacedonia n. 14/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Rosa Mario citava in giudizio la Regione Campania chiedendo la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Lacedonia con sentenza n. 14/2014 ha accolto la domanda proposta da Rosa Mario e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 342899/2014 del 20/05/2014, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Lacedonia n. 14/2014, con la quale è stata accolta la domanda proposta da Rosa Mario e, per l'effetto, condannata la Regione Campania al risarcimento dei danni;

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Giudice di Pace di Lacedonia n. 14/2014

Dettaglio debito

Sorta capitale	€	1.000,00
Interessi legali su sorta	€	169,47
Lesioni personali	€	1.744,00
Interessi legali su lesioni	€	246,16
Totale debito*	€	3.159,63

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 3.159,63=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 3.159,63=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Lacedonia n. 14/2014.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 8 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **avv. Walter Perillo** nato ad Avellino il 9.10.1970 - C.F. **PRLWTR70R09A509B**, con studio in Castelfranci (AV) alla via Capogiardino, 68.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di **€ 2.706,75=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Lacedonia n. 14/2014

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Rosa Mario citava in giudizio la Regione Campania chiedendo la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Lacedonia con sentenza n. 14/2014 ha accolto la domanda proposta da Rosa Mario e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 342899/2014 del 20/05/2014 ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Lacedonia n. 14/2014, con la quale è stata accolta la domanda proposta da Rosa Mario e, per l'effetto, condannata la Regione Campania al risarcimento dei danni;

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Giudice di Pace di Lacedonia n. 14/2014

Dettaglio debito

onorario	€	1.700,00
CAP	€	78,20
IVA 22%	€	447,30
Spese generali ex art. 13	€	255,00
Spese registrazione sentenza	€	226,25
Totale debito*	€	2.706,75

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 2.706,75=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.706,75=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Lacedonia n. 14/2014.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

COPIA

667/07

SENTENZA n. 14/14

Ruolo Gen. N. 188/10

Repertorio 9/14

Cronol. N. 56/14



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LACEDONIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Giudice di Pace** di Lacedonia, av. **Loredana Corso**, all'udienza del **14/3/2014** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile recante n.R.G. 188-10 e 118-11 avente ad oggetto
risarcimento danni promosso da :

Rosa Mario nato il 9-2-1975 a Monteverde AV ed ivi residente alla via Vella n.11 CF

RSOMRA75B09F660X rap.to e difeso ai fini della presente procedura dall'Aw. Michele

De Lorenzo, presso il cui studio sito in Monteverde al Cso Europa n.25/elettivamente

domicilia PRESSO IL CUI STUDIO SITO IN CASTELFRANGI, VIA CARLO MARCO, 68

ELETTIVAMENTE DOTICIA;

- attore

Contro

Amministrazione Provinciale di Avellino corrente in Avellino alla P.za Libertà n. 1 in
persona del suo legale rap.te p.t.rap.ta e difesa dall'Aw. Gennaro Galletta ed elette
domiciliata in S.A. dei Lombardi AV presso il Centro per Impiego della Provincia di
Avellino alla via Boschetto n. 1 P.I.: 80000180647

- convenuta

Nonché

Regione Campania in persona del Presidente quale legale, rap.te p.t. rap.ta e difesa
dall'Aw. Maria Filomena Luongo ed elet.te domiciliata in S. A.Dei Lombardi c-o STAP
Foreste in via Petrule. C.f.: 8004830638

convenuta

CONCLUSIONI

Come da verbali di causa e da comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Motivi di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 132 cpc e art.
118 disposizione di attuazione come modificati dalla legge n. 69-2009.

Preliminarmente va detto, circa la giurisdizione, che nel caso di specie
viene riconosciuta una situazione di diritto soggettivo poiché trattasi di

reintegrazione patrimoniale in capo al proprietario, per cui le relative controversie sono devolute, alla piena giurisdizione del Giudice Ordinario, tale assunto è stato conclamato dalle Sez. Unite della Corte di Cass. con la pronuncia del 20-4-2006 -n.9159, con cui la Corte Suprema ha cristallizzato la posizione dei richiedente, non nello schema della norma-potere-effetto giuridico, bensì in quello norma-fatto effetto giuridico.

In merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva va osservato che è giurisprudenza consolidata di legittimità che, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e affida alle i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna a esse delegate ai sensi della L. n. 142 del 1990. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee a evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 ce. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche (Cass. 24 ottobre 2003, n. 16008; Cass. 24 settembre 2002, n. 13907). Ne consegue che va accolto il seguente principio: sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (Cui la L. n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni, Province e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della L. n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 ce. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme Sent. 7-4-2008 n. 8953. Deve perciò affermarsi che il soggetto obbligato a risarcire il danno subito dall'attore non sia individuabile nella Provincia ma piuttosto nella Regione nel cui territorio è avvenuto l'incidente.

Tale orientamento trova conferma nelle recenti sentenze della Cassazione civ. sez III del 21 febbraio 2011 n° 4202 e del 28.12.2011 n° 29462, quest'ultima scaturita proprio da una sentenza del questo giudicante che aveva trovato conferma presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi .

La cassazione nella predetta sentenza del 21 febbraio 2011 n° 4202 ha chiarito che: " *Si è in particolare affermato che sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle regioni a statuto ordinario i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 9, comma 1. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvaggia arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 ce dei danni provocati da animali selvatici a persone od a cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass., 14.10.2003, n. 16008; Cass., 24.9.2002, n. 13907). Si ritiene pertanto che accanto alla responsabilità della Regione non è configurabile una responsabilità della provincia, atteso che, già alla stregua delle norme di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 5, 6 e 15, sono tenute le regioni ad esercitare le funzioni amministrative in materia di caccia, dovendo predisporre piani annuali o pluriennali relativi, fra l'altro, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica e provvedere alla gestione sociale del territorio. Poiché a norma della L. 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 5, 6, e 15 le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia, predispongono piani annuali o pluriennali che prevedono, tra l'altro, oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione, ed alla sosta della fauna selvatica, passivamente legittimata rispetto all'azione di risarcimento dei danni derivanti a terzi dalla fauna selvatica, è la Regione, anche se abbia delegato i relativi poteri alla provincia, in quanto la delega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante (Cass., 1.8.1991, n. 8470)...*"

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

Risulta provato che i danni lamentati dall'attore sono avvenuti con le modalità esposte nell'atto di citazione, come si evince anche dalle testimonianze rese in corso di causa, che hanno confermato pienamente quanto sostenuto dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, in particolare il teste Spirito

Antonio precisava di aver visto, tornando dal lavoro, l'autovettura FIAT Panda in questione, a lato della strada Pozzovetere - Ofantina ferma. Avvicinatosi per chiedere cosa fosse successo, constatava che il conducente, il sig. Rosa Mario, lamentava dolori al corpo ma non chiese aiuto poiché stava già accorrendo il cognato con i Carabinieri. Nella circostanza il Rosa Mario riferiva di essere stato investito da un cinghiale che attraversava la carreggiata. Il teste aggiungeva poi che **"l'intero territorio del comune di Monteverde è pieno di cinghiali che negli ultimi anni sono divenuti sempre più numerosi, e che la strada è a ridosso di una zona di riserva, e che la zona non è segnalata circa l'attraversamento dei cinghiali. Anche il teste Covino Giuseppe riferiva che la sera del sinistro, seguiva la macchina del Rosa Mario e durante il percorso, vedeva un cinghiale che sbucava dalla riserva e attraversava la strada. La macchina a seguito dell'impatto riportava danni mentre l'animale si rialzava dopo l'urto e si allontanava. Il sig. Rosa Mario scendeva dal veicolo ed appariva molto spaventato lamentando dolori al corpo e tremando visibilmente. Il teste confermava la circostanza che la strada non aveva segnaletica circa l'attraversamento di cinghiali ed era buia e per nulla illuminata.."** Dalla prova testimoniale di entrambi i testi è emerso che La Regione con il suo parco denominato "foresta" da essa gestito, ubicato nel territorio del Comune di Monteverde è la causa principale se non esclusiva del danno subito dall'attore **"tale Parco Regionale è la rovina dei coltivatori perché i cinghiali hanno facoltà di entrata ed uscita. Il Parco Regionale è un luogo di proliferazione tranquillo perché all'interno è vietata la caccia"**.

L'attore ha provato che la Provincia e la Regione ben conoscendo il problema della enorme proliferazione dei cinghiali e dei conseguenti danni da essi prodotti agli agricoltori e agli utenti della strada, nulla hanno fatto per evitare o arginare o venire in soccorso di chi ha denunciato l'accaduto: **"E' vero la Provincia e la Regione nonostante i solleciti del Comune di Monteverde non hanno adottato al provvedimento per ridurre il grosso numero dei cinghiali"**; La Regione, la quale è l'unica titolata a mettere in atto provvedimenti risolutivi, nulla ha fatto per ridurre il numero dei cinghiali in forte crescita espansiva: **"E' vero non sono state predisposte**

caccie mirate o altri metodi per ridurre il numero dei cinghiali. Non ho visto mangiatoie per i cinghiali predisposte dalla Provincia e Regione".

L'attore come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ha dato prova alla stregua del principio generale sancito dall'art. 2043 c.c, il quale richiede sotto il profilo dell'onere probatorio, la dimostrazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico non essendo sufficiente la prova del mero nesso di causalità materiale. Insomma l'attore ha provato, sia con i testi indotti e soprattutto con la documentazione depositata, alla quale nessuna opposizione adeguata è stata sollevata dai convenuti, il concreto comportamento, di omissione, causativo del danno. E' chiaramente responsabile il soggetto giuridico titolare della posizione di garanzia, obbligato a mettere in atto tutte le misure volte ad evitare il danno di cui si discute. La prova testimoniale e la documentazione depositata dimostra che tali misure sarebbero state omesse. **La Regione Campania in primis come la Provincia nel caso di specie hanno assunto un comportamento omissivo nel non predisporre misure di salvaguardia, previste e consentite dalla legge, né è prova il piano il faunistico venatorio** (regolarmente approvato dal consiglio provinciale) depositato dall'attore ove la Provincia di Avellino ammette senza mezzi termini che il fenomeno cinghiale : *"...necessita pertanto di un controllo che definisca ambiti gestionali più ristretti rispetto alle possibilità di espansione della specie, che andranno definiti in funzione di un'attenta valutazione dei rapporti con i diversi interessi locali. Nella definizione della vocazionalità è necessario dunque tenere conto del suo impatto sull'economia delle colture agrarie, e pertanto devono essere attribuiti punteggi vocazionali bassi o, in alcuni casi, nulli, per aree prevalentemente coltivate ... risulta presente in tutti i comuni che presentano una minima copertura boschiva. La persistenza della specie è favorita da continue immissioni realizzate quasi tutti gli anni a partire dal 1986. ... Ugualmente va definito e analizzato con precisione l'impatto della specie sulle colture (al fine di mettere in atto adeguate misure di prevenzione dei danni temporanee o permanenti oppure azioni di contenimento della specie), considerato che tutti i seminativi, gli uliveti, i frutteti, i prati da fieno e gli erbai sono soggetti a danno per opera dei cinghiali. Anche le opere murarie e/o i canali di convogliamento acqueo possono essere*

sbancati dal terreno e rotti. Si potrebbe considerare l'utilizzo di recinzioni metalliche, repellenti chimici, dissuasori acustici come difesa preventiva oppure ad un prelievo venatorio che può arrivare al 50% della popolazione ripartendolo correttamente tra le varie classi di sesso e di età...".

Ulteriore prova dell'atteggiamento omissivo è la lettera prot. 47800 del 16.07.2010 con la quale la Provincia di Avellino, a seguito di vari solleciti dei privati, forze dell'ordine ed Enti, invita la Regione Campania a predisporre un controllo selettivo della specie cinghiale, mediante l'utilizzo di metodi ecologici e/o l'autorizzazione di piani di abbattimento, al fine di scongiurare il verificarsi condizioni di rischio per la pubblica e privata incolumità.

Neppure vanno sottaciute le lettere, depositate dall'attore a firma dei Sindaci di Monteverde, Aquilonia e Lacedonia inoltrate agli enti convenuti per richiamare, ancora una volta la loro attenzione sull'abnorme ripopolamento dei cinghiale sui territori comunali;

Insomma tale documentazione prova che gli enti convenuti conoscono il problema e le problematiche ma nulla hanno fatto per evitare il presente giudizio.

Pertanto alla luce delle Sent. della Corte di Cass. Sez. III civ. del 7-4-2008 n. 8953, del 21 febbraio 2011 n° 4202 e del 28.12.2011 n° 29462, questo Giudicante ritiene dover dichiarare la Regione Campania responsabile del risarcimento dei danni arrecati all'attore e liquidare conseguentemente i danni come in prosieguo. Passando all'esame del *quantum* del risarcimento dei danni arrecati all'autovettura condotta dal sig. Rosa Mario nell'impatto de quo, sulla scorta del preventivo e delle foto prodotte in atti, circa la quantificazione dei suddetti danni può determinarsi la somma da liquidare in Euro 800, (dalle 1033 preventivate viene tolta l'IVA trattandosi di preventivo e non di fattura), ed Euro 200 in via equitativa per il fermo tecnico del veicolo, per la complessiva somma di Euro 1000 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per ciò che riguarda le lesioni riportate dall'attore nel sinistro de quo. Relativamente all'entità delle lesioni subite, vi è agli atti documentazione, ossia certificato del servizio di Pronto Soccorso dell'ospedale Unificato di Melfi (PZ) datato 06.10.2007, certificato del dott. G. Scanniello del 15.10.2007, certificati successivi rilasciati dallo stesso, con guarigione clinica del 10.11.2007, CTP del dott. C. Romano dell'11/11/2007, sulla scorta dei quali, ritenuto superfluo oltre che eccessivamente oneroso avvalersi dell'ausilio di un C.T.U., questo Giudicante determina in via equitativa il danno allo stesso in 1 punto di danno biologico, 10 g. di ITT e

25g. di ITP al 50%.

Tali certificazioni che questo Giudice reputa condivisibili, nell'individuazione delle lesioni subite, hanno consentito di accertare, che lo stesso ha subito, in conseguenza del sinistro per cui è causa, un trauma distorsivo a carico del rachide cervicale e dolore al tratto lombosacrale.

Da tali eventi lesivi sono derivati :

- un'inabilità temporanea totale di 10 giorni;
- un'inabilità temporanea parziale di 25 giorni al 50 %
- postumi da invalidità permanente incidenti sulla complessiva integrità psico-fisica del soggetto in misura di 1 %

Pertanto, avuto riguardo alle note tabelle di liquidazione del danno biologico di lieve entità Dlgs. 209-2005, che questo giudicante ritiene di dover applicare al caso concreto, il danno biologico da invalidità permanente ammonta ad Euro 621,15 (1% invalidità in sogg. di anni 32); quello da invalidità temporanea assoluta ad Euro 407,20 (Euro 40,72 x 10 gg. = E 407,20), parziale al 50 % : Euro 509,00 (E. 20,36 X 25 gg.).

Di conseguenza per effetto di quanto sopra all'attore Rosa Mario va liquidata la somma di Euro 1537.35 oltre interessi legali dalla domanda.

All'attore va altresì risarcito il danno morale inteso come l'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del soggetto offeso Corte Costituzionale 184-1986, che avuto riguardo alle circostanze del caso, appare equo liquidare nell'importo di Euro 207,05 pari all'incirca ad un terzo del danno biologico riconosciuto. Di conseguenza per effetto di quanto sopra all'attore Rosa Mario va liquidata la somma complessiva di Euro 1744,40 oltre interessi legali dalla domanda.

Per cui allo stesso va liquidata la somma di E 1744,40 a titolo di risarcimento per le lesioni subite a seguito del sinistro de quo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace Aw. Loredana Corso definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Rosa Mario nei confronti della Regione di Avellino e della Provincia di Avellino ogni altra istanza, disattesa così provvede

Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia

*G. di P.
Loredana Corso*

Accoglie la domanda proposta da Rosa Mario e per l'effetto condanna la Regione Campania in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attore Rosa Mario della somma di E 1000 per i danni riportati dall'autovettura nel sinistro in questione oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed Euro 1744,40 per le lesioni subite dal medesimo nel sinistro in oggetto oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida ex D.M.140-12 in complessive E 1700 oltre spese generali IVA e CAP come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Compensa con le altre parti del giudizio le spese di lite.

Così deciso in Lacedonia.

14/03/2014

Il Giudice di Pace

Avv. Loredana Corso



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 28 MAR. 2014

IL CANCELLIERE
(Gerardo Di Fuccio)

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 9 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Primavera Antonio**, nato il 2.07.1940 a Castel Baronia AV) - C.F. **PRMNTN40L02C058T** ed ivi residente a Viale della Repubblica.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di **€ 1.314,16=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Castel Baronia n 12/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione Primavera Antonio conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica. Il Giudice di Pace di Castel Baronia emetteva sentenza n. 12/2014 di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 189667 del 17.03.2014, la sentenza n. 12/2014 del Giudice di Pace di Castel Baronia, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore di Primavera Antonio;
- con nota prot. n. 730255 del 29.10.2015, gli atti di precetto notificati in data 14.10.2015 relativi alla sentenza n. 12/2014 del Giudice di Pace di Castel Baronia ad istanza di Primavera Antonio e dell'avv. Giuseppe Costantino;

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di Castel Baronia n. 12/2014.

Dettaglio debito

Sorta capitale	€	720,00
Interessi legali	€	40,80
Spese anticipate per CTU	€	553,36
Totale debito*	€	1.314,16

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.314,16** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.314,16=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Castel Baronia n. 12/2014.

Ordinanza di liquidazione n. 65/2012 del 25.02.2014 del Giudice di Pace di Castel Baronia.

Fattura CTU dr Antonio Durzino.

Copia ordine di bonifico a favore del CTU dr Antonio Durzino.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 10 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **avv. Giuseppe Costantino**, nato il 02.10.1967 a Castel Baronia (AV) - C.F. **CSTGPP67R02C058T** ed ivi residente al C/so Vittorio Emanuele n. 64.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di **€ 1.313,95=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Castel Baronia n. 12/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione Primavera Antonio conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica. Il Giudice di Pace di Castel Baronia emetteva sentenza n. 12/2014 di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 189667 del 17.03.2014, la sentenza n. 12/2014 del Giudice di Pace di Castel Baronia, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore di Primavera Antonio;
- con nota prot. n. 730255 del 29.10.2015, gli atti di precetto notificati in data 14.10.2015 relativi alla sentenza n. 12/2014 del Giudice di Pace di Castel Baronia ad istanza di Primavera Antonio e dell'avv. Giuseppe Costantino;

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di Castel Baronia n. 12/2014.

Dettaglio debito

onorario sentenza	€	575,00	
CPA	€	26,45	
Iva	€	151,29	
Spese generali	€	86,25	
Spese esenti	€	37,00	
Subtotale sentenza			€ 875,99
Atti di precetto	€	270,00	
CPA	€	12,42	
Iva	€	71,04	
Spese generali precetti	€	40,50	
Spese notifica precetti	€	44,00	
Subtotale precetti			€ 437,96
Totale debito*	€	1.313,95	€ 1.313,95

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.313,95** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.313,95=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Castel Baronia n. 12/2014.

Atti di precetto.

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE COSTANTINO
C.SO VITT. EMAN. ELE. 62
CASTEL BARONIA (AV)
TEL./FAX 0827.92733 - P. IVA 02195790644

04

Nr. 65/2012 R.G.
Nr. 12/2014 Sent
Nr. 42/2014 Cron.
Nr. _____ Rep.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
12335 30 SET 2014 [Signature]
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di CASTEL BARONIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Castel Baronia, in persona del Dott. Attilio IMBRIANI, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile n. 65/2012 R.G. avente ad oggetto: Risarcimento danni, passato in decisione all'udienza del 12 novembre 2013,

TRA

- PRIMAVERA Antonio, nato a Castel Baronia il 02/07/1940 ed ivi residente al via.le della Repubblica - C.F. PRMNTN40L02C058T, difeso dall'avv.to Giuseppe Costantino;

ATTORE

E

- REGIONE CAMPANIA, in persona del suo Predidente p.t., - C.F.: 80011990639, rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Carbone;

CONVENUTA

- PROVINCIA DI AVELLINO in persona del suo Presidente p.t. con sede in Avellino alla piazza Libertà - P.Iva: 80000190647, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Galietta e Oscar Mercolino;

Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
02 OTT 2014 [Signature]
5818 U.O.D. 07 - Recupero crediti, Esecuzione, Ragioneria, Finanze e Tributi

Conclusioni

L'attore ha concluso come da atto introduttivo del giudizio, conclusioni rese all'udienza del 12.11.2013 anche con l'ausilio di note scritte riepilogative, per la condanna della Regione Campania e della Provincia di Avellino, ognuno per quanto di ragione, al pagamento della somma di euro 1.032,00 a titolo di risarcimento del danno al fondo di proprietà prodotto dall'invasione di cinghiali. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Nelle medesime sedi processuali, la convenuta Regione Campania ha concluso per la declaratoria di proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito per il rigetto della domanda attorea infondata in fatto e in diritto e non provata. In via gradata, ha concluso per l'accoglimento dell'azione di rivalsa proposta nei confronti della Provincia di Avellino, con condanna della stessa alla refusione della somma eventualmente da corrispondere all'attore. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

La Provincia di Avellino ha concluso, in via preliminare, per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per essere unica legittimata la Regione Campania; nel merito per il rigetto della domanda proposta, infondata in fatto e in diritto; nonché per la declaratoria di concorso di colpa del danneggiato nella produzione del sinistro, con conseguente riduzione del risarcimento della misura corrispondente al grado di colpa dell'attore; in via subordinata, per la condanna della Regione Campania alla refusione di quanto eventualmente liquidato in favore dell'attore.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione



La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per quanto di ragione.

Preliminarmente va deliberata ed esaminata la questione preliminare relativa alla legittimazione passiva in giudizio dibattuta tra le parti sia sotto il profilo della *legitimatio ad causam* che della *ad processum*.

Dall'esame della normativa in materia legge 157/1992 art. 19, T.U. Dlvo 267/00; L.R. Campania n. 8 del 10.04.1996, ai fini della individuazione dell'ente responsabile per i danni arrecati a terzi dalla fauna selvatica, può dirsi in linea di massima che la legge affida alla Regione i poteri di gestione e di tutela della fauna selvatica che rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e non è più *res nullius*, dovendo conseguentemente adottare anche tutte le conseguenti misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi ex art. 2043 c.c. (ex *interis* Cass. 4664/2005 e 8953/2008).

Alla Provincia spettano prevalentemente funzioni amministrative e delegate dalla Regione (anche in ordine ai risarcimenti). Tale generico riparto di competenze è confermato anche dalle previsioni della richiamata legge regionale Campania che all'art. 11) attribuisce alle Province il compito di predisporre piani faunistico-venatori e lo specifico compito di risarcire- tramite apposito fondo regionale- i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

Senonchè a innovare tali generiche previsioni normative è intervenuta la recente sentenza di Cassazione Civile sezione III 8.01.2010 n. 80 che in un caso simile ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto dalla Regione Marche inteso all'elisione di propria responsabilità. Vale però il rilievo che a prescindere che



taie sentenza si riferisce a una diversa normativa regionale, la detta sentenza esprime tra l'altro anche l'importante concetto secondo cui "è da ritenere che la responsabilità aquiliana per danni a terzi debba essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o associazione ecc, a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino". D'altro canto non è privo di significato la circostanza che dall'analisi degli atti amministrativi e contabili fra i due enti convenuti emerge che l'amministrazione provinciale agisce sostanzialmente quale delegato della Regione, che di fatti è l'Ente che procede concretamente alla quantificazione e alla erogazione delle somme necessarie a tale funzione pubblica che rimangono nella titolarità dell'amministrazione regionale. Nel corso del giudizio è risultato provato, documentalmente che la Regione Campania ha effettivamente provveduto ad erogare in favore della Provincia di Avellino i fondi a tutela della fauna selvatica esposta ad impatti con veicoli e prevenzione danni per sinistri, ma limitatamente agli anni 2007-2008-2009-2010, mentre il sinistro di causa risale all'anno 2011 e, pertanto, non può essere la stessa tenuta indenne dall'obbligo risarcitorio.

In definitiva per i danni provocati dalla fauna rimane l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. nei confronti della Regione Campania, con il relativo onere probatorio.



Sotto tale profilo deve ritenersi che l'attore ha fornito la prova della sussistenza dell'evento lesivo, del nesso di causalità tra esso e i danni sopportati dal fondo di proprietà in via sia documentale che testimoniale. I testi escussi all'udienza del 5.03.2013, Primavera Carmine e Giovanni Primavera, hanno rappresentato senza incertezze ed in modo coerente e credibile lo stato dei luoghi e quindi i danni verificatisi al terreno a causa dell'inconfondibile passaggio del cinghiale e delle tracce relitte. Le risultanze testimoniali risultano confortate e conformi alle foto in atti. Anche il CTU, all'uopo nominato, ha confermato i danni al fondo dell'attore per il passaggio dei cinghiali, con accertamento che appare congruo e conforme ai fatti ed alle relative conseguenze.

Circa il *quantum debeatur*, i danni al fondo risultano anch'essi provati e documentati dalle foto dei luoghi, nonché dalle risultanze della C.T.U. che ha quantificato in euro 720,00 il risarcimento dovuto all'attore che si liquida, difatti, in conformità.

Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 140/2012, a valori medi ridotti alla metà in dipendenza della natura e del valore della controversia.

Si compensano tra Provincia di Avellino e le altre parti costituite, ritenuti sussistenti giusti motivi che dipendono dalla peculiarità e particolarità delle questioni trattate, come da riscontri giurisprudenziali, e della normativa di riferimento nazionale e locale.

La sentenza è esecutiva *ex lege*

P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Castel Baronia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Primavera Antonio nei confronti di Regione Campania e Provincia di Avellino, giusta atto di citazione notificato a 13.04.2012, ogni diversa domanda, eccezione, deduzioni istanze reietta, così provvede:

1. dichiara la Regione Campania responsabile del sinistro per cui è causa;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino;
3. condanna la Regione Campania in persona del legale rappresente p.t. al pagamento a favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni per equivalente della somma di euro 720,00 oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla domanda al soddisfo;
4. condanna la suddetta convenuta Regione Campania al pagamento in favore dell'attore di spese e competenze di giudizio che si liquida secondo i valori medi di ciascuna fase di giudizio, nella complessiva somma di euro 612,00 di cui 37,00 per spese ed euro 575,00 per competenze professionali oltre IVA e CAP come per legge;
5. Compensa spese e competenze di giudizio tra le altre parti del giudizio;
6. Dispone l'attribuzione di spese e competenze di giudizio come liquidate al punto 4) del dispositivo in favore dell'Avv. Giuseppe Costantino, procuratore antistatario per fattane dichiarazione e richiesta.

Così deciso in Castel Baronia addì 12.02.2014

Il conciliatore
Dr. Stefano Aceti



Il Giudice di Pace

Don Attilio Ambrasci

Don Attilio Ambrasci

AVV. GIUSEPPE COSTANTINO
C/SO VITTORIO EMANUELE N.62
83040 - CASTEL BARONIA (AV)

P.IVA 02195780644 C.F.: CSTGPP67R02C058T
FAX. - TEL. 0827/92025 - Cell. 3383343485

COPIA

RINNOVO ATTO DI PRECETTO

Per "PRIMAVERA ANTONIO", nato a Castel Baronia (AV) il 02/07/1940 ed ivi residente al Viale della Repubblica, codice fiscale PRMNTN40L02C058T, elettivamente domiciliato in Castel Baronia (AV) al C/so Vittorio Emanuele n.62 presso lo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Costantino, del foro di Benevento, che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine dell'atto di citazione notificato in data 13/04/2012. Ai sensi dell'art. 136 c.p.c. e seguenti eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente numero di fax **0827/92025** o al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: **giuseppe.costantino@ordineavvocatiarianoirpino.org**.

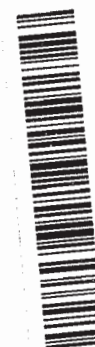


10968

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA	14 OTT 2015	UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81
--	-------------	---

PREMESSO CHE

- 1) In data 12/02/2014 è stata depositata dal Giudice di Pace di Castel Baronia (AV) - Dott. Attilio Imbriani la sentenza n°12/2014 afferente il giudizio civile contrassegnato con R.G. n. 65/2012;
- 2) In data 03/03/2014 la sentenza n. 12/2014 veniva notificata presso il domicilio eletto alla Regione Campania;
- 3) La sentenza n. 12/2014, munita del formula esecutiva in data 23/09/2014, veniva notificata in data 30/09/2014 alla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede a Napoli alla Via Santa Lucia n.81;



REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0695240 16/10/2015 08,56
Mitt.: ANTONIO PRIMAVERA
Ass.: Avvocatura Regionale

15 OTT 2015

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE COSTANTINO
C/SO VITTORIO EMANUELE N.62
83040 – CASTEL BARONIA (AV)
FAX. - TEL. 0827/92025 – Cell. 3383343485

la predetta sentenza n°12/2014 statuisce la condanna della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro - tempore, a risarcire il danno nonché spese di CTU in favore di Primavera Antonio;

5) L'istante, in forza della suindicata sentenza, risulta creditore nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro - tempore, delle seguenti somme:

- sorta capitale	€.	720,00
- interessi legali dal 13/04/12	€.	40,80
- spese di C.T.U.	€.	553,36
- atto di precetto	€.	135,00
- spese notifica atto di precetto	€.	11,00
- spese notifica rinnovo precetto	€.	11,00
- spese generali 15%	€.	20,25
- cassa Avvocati 4%	€.	06,21
- IVA 22%	€.	35,52
TOTALE	€.	1.533,14

Tutto ciò premesso, l'istante *ut supra* dom.to,

INTIMA E FA PRECETTO

alla REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro - tempore, sedente a Napoli (NA) alla Via Santa Lucia n.81, codice fiscale 80011990639, a dare e pagare, all'istante nel suo domicilio eletto e nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto la complessiva somma di **€. 1.533,14 (Euro millecinquecentotrentatre/14)**, oltre le successive occorrenze e dovute per le causali di cui sopra. Con avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata in danno di essa intimata nei modi e forme di legge, ed in particolare nelle forme dell'espropriazione e del

AVV. GIUSEPPE COSTANTINO
C/SO VITTORIO EMANUELE N.62
83040 – CASTEL BARONIA (AV)
FAX. - TEL. 0827/92025 – Cell. 3383343485

ignoramento presso terzi. Si avverte, inoltre che,
art. 480, comma 2°, c.p.c., con l'ausilio di un
organismo di composizione della crisi o di un
professionista nominato dal giudice, può porre
rimedio alla situazione di sovra indebitamento
concludendo con il creditore un accordo di
composizione della crisi o proporre allo stesso un
piano del consumatore.

Castel Baronia (AV), lì 10/10/2015.

Avv. ~~Giuseppe~~ *Costantino*



STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE COSTANTINO
C/SO VITTORIO EMANUELE N.62
83040 – CASTEL BARONIA (AV)
P.IVA 02195780644 C.F.: CSTGPP67R02C058T
FAX. - TEL. 0827/92025 – Cell. 3383343485

COPIA



RINNOVO ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto **"Avv. Giuseppe Costantino"**, nato a Castel Baronia (AV) il 02/10/1967 ed ivi residente al C/so Vittorio Emanuele n. 64/1, codice fiscale CSTGPP67R02C058T, con Studio Legale a Castel Baronia (AV) al C/so Vittorio Emanuele n.62, partita IVA n°02195780644, del foro di Benevento, nella qualità di difensore di **se stesso** ex art. 86 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 136 c.p.c. e seguenti eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente numero di fax **0827/92025** o al seguente indirizzo di PEC: **giuseppe.costantino@ordineavvocatiarianoairpino.org**.

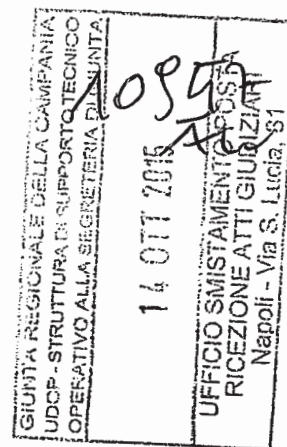
PREMESSO CHE

1) In data 12/02/2014 è stata depositata dal Giudice di Pace di Castel Baronia (AV) - Dott. Attilio Imbriani la sentenza n°12/2014 afferente il giudizio civile contrassegnato con R.G. n. 65/2012;

2) In data 03/03/2014 la sentenza n. 12/2014 veniva notificata presso il domicilio eletto alla Regione Campania;

3) La sentenza n. 12/2014, munita del formula esecutiva in data 23/09/2014, veniva notificata in data 30/09/2014 alla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro - tempore, con sede a Napoli alla Via Santa Lucia n.81;

4) La predetta sentenza n°12/2014 statuisce la condanna del Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento



14 OTT 2015

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE COSTANTINO
C/SO VITTORIO EMANUELE N.62
83040 – CASTEL BARONIA (AV)
FAX. - TEL. 0827/92025 – Cell. 3383343485

Alle spese legali in favore dell'Avv. Giuseppe Costantino anticipatario;

5) L'istante, in forza della suindicata sentenza, risulta creditore nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle seguenti somme:

- compenso liquidato in sent.	€.	575,00
- spese liquidate in sent.	€.	37,00
- atto di precetto	€.	135,00
- spese notifica atto di precetto	€.	11,00
- spese rinnovo atto di precetto	€.	11,00
- spese generali 15%	€.	106,50
- cassa Avvocati 4%	€.	32,66
- IVA 22%	€.	186,81
- ritenuta d'acconto 20%	€.	- 163,30
TOTALE NETTO	€.	931,67

Tutto ciò premesso, l'istante *ut supra* dom.to,

INTIMA E FA PRECETTO

alla REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente a Napoli (NA) alla Via Santa Lucia n.81, codice fiscale 80011990639, a dare e pagare, all'istante nel suo domicilio eletto e nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto la complessiva somma di **€. 931,67 (Euro novecentotrentuno/67) a netto della ritenuta d'acconto**, oltre le successive occorrende e

AVV. GIUSEPPE COSTANTINO
C/SO VITTORIO EMANUELE N.62
83040 – CASTEL BARONIA (AV)

FAX. - TEL. 0827/92025 – Cell. 3383343485

ute per le causali di cui sopra. Con avvertenza
ne in mancanza si procederà ad esecuzione forzata
in danno di essa intimata nei modi e forme di
legge, ed in particolare nelle forme
dell'espropriazione e del pignoramento presso
terzi. Si avverte, inoltre che, ex art. 480, comma
2°, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di
composizione della crisi o di un professionista
nominato dal giudice, può porre rimedio alla
situazione di sovra indebitamento concludendo con
il creditore un accordo di composizione della crisi
o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Castel Baronia (AV), lì 10/10/2015.

Avv. Giuseppe Costantino



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 11 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **avv. Giovanna Luongo**, nata ad Andretta (AV) il 09.04.1975 - **C.F. LNGGNN75D49A284R**, ed ivi residente alla C.da Arenara n. 4.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 1.198,00=** derivante da sentenza n. 211/2014 del Tribunale di Avellino.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n. 34/2012 il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi ha condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica in favore di Sorrentino Massimo.

Avverso tale sentenza la Regione Campania proponeva appello.

Il Tribunale di Avellino con sentenza n. 211/2014 ha dichiarato inammissibile l'appello e condannato la Regione Campania al rimborso delle spese processuali di giudizio in favore di Sorrentino Massimo con distrazione a favore dell'avv. Giovanna Luongo.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 40789 del 21.01.2015, ha trasmesso la sentenza n. 211/14 del Tribunale di Avellino che ha dichiarato inammissibile l'appello e condannato la Regione Campania al rimborso delle spese processuali di giudizio nella causa promossa da Sorrentino Massimo.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 211/2014 del Tribunale di Avellino.

Dettaglio debito

onorario	€	1.000,00
CAP	€	46,00
Rimborso forfettario 15%	€	150,00
Spese bollo	€	2,00
Totale debito*	€	1.198,00

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.198,00=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.198,00=

Allega la seguente documentazione :
Sentenza n. 211/2014 del Tribunale di Avellino.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO

in composizione monocratica e nella persona del giudice dott. Vincenzo Beatrice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.820 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.34/12 del Giudice di Pace di S.Angelo dei Lombardi, riservata in decisione all'udienza del 18.9.14 e vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA., in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone;

-APPELLANTE-

E

SORRENTINO Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Luongo

-APPELLATO

CONCLUSIONI

Come da atti introduttivi del giudizio di appello.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n.34/12, il GdP di S.Angelo dei Lombardi ha condannato la Regione Campania al pagamento di somme in favore di Massimo Sorrentino, a titolo di risarcimento del danno.

La sentenza è stata notificata, ad iniziativa del Sorrentino, alla Regione in data 17.7.2014. Con citazione consegnata per la notifica il 25.10.2012 e in pari data notificata al difensore del Sorrentino, la Regione Campania ha proposto appello avverso la sentenza.

L'appello è inammissibile perché tardivo.

La notifica della sentenza risulta ricevuta dalla Giunta Regionale di Napoli, Gabinetto del Presidente, ufficio smistamento posta Napoli, via S.Lucia 81 (v.timbro di ricezione sulla cartolina di

ritorno). Ebbene, a via S.Lucia 81 in Napoli si trova la sede legale dell'Ente, come informa la stessa appellante a f.2 della citazione in appello. Il soggetto che ha materialmente ricevuto l'atto deve ritenersi incaricato a tanto, poiché nulla è dedotto in contrario.

La notifica in parola è quindi rispettosa del disposto dell'art.145 cpc.

Ciò posto, si rileva che sono trascorsi più di 30 giorni tra la notifica della sentenza e la consegna della citazione in appello all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della rapida definizione per motivo di agevole individuazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sugli appelli di cui in narrativa, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'appello;
- 2) condanna la Regione Campania al rimborso in favore di Massimo Sorrentino delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv.Giovanna Luongo..

Avellino, **15.12.2014.**

Il Giudice

dott.Vincenzo Beatrice



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 12 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Capozza Gerardo**, nato il 01.11.1960 a Morra De Sanctis (AV) - **C.F. CPZGRD60S01F744S** e residente in Morra De Sanctis (AV) alla via S. Antuono.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 1.067,66=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n 13/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione Capozza Gerardo conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica. Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi emetteva sentenza n. 13/2014 di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 201050 del 21.03.2014, la sentenza n. 13/2014 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del Capozza Gerardo;
- con nota prot. n. 667743 del 9.10.2014, l'atto di precetto notificato in data 2.10.2014 relativo alla sentenza n. 13/2014 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi ad istanza di Capozza Gerardo;

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 13/2014.

Dettaglio debito

Sorta capitale	€	1.000,00
Interessi legali	€	67,66
Totale debito*	€	1.067,66

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.067,66=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.067,66=

Allega la seguente documentazione :

Sentenza del Giudice di S. Angelo dei Lombardi n. 13/2014

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 13 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Avv. Gaetana Di Leo**, nata il 21.10.81 a Ariano Irpino (AV) - C.F. **DLIGTN81R61A399I**, con studio in Sturno (AV) alla via Cesare Battista, 7.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 1.466,30=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 13/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione Capozza Gerardo conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica. Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi emetteva sentenza n. 13/2014 di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 201050 del 21.03.2014, la sentenza n. 13/2014 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del Capozza Gerardo;
- con nota prot. n. 667743 del 9.10.2014, l'atto di precetto notificato in data 2.10.2014 relativo alla sentenza n. 13/2014 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi ad istanza di Capozza Gerardo;

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 13/2014.

Dettaglio debito

onorario sentenza	€	912,08	
CPA	€	36,48	
Iva	€	208,68	
Spese esenti sentenza	€	112,08	
Subtotale sentenza			€ 1.269,32
Atto di precetto	€	135,00	
CPA	€	6,21	
Iva	€	35,52	
Spese generali precetto	€	20,25	
Subtotale precetto			€ 196,98
Totale debito*	€	1.466,30	€ 1.466,30

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.466,30=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.466,30=

Allega la seguente documentazione :

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n.13/2014.

Atto di precetto.

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S.ANGELO DEI LOMBARDI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S.Angelo dei Lombardi avv. Antonio Nasti ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 72/2013 R.G. di questo Ufficio promossa

D A

Capozza Gerardo n. 01.11.1960 , codice fiscale CPZGRD60S01F744S, rapp.to e difeso dall' avv. Gaetana Di Leo , per mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo , elettivamente dom.to presso lo studio dello stesso in Sturno (AV) alla Via Cesare Battista n.7

ATTORE

C O N T R O

Provincia di Avellino , in persona del Presidente p.t., con sede in Avellino alla Piazza Libertà n.6

CONVENUTA

n o n c h è

Regione Campania , in persona del Presidente p.t., p.i. 80011990639, rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio (C.F.DNFPQL68D07G812N),dell'Avvocatura Regionale, in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo, entrambi elettivamente dom.ta in S.Angelo dei Lombardi c/o STAP Foreste alla Via Petrole

CONVENUTA

Avente per oggetto: risarcimento danni.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del giorno 20.12.2013 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Nell'interesse dell'attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Nell'interesse della convenuta Regione Campania : difetto di legittimazione passiva e rigetto della domanda .

R.G. n.	72/13
SENT. n.	13/14
D.I. n.	
V.C. n.	
REP. n.	

CROSS. 45/14



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione , notificato in data 18.03.2013 l'attore Capozza Gerardo conveniva in giudizio dinanzi questo Giudice di Pace la Provincia di Avellino , in persona del Presidente p.t., e la Regione Campania , in persona del Presidente p.t., per sentirle condannare al pagamento , in suo favore, dei danni subiti dalla propria autovettura Alfa 156 tar.ta AY340PZ in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi verso le ore 20,30 circa del giorno 29,10,2011 , in Morra De Sanctis , località "Lincasso";

Esponeva l'attore che in dette circostanze di tempo e di luogo alla guida della propria autovettura impattava un cinghiale di grosse dimensioni che aveva invaso la sede stradale in modo improvviso ed inaspettato.

Precisava che nonostante l'esecuzione di una manovra di emergenza , non riusciva ad evitare l'impatto in conseguenza del quale la propria autovettura riportava danni alla parte anteriore quantificati in Euro 1.369,00 , come da preventivo prodotto in giudizio.

Precisava che la Provincia di Avellino e la Regione Campania erano responsabili dell'accaduto quali Enti responsabili della cura della fauna selvatica in relazione a quanto previsto dall'art.2043 c.c.-

La Provincia di Avellino , regolarmente citata in giudizio , non provvedeva a costituirsi nei modi e nei termini di legge per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

La Regione Campania , costituitasi in giudizio , eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che nel caso in questione la responsabilità dell'accaduto era da attribuire alla Provincia di Avellino delegata dalla L.157/92 alle funzioni amministrative non solo in materia di caccia ma anche di protezione della fauna , redisuando in capo ad essa Regione solo le funzioni di programmazione e di coordinamento al fine della pianificazione faunistico-venatoria.Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e quindi concludeva per il rigetto della stessa.

Nel corso del giudizio veniva espletata la prova per testi articolata dalle parti.

La causa quindi, sulle conclusioni quali trascritte in epigrafe, veniva ritenuta in decisione all'udienza del 20.12.2013.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va deciso sulla eccezione sollevata dalla convenuta Regione Campania in ordine alla carenza di legittimazione passiva.

Posto che la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 157/92 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa, delegando alla provincia le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

La disomogeneità e complessità della normativa statale e regionale in materia ha dato luogo a decisioni diverse e spesso contrastanti in ordine alla legittimazione passiva della regione o della provincia.

A risolvere il contrasto è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con sent. N. 21282 del 2007 ha definitivamente riconosciuto la responsabilità della regione per danni derivanti a persone e cose dalla fauna selvatica.

In tal senso anche Cass. Civ. Sez. III Sentenza n.8953 del 7 aprile 2008.

La Cassazione ha ritenuto che la L. 157/92 ha attribuito alle regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad essa l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose.

Di conseguenza la regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Aderendo a tale orientamento, questo giudicante, rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in via preliminare dalla convenuta Regione Campania.

Di conseguenza va ritenuta la carenza di legittimazione passiva della convenuta Provincia di Avellino.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

In ordine alla natura della responsabilità da attribuire alla Regione Campania, esclusa l'operatività dell'art.2052 c.c., per i danni cagionati da animali selvatici trova applicazione il regime di responsabilità previsto dall'art.2043 c.c. secondo gli ordinari



principi della tutela aquilana, fondata sul mancato rispetto del principio del *neminem laedere*.

In tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale la quale ha affermato che ai danni prodotti dalla fauna selvatica si applica il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.-

Nel caso in questione risultano sufficientemente provati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della responsabilità della Regione, ed in particolare è emerso dalla prova testimoniale il nesso causale tra il danno in concreto verificatosi e l'omissione delle misure idonee ad evitarlo da parte dell'ente pubblico a ciò proposto.

D'altra parte la convenuta Regione non ha offerto prova alcuna in ordine all'adozione delle misure idonee ad evitare i danni attraverso la predisposizione di adeguate segnalazioni visive circa la presenza di selvaggina o di servizi di vigilanza o di recinzione del tratto di strada in questione.

L'attore ha pienamente provato la propria pretesa risarcitoria.

I testi escussi hanno confermato, univocamente, che il cinghiale si parava repentinamente innanzi all'autovettura condotta dall'attore che nulla poteva fare per evitare l'impatto.

I testi Grippo Francesco e De Rosa Giampaolo, che seguivano l'autovettura dell'attore, hanno precisato di aver visto l'impatto contro alcuni cinghiali che improvvisamente si portavano sulla sede stradale.

Gli stessi testi hanno confermato che dopo l'impatto i cinghiali scapparono via nelle campagne e che ebbero modo di verificare che l'autovettura dell'attore aveva riportato danni alla parte anteriore.

I testi hanno precisato l'inesistenza di qualsivoglia recinzione del tratto stradale in questione, idoneo ad impedire l'accesso di fauna selvatica sulla strada, nonché l'inesistenza di qualsivoglia idonea segnaletica.

La teste, infine, ha confermato che l'attore riportò lesioni per le quali ricorreva ai sanitari dell'ospedale di Ariano Irpino.

Ne consegue che la Regione Campania non avendo adottato, nel caso in questione, tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Relativamente al quantum , sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio (preventivo e foto dell'autovettura danneggiata), ritiene questo giudicante di poter equitativamente quantificare in Euro 1.000,00 i danni subiti dall'autovettura dell'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa.

Su tale importo vanno corrisposti gli interessi legali a far data dalla domanda.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Capozza Gerardo nei confronti della Provincia di Avellino e della Regione Campania così provvede :

rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Campania ;

accoglie la domanda attorea e per l'effetto :

condanna la convenuta Regione Campania , in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore dell'attore Capozza Gerardo , della somma di Euro 1.000,00 oltre agli interessi dalla domanda ; *Atto / Parte*

condanna la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio , in favore dell'attore Capozza Gerardo , che si liquidano in complessivi Euro 912,08 di cui Euro 112,08 per spese , con attribuzione al difensore antistatario.- *Atto*

S. Angelo dei Lombardi , li - 7 FEB. 2014

IL CANCELLIERE C
Angelina Antonietta Pucci

IL GIUDICE DI PACE
- Avv. Antonio NASTI -

Depositato in Cancelleria, oggi
- 7 FEB. 2014

IL CANCELLIERE C
Angelina Antonietta Pucci

Per COPIA CONFORME all'originale
S. Angelo dei Lombardi - 7 FEB. 2014



STUDIO LEGALE
Avv. Gaetana Di Leo
Piazza Michele Aufiero n. 4
83055 Sturmo (AV)
Tel. e Fax 0825/477952
Cell. 338/9937333

04 Prot 20...
Avv. Aufiero
Personale

30 SET 2014

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Avv. Gaetana Di Leo
c.f. DLIGTN81R61A399L

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

ATTO DI PRECETTO

CAPOZZA GERARDO, nato il 01/11/1960 a Morra De Sanctis (AV) ed ivi res.te alla via Sant'Antuono, c.f. **CPZGRD60S01F744S**, elett.te dom.to in Sturmo (AV) alla via Piazza Michele Aufiero n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gaetana Di Leo, c.f. DLIGTN81R61A399L, che lo rapp.ta e difende, giusta mandato a margine del presente atto, con recapito fax 0825/477952 ed indirizzo pec gaetanadileo@pec.it con espressa autorizzazione ivi alle comunicazioni ed alle notifiche ai sensi dell'art. 176, II comma c.p.c.;

PREMESSO

che con sentenza del 07/02/2014, depositata in Cancelleria il 07/02/2014, n. 72/13, II Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Dott. Antonio Nasti, sulla domanda proposta da Capozza Gerardo, condannava la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 1.000,00 oltre agli interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio per € 912,08 di cui € 112,08 per spese, con attribuzione al difensore antistatario;

la sentenza, munita di formula esecutiva in data 07/02/2014, veniva notificata in data 21/02/2014 dall'Avv. Gaetana Di Leo n. q.;

ad oggi la Regione Campania non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;

essendo trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14 D.L. 31/12/1996, n. 669, è possibile iniziare l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

Tanto premesso, Capozza Gerardo, ut sopra rapp.to, difeso e elett.te dom.to

INTIMA E FA PRECETTO

alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, di pagare in favore dell'istante ed al domicilio eletto, **entro 10 giorni** dal ricevimento del presente atto, le seguenti somme:

Sorta capitale in favore di Capozza Gerardo € 1.000,00

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio con ogni facoltà necessaria compresa quella di firmare questo ed ogni altro atto, nonché transigere e conciliare, quietanzare, rinunciare al giudizio ed accettare rinuncia. Valga il presente mandato anche per l'eventuale giudizio di appello, per l'eventuale procedura esecutiva in ogni sua fase e nell'eventuale giudizio di opposizione.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, III comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dai benefici fiscali di cui agli artt. 100 e 20 del medesimo decreto. Presa visione dell'informativa rilasciatami, esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ed in particolare quelli cosiddetti "sensibili" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/03.

Considero fin d'ora per rato e fermo il VS operato. Eleggo domicilio presso il Vs studio in Sturmo (AV), alla Piazza

Michele Aufiero n. 4.

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

02 OTT 2014

U.O.D. 04 - Recupero crediti, Esecuzione,
Ragioneria, Finanze e Tributi

Avvocato
Gaetana Di Leo

I TOTALE € 1.000,00

Compenso per redazione precetto di cui al D.M. 55/2014 in favore dell'Avv. Di Leo €
135,00

onorari € 135,00

spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 20,25

cassa avvocati (4%) € 6,21

totale Imponibile € 161,46

IVA 22% su Imponibile € 35,52

totale € 196,98

a dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese) € 31,05

totale € 165,93

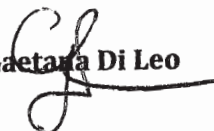
II TOTALE € 165,93

e così complessivi € 1.165,93

Entrambi gli importi di cui sopra, devono congiuntamente essere poi maggiorati delle sostenute spese di notifica del presente atto, come segnate a margine degli originali, degli interessi maturati nonché delle spese successive, con espresso avvertimento che in difetto di pagamento entro il termine anzidetto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge con maggior aggravio a Vs esclusivo carico.

Sturno (AV), lì 18 settembre 2014

Avv. Gaetano Di Leo



STUDIO LEGALE
Avv. Gaetana Di Leo
Piazza Michele Aufiero n. 4
83055 Sturmo (AV)
Tel. e Fax 0825/477952
Cell. 338/9937333

04 Prot 20...
Avv. Di Leo
Personale

30 SET 2014

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Avv. Gaetana Di Leo
c.f. DLIGTN81R61A399L

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

ATTO DI PRECETTO

CAPOZZA GERARDO, nato il 01/11/1960 a Morra De Sanctis (AV) ed ivi res.te alla via Sant'Antuono, c.f. **CPZGRD60S01F744S**, elett.te dom.to in Sturmo (AV) alla via Piazza Michele Aufiero n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gaetana Di Leo, c.f. DLIGTN81R61A399L, che lo rapp.ta e difende, giusta mandato a margine del presente atto, con recapito fax 0825/477952 ed indirizzo pec gaetanadileo@pec.it con espressa autorizzazione ivi alle comunicazioni ed alle notifiche ai sensi dell'art. 176, II comma c.p.c.;

PREMESSO

che con sentenza del 07/02/2014, depositata in Cancelleria il 07/02/2014, n. 72/13, II Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Dott. Antonio Nasti, sulla domanda proposta da Capozza Gerardo, condannava la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore della somma di € 1.000,00 oltre agli interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio per € 912,08 di cui € 112,08 per spese, con attribuzione al difensore antistatario;

la sentenza, munita di formula esecutiva in data 07/02/2014, veniva notificata in data 21/02/2014 dall'Avv. Gaetana Di Leo n. q.;

ad oggi la Regione Campania non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;

essendo trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14 D.L. 31/12/1996, n. 669, è possibile iniziare l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

Tanto premesso, Capozza Gerardo, ut sopra rapp.to, difeso e elett.te dom.to

INTIMA E FA PRECETTO

alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, di pagare in favore dell'istante ed al domicilio eletto, **entro 10 giorni** dal ricevimento del presente atto, le seguenti somme:

Sorta capitale in favore di Capozza Gerardo € 1.000,00

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio con ogni facoltà necessaria compresa quella di firmare questo ed ogni altro atto, nonché transigere e conciliare, quietanzare, rinunciare al giudizio ed accettare rinuncia. Valga il presente mandato anche per l'eventuale giudizio di appello, per l'eventuale procedura esecutiva in ogni sua fase e nell'eventuale giudizio di opposizione.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dai benefici fiscali di cui agli artt. 1007 e 20 del medesimo decreto. Presa visione dell'informativa rilasciatami, esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ed in particolare quelli cosiddetti "sensibili" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/03.

Considero fin d'ora per rato e fermo il VS operato. Eleggo domicilio presso il Vs studio in Sturmo (AV), alla Piazza

Michele Aufiero n. 4.

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

02 OTT 2014

U.O.D. 04 - Recupero crediti, Esecuzione,
Ragioneria, Finanze e Tributi

Avvocato
Gaetana Di Leo

I TOTALE € 1.000,00

Compenso per redazione precetto di cui al D.M. 55/2014 in favore dell'Avv. Di Leo €
135,00

onorari € 135,00

spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 20,25

cassa avvocati (4%) € 6,21

totale Imponibile € 161,46

IVA 22% su Imponibile € 35,52

totale € 196,98

a dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese) € 31,05

totale € 165,93

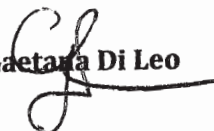
II TOTALE € 165,93

e così complessivi € 1.165,93

Entrambi gli importi di cui sopra, devono congiuntamente essere poi maggiorati delle sostenute spese di notifica del presente atto, come segnate a margine degli originali, degli interessi maturati nonché delle spese successive, con espresso avvertimento che in difetto di pagamento entro il termine anzidetto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge con maggior aggravio a Vs esclusivo carico.

Sturmo (AV), lì 18 settembre 2014

Avv. Gaetana Di Leo



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 14 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Di Salvatore Salvatore**, nato a Serre (SA) il 28.03.1958 - **C.F. DSLSVT58C28 I666L**, ed ivi residente alla via Umberto I (contrada Tempe).

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di € 600,00= derivante da sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 269/2014

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Di Salvatore Salvatore citava in giudizio la Regione Campania chiedendo la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Roccadaspide con sentenza n. 269/2014 ha accolto la domanda proposta da Di Salvatore Salvatore e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 234196 del 3.04.2015, la sentenza n. 269/2014 del Giudice di Pace di Roccadaspide con cui la Regione Campania è stata condannata al risarcimento dei danni a favore di Di Salvatore Salvatore;
- con nota prot. 702217 del 19.10.2015, la copia dell'atto di precetto regolarmente notificato alla Regione Campania in data 20.08.2015.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 269/14

Dettaglio debito

Risarcimento danni	€	600,00
Totale debito*	€	600,00

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 600,00=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 600,00=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza n. 269/2014 del Giudice di Pace di Roccadaspide.

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 15 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Avv. Vito Cornetta**, nato il 21.04.1969 a Serre (SA) - **C.F. CRNVTI69D21I666G**, con studio in via Roma, 13 – Serre (SA).

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di € 1.109,46= derivante da sentenza del Giudice di Pace di Roccadaspide n. 269/14.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Di Salvatore Salvatore citava in giudizio la Regione Campania chiedendo la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Roccadaspide con sentenza n. 269/2014 ha accolto la domanda proposta da Di Salvatore Salvatore e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 234196 del 3.04.2015, la sentenza n. 269/2014 del Giudice di Pace di Roccadaspide con cui la Regione Campania è stata condannata al risarcimento dei danni a favore di Di Salvatore Salvatore;
- con nota prot. 702217 del 19.10.2015, la copia dell'atto di precetto regolarmente notificato alla Regione Campania in data 20.08.2015.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 269/14 del Giudice di Pace di Roccadaspide.

Dettaglio debito

onorario sentenza	€	600,00	
CPA	€	27,60	
Iva	€	157,88	
Spese generali ex art. 13	€	90,00	
Spese esenti	€	78,00	
Subtotale sentenza			€ 912,48
Atto di precetto	€	135,00	
CPA	€	6,21	
Iva	€	35,52	
Spese generali precetto	€	20,25	
Subtotale precetto			€ 196,98
Totale debito*	€	1.109,46	€ 1.109,46

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.109,46=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.109,46=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza n. 269/2014 del Giudice di Pace di Roccadaspide.

Atto di precetto notificato.

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

INTE NELLA CANCELLERIA
GIUDICE DI PACE DI ROCCADASPIDE

Copia

Sentenza n° 268/14

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI ROCCADASPIDE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Anna De Bartolomeis ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n°322/2011 del Ruolo Generale Civile e riservata
all'udienza del 11.03.14 promossa

DA

DI SALVATORE SALVATORE, (C.F.:DSL5VT58C28I666L), elettivamente
domiciliato in Serre (SA) alla Via Roma n.70 presso lo studio dello Avv.Vito
Cornetta che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di
citazione.

- ATTORE -

CONTRO

PROVINCIA DI SALERNO, (C.F.: 80000390650), in persona del Presidente
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo
Vanacore giusta procura generale alle liti rep.n.18980 -racc. 3948 per Notar
Claudia Petraglia del 17.02.2011, con lo stesso elettivamente domiciliata presso
Avvocatura Provincia di Salerno al Largo Pioppi n.1.

- CONVENUTA -

NONCHE'

REGIONE CAMPANIA, (C.F.:80011990639), in persona del Presidente legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Rispoli
Avvocatura Regionale giusta procura generale ad lites per Notar Cimmino
n.35093 del 17.09.2002, e con lo stesso elettivamente domiciliata presso
l'Avvocatura Regionale in Salerno alla Via Abella Salernitana.

- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -

OGGETTO: Risarcimento danni

CONCLUSIONI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0088812 09/02/2015 14,58
MIL. DI SALVATORE SALVATORE

Ass. Avvocatura

Classif.

R. G. n° 322/11

Crono n° 555

Rep. n°

Ris. il 11/3/2014

Dec. il 03/6/2014

Dep. Min.

Pubbli. 31 DIC. 2014

Su richiesta dell'Avv.

È stata rilasciata copia con
Formula Esecutiva

In data

Il Cancelliere

- 6 FEB. 2015

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

05 FEB 2015

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
DIREZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 61

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato Di Salvatore Salvatore, nella qualità di proprietario del terreno sito in Serre (SA) alla loc. Falzia in NCT al foglio 5 part. n.6, ha convenuto in giudizio la Provincia di Salerno, in persona del legale rapp.te p.t., per sentirla condannare, previa di declaratoria di responsabilità ex art. 26 L.R. Campania n.8/96, al risarcimento dei danni, quantificati in € 1.000,00 salvo diversa determinazione in corso di causa, subiti al proprio terreno ed alle colture in atto dal ripetuto passaggio di fauna selvatica (cinghiali).

Instauratosi regolare contraddittorio, l'Ente convenuto provvedeva alla propria costituzione in giudizio, tramite l'Avv. Vincenzo Vanacore, contestando la pretesa avversa ritenendola infondata e sollevava varie eccezioni tra cui la propria carenza di legittimazione passiva. L'ente convenuto, infatti, sosteneva che in tema di fauna selvatica, in virtù del vigente sistema normativo, erano accordati solo residuali compiti amministrativi di gestione delle pratiche di risarcimento avanzate dai cittadini e che il destinatario di eventuali pretese risarcitorie fosse la Regione, ente competente per la tutela della fauna selvatica. Su richiesta attorea veniva disposta la chiamata della Regione Campania, la quale si costituiva in giudizio tramite l'Avv. Carlo Rispoli, la quale, oltre a contestare la domanda attorea, eccepiva anch'essa la carenza di legittimazione passiva ritenendo che eventuale domanda risarcitoria per danni provocati dalla fauna selvatica andava proposta contro la Provincia, a mente dell'art. 26 L. Reg. Campania n. 8/1996. Inoltre, nel merito, instava per il rigetto delle pretese attoree, ove fosse invocato il generale principio del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c., per carenza di tutti i presupposti di legge. In corso di causa, oltre alla prova documentale offerta dalle parti, veniva espletata prova testimoniale. Indi, all'esito la causa, sulle conclusioni delle parti, all'udienza dell'11.03.14, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di passare al merito della controversia, appare necessario esaminare la

problematica circa la legittimazione passiva nell'ambito della responsabilità per danni cagionati da fauna selvatica. In assenza di specifiche disposizioni normative relative alla disciplina applicabile ai danni a terzi, le disposizioni regolative vanno ricostruite sulla base dei principi generali in tema di responsabilità civile, che impongono di individuare il responsabile dei danni nell'ente a cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e di controllo del territorio e della fauna ivi esistente e che, pertanto, sia meglio in grado di prevedere, prevenire e evitare gli eventi dannosi del genere di quello all'esame di questo giudicante. In materia, varie sono le pronunce della S.C. e sono concordi nel ritenere che *"è obbligo delle regioni provvedere ad approntare misure idonee per evitare che la fauna selvatica arrechi danni a cose o persone, con la conseguenza che è il suddetto ente obbligato a risarcire i danni causati da un cinghiale a un automobilista di passaggio, a nulla rilevando che l'animale provenisse dall'area di un parco naturale, affidato alla gestione di un apposito ente"* (Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21282) o provincia, anche e soprattutto a seconda delle discipline regionali positive. Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. 8 giugno 1990 n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, *"è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme; a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni"* (Cass. civ., sez. III, 21 febbraio

responsabilità della Regione Campania in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attore.

In riferimento al "quantum", tenuto conto delle richieste attoree e del materiale probatorio posto a base della domanda, questo Giudice ritiene di dover accedere ad una valutazione equitativa del danno a norma dell'art. 1226 c.c. A tal proposito, unici elementi di valutazione sono i rilievi fotografici allegati dall'attore, da cui si evince che il terreno, oggetto delle *scorribande* dei cinghiali (ove appare evidente il loro passaggio), non pare interessato da colture pregiate né parte istante ha fornito elementi contrari. Ritenendo, quindi, che il danno possa essere limitato a modeste colture di foraggi od altre similari, questo giudicante ritiene di contenere l'ammontare del danno nella complessiva somma di € 600,00. Su detta somma vanno applicati gli interessi al tasso legale a far capo alla domanda e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

In virtù della complessità della materia, questo giudicante ritiene di accedere ad una compensazione totale delle spese per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'attore e la convenuta Provincia di Salerno.

La presente sentenza va dichiarata esecutiva come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roccaspinde, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Di Salvatore Salvatore contro la Provincia di Salerno e la Regione Campania (Terzo chiamato), così provvede:

1) nel dichiarare che la responsabilità dell'evento dedotto in giudizio sia da ascrivere ad esclusivo carico della convenuta Regione Campania per le ragioni dedotte in parte motiva, accoglie la domanda e, per lo effetto, condanna la medesima Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni ed in favore dell'istante Di Salvatore Salvatore, della somma di € 600,00 oltre interessi al tasso legale a far capo alla domanda sino all'effettivo soddisfo.



2) condanna, la medesima Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento in favore dell'Avv. Vito Cornetta , procuratore antistatario, delle spese e compensi professionali che si liquidano in complessivi € 637,00 di cui € 37,00 per esborsi , oltre CNA ed IVA come per legge.

3) Compensa integralmente le spese relativamente al rapporto processuale tra l'attore e la Provincia di Salerno.

5) Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Roccadaspide, lì 03.06.2014

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Anna De Bartolomeis)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 10 GIU. 2014

IL CANCELLIERE

PUBBLICATA

31 DIC. 2014
Il Direttore Amministrativo
Pasquale Vito Peduto



Res Pol

31/10/15
fascicolo x
invio precetto
MFE

ATTO DI PRECETTO

PER

DI SALVATORE SALVATORE, nato a Serre (SA) il 28.03.1958 ed ivi residente alla via Umberto I - c.da Tempe, codice fiscale DSL SVT 58C28 I666L, rappresentato e difeso dall'**Avv. Vito Cornetta**, che agisce anche quale procuratore di se medesimo, entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale del secondo sito in Serre (SA) alla via Roma, n.70 (Telefono e fax 0828.974036 - pec vitocornetta@pec giuffre.it), in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione contenente l'informativa ex l.28/2010, espone quanto segue.

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede legale di via Santa Lucia - Napoli

PREMESSA

1. Con sentenza **n.269/2014** del **03.06.2014**, depositata in cancelleria il **10.06.2014** e pubblicata il **31.12.2014**, e resa nell'ambito del procedimento civile **n.322/2011**, il Giudice di Pace di Roccadaspide Dott.ssa Anna De Bartolomeis condannava la Regione Campania, come legalmente rappresentata, a pagare in favore dell'istante la somma di **Euro 600,00** oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo nonché al pagamento di **Euro 637,00** per onorari legali di cui **Euro 37,00** per esborsi, divenuta cosa giudicata giusta attestazione del Cancelliere addetto del **14.04.2015**.

2. Detta sentenza, munita della formula esecutiva da parte del cancelliere addetto in data **29.01.2015** veniva notificata alla Regione Campania in data **05.02.2015**;

3. Nonostante siano elassi i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi del art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, la Regione Campania non ha inteso procedere al pagamento dovuto e si impone pertanto rivolgere intimazione di pagamento ai sensi dell'art.480 c.p.c.;

TANTO PREMESSO

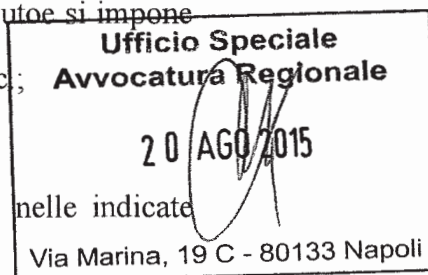
Il Sig. Di Salvatore Salvatore ed il sottoscritto Avv. Vito Cornetta, nelle indicate qualità,

INTIMANO E PONGONO PRECETTO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0571105
Mitt. : DI SALVATORE SALVATORE
Ass. : Avvocatura Regionale

10.07



17/12

alla **REGIONE CAMPANIA**, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede legale di via Santa Lucia - Napoli, invitandola a pagare entro dieci giorni decorrenti dalla notifica del presente atto, sotto pena degli atti esecutivi, le seguenti somme:

Capitale	Euro	600,00
Interessi legali	Euro	6,95
Spese liquidate in t.e.	Euro	37,00
Compensi liquidati in t.e.	Euro	600,00
Compenso atto di precetto	Euro	135,00
Spese generali 15% su Euro 735,00	Euro	110,25
Cassa di Previdenza 4% su Euro 845,25	Euro	33,81
Iva al 22% su Euro 879,06	Euro	193,40

e così per un totale complessivo di **Euro 1.716,41**, salvo errori ed / od omissioni, ed interessi legali maturati e maturandi sulla sorte sino al saldo effettivo.

Con avvertimento al debitore che in difetto di pagamento delle suddette somme nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte, inoltre, il debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Serre (SA), lì 10.08.2015

Avv. Vito Cornetta

RELA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

io sottoscritto Avvocato Vito Cornetta, con studio in Serre (SA) alla Via Roma, n.70, C.f. CRN VTI 69D21 I666G nella mia qualità di difensore e domiciliatario **DI SALVATORE SALVATORE**, nato a Serre (SA) il 28.03.1958 ed ivi residente alla via Umberto I - c.da Tempe, codice fiscale DSL SVT 58C28 I666L,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge atto di precetto predisposto in virtù sentenza sentenza **n.269/2014** del **03.06.2014**, depositata in cancelleria il **10.06.2014** e pubblicata il **31.12.2014**, e resa nell'ambito del procedimento civile **n.322/2011**, con la quale il Giudice di Pace di Roccadaspide Dott.ssa Anna De Bartolomeis condannava la Regione Campania, come legalmente rappresentata, a pagare in favore dell'istante la somma di **Euro 600,00** oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo nonché al pagamento di **Euro 637,00** per onorari legali di cui **Euro 37,00** per esborsi, divenuta cosa giudicata giusta attestazione del Cancelliere addetto del **14.04.2015**, sentenza, munita della formula esecutiva da parte del cancelliere addetto in data **29.01.2015**, che veniva notificata alla Regione Campania in data **05.02.2015**, su incarico ricevuto da Di Salvatore Salvatore, in copia informatica da me firmata digitalmente del 10.08.2015 di cui attesto la conformità all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del 07 marzo 2005 n. 82, a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede legale di Via Santa Lucia - Napoli, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo (urp@pec.regione.campania.it) estratto dal INDICEPA.GOV.IT.

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

- 1) ATTO DI PRECETTO DEL 10.08.2015.

Documento: PRECETTO DI SALVATORE REGIONE CAMPANIA

Impronta SHA256: ae16bdbbe2314ef273b0327a7b7546d6b5c40fc920ee67c3401ffa1cf7d31998

Riferimento Temporale UTC: 2015-08-13T15:06:58

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012, io sottoscritto **Avv.Vito Cornetta** attesto l'atto notificato è atto conforme all'originale firmato digitalmente.

Serre (SA), lì 10.08.2015

Avv.Vito Cornetta

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 16 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Di Salvatore Salvatore**, nato a Serre (SA) il 28.03.1958 - **C.F. DSLSVT58C28 I666L**, ed ivi residente alla via Umberto I (contrada Tempe).

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di € 385,61= derivante dalla sentenza del TAR Campania, sez. II di Salerno n. 1434/16.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso numero di registro generale 2273 del 2015 il sig. Di Salvatore Salvatore e l'avv. Vito Cornetta citavano in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna per l'ottemperanza al giudicato formatasi sulla sentenza n. 269/2014 del Giudice di Pace di Roccamandolfi.

Il TAR Campania, sez. II di Salerno ha accolto la domanda proposta dal sig. Di Salvatore Salvatore e dall'avv. Vito Cornetta e, per l'effetto, condannato la Regione Campania di dare completa ed esaustiva esecuzione alla sentenza sentenza n. 269/2014 del Giudice di Pace di Roccamandolfi e alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso, con nota prot. 440408 del 29.06.2016, la sentenza n. 1434/16 del TAR Campania, sez. II di Salerno contenente l'obbligo di dare esecuzione al giudicato della sentenza n. 269/2014 del Giudice di Pace di Roccamandolfi.

Le sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del TAR Campania, sez. II di Salerno n. 1434/16.

Dettaglio debito

Spese legali sentenza TAR

Onorario	€	300,00
Spese Generali	€	45,00
Contributo unificato e diritti assolti	€	333,48
Cassa avvocati (4%)	€	1380,20
IVA	€	78,94
Totale debito*	€	771,22
Quota spettante 1/2 di € 771,22	€	385,61

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 385,61** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 385,61=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del TAR Campania, sez. II di Salerno n. 1434/16.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 17 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Avv. Vito Cornetta**, nato il 21.04.1969 a Serre (SA) - **C.F. CRNVTI69D21I666G**, con studio in via Roma, 13 – Serre (SA).

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di € 385,61= derivante dalla sentenza del TAR Campania, sez. II di Salerno n. 1434/16.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con ricorso numero di registro generale 2273 del 2015 il sig. Di Salvatore Salvatore e l'avv. Vito Cornetta citavano in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna per l'ottemperanza al giudicato formatasi sulla sentenza n. 269/2014 del Giudice di Pace di Roccamandolfi.

Il TAR Campania, sez. II di Salerno ha accolto la domanda proposta dal sig. Di Salvatore Salvatore e dall'avv. Vito Cornetta e, per l'effetto, condannato la Regione Campania di dare completa ed esaustiva esecuzione alla sentenza sentenza n. 269/2014 del Giudice di Pace di Roccamandolfi e alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso, con nota prot. 440408 del 29.06.2016, la sentenza n. 1434/16 del TAR Campania, sez. II di Salerno contenente l'obbligo di dare esecuzione al giudicato della sentenza n. 269/2014 del Giudice di Pace di Roccamandolfi.

Le sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del TAR Campania, sez. II di Salerno n. 1434/16.

Dettaglio debito

Spese legali sentenza TAR

Onorario	€	300,00
Spese Generali	€	45,00
Contributo unificato e diritti assolti	€	333,48
Cassa avvocati (4%)	€	1380,20
IVA	€	78,94
Totale debito*	€	771,22
Quota spettante 1/2 di € 771,22	€	385,61

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 385,61** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 385,61=

Allega la seguente documentazione:

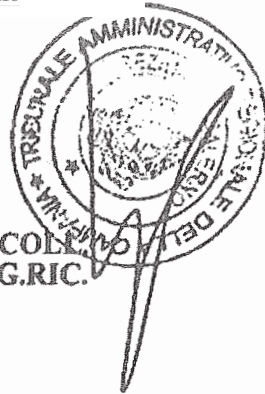
Sentenza del TAR Campania, sez. II di Salerno n. 1434/16.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Diritti di copia assolti
per € 13,48

Contributo assolto
L. 23.12.1999, n. 488

N. 1434/16 REG.PROV.COLL. 16
N. 02273/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2015, proposto da:
Salvatore Di Salvatore e Vito Cornetta, rappresentati e difesi dall'avv.
Vito Cornetta, con domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente in carica *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Dell'Isola, con domicilio
eletto in Salerno, alla Via A. Salernitana, n. 3;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 269/2014 resa dall'Ufficio del
Giudice di pace di Roccadaspide;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno
Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso notificato nelle forme e nei tempi di rito, Salvatore Di Salvatore, come in atti rappresentato e difeso, ha invocato l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 269/2014 del 03.06.2014, depositata in cancelleria il 10.06.2014 e pubblicata il 31.12.2014, resa dal Giudice di Pace di Roccadaspide in epilogo del procedimento civile n. 322/2011 e passata in giudicato, giusta attestazione di cancelleria rilasciata in data 14.04.2015, per la mancata interposizione di appelli.

2.- Si costituiva in giudizio la Regione Campania, che argomentava l'inaammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.

Nel rituale contraddittorio delle parti, alla camera di consiglio del 20 aprile 2016, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso è, nei sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono, fondato e merita di essere accolto.

Non essendo in contestazione la azionata pretesa patrimoniale, correlata a sentenza comprovatamente passata in cosa giudicata, osserva il Collegio come la Regione Campania ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso e la conseguenziale nomina, per l'eventualità di perdurante inadempimento, di organo commissariale *ad acta*, sull'assunto della



rituale attivazione del procedimento di approvazione del debito fuori bilancio, preordinato alla successiva e pedissequa adozione dei mandati di pagamento.

Segnatamente, a dire della difesa della Regione, non vi sarebbe stata alcuna inerzia idonea a giustificare l'ordine di ottemperanza al giudicato, in quanto il competente Ufficio regionale aveva già per tempo approntato la proposta di delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui trattasi, nel frattempo effettivamente sopravvenuta.

Assume, in particolare, che se, allo stato, il debito per cui è causa non è ancora stato effettivamente pagato, la circostanza sarebbe imputabile unicamente alla impossibilità di procedere al caricamento della predetta delibera di approvazione nella procedura informatica E — Grammata, all'uopo occorrendo necessariamente la preliminare istituzione dei n. 2 capitoli di spesa - di pertinenza della UOD regionale competente al pagamento - sui quali far gravare il debito così come espressamente richiesto dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.

La predetta istituzione sarebbe legata, a sua volta, alla tempistica dell'approvazione della delibera avente ad oggetto "Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di pace di Pisciotta n. 238/2013 a favore di Puglia Carmine e dell'avvocato Giuseppe D'Alessandro. Istituzione dei capitoli di spesa n. 1280 — Missione 16 Programma 2", il tutto come attestato dalla nota prot. n. 753850 del 5.11.2015 della UOD regionale Agricoltura, versata in atti unitamente alla intera documentazione.

In ogni caso, precisa la Regione come la delibera in questione è stata finalmente approvata con deliberato di Giunta n. 646 del 02.11.2015 con il quale sono stati istituiti, nel bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2015, i nuovi capitoli di spesa: il che, in ogni caso, varrebbe a rendere improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il proposto gravame.

2.- Osserva il Collegio come non sia in discussione la correttezza del procedimento contabile seguito dalla Amministrazione regionale ai fini dell'inserimento del debito per cui è causa nella delibera di approvazione dei debiti fuori bilancio, ma solo l'idoneità della (sola) approvazione di detta delibera, in assenza della effettiva e soddisfacente erogazione delle pretese patrimoniali rivendicate, a legittimare la declaratoria di improcedibilità dell'attivato giudizio di ottemperanza.

Ebbene, è noto che, fin tanto che il procedimento contabile non si sia effettivamente concluso (con la adozione dei mandati di pagamento conseguenti alla delibera di approvazione dei debiti fuori bilancio), la sentenza portata ad esecuzione deve ancora ritenersi formalmente inottemperata, occorrendo, ai fini della estinzione della fase esecutiva, solo l'ultimo atto della procedura amministrativa, coincidente, per l'appunto, con l'adozione dell'atto di pagamento.

3.- Per le esposte ragioni, pur dovendosi dare atto della circostanza che l'Amministrazione regionale si è attivata per il riconoscimento del debito, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto,
ordina alla Regione Campania di dare completa ed esaustiva
esecuzione alla sentenza azionata, nel termine di sessanta giorni
decorrenti dalla notifica della presente statuizione, sin d'ora
designando, quale organo commissariale *ad acta*, il Presidente della
Giunta Regionale, o un suo delegato, che vi provvederà, con oneri a
carico dell'Amministrazione, nel successivo termine di trenta giorni.

Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in
favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 300,00, oltre
accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 aprile
2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 17 GIU. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 18 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Flammia Maria Lucia** nata il 30.07.1961 a Zungoli (AV) – C.F. **FLMMLC61L70 M203I** ed ivi residente alla via Toppo dell'Anno, n. 14.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 560,38=** derivante da sentenza n. 284/2013 del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 284/13.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione la sig.ra Flammia Maria Lucia citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Ariano Irpino con sentenza n. 284/2013 ha accolto la domanda proposta da Flammia Maria Lucia e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 184003 del 17.03.2015, la sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 284/2013 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa dal sig. Flammia Maria Lucia;
- con nota prot. 184003 del 17.03.2015, la copia degli atti di precetto regolarmente notificati alla Regione Campania in data 5.03.2015.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 284/2013.

Dettaglio debito

Sorta capitale	€	500,00
Interessi legali	€	60,38
Totale debito*	€	560,38

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 560,38** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 560,38=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 284/2013.

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 19 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Avv. Giovanni Raffa**, nato il 17.08.70 a Roma – C.F. **RFFGNN70M17H501I**, con studio in Zungoli (AV) alla via Orti, n. 72/A.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 888,04=** derivante da sentenza n. 284/2013 del Giudice di Pace di Ariano Irpino

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione la sig.ra Flammia Maria Lucia citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Ariano Irpino con sentenza n. 284/2013 ha accolto la domanda proposta da Flammia Maria Lucia e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 184003 del 17.03.2015, la sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 284/2013 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa dal sig. Flammia Maria Lucia;
- con nota prot. 184003 del 17.03.2015, la copia degli atti di precetto regolarmente notificati alla Regione Campania in data 5.03.2015.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 284/2013.

Dettaglio debito

onorario sentenza	€	350,00	
CPA	€	14,00	
Iva	€	80,08	
Spese come da sentenza	€	50,00	
Subtotale sentenza			€ 494,08
Atti di precetto	€	270,00	
CPA	€	12,42	
Iva	€	71,04	
Spese generali precetto	€	40,50	
Subtotale precetti			€ 393,96
Totale debito*	€	888,04	€ 888,04

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 888,04** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 888,04=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 284/2013.

Precetto Flammia Maria Lucia

Precetto Giovanni Raffa

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Giunta Regionale della Campania	
UOD Genio Civile di Avellino - Presidio Protezione Civile	
Sede distaccata di Ariano Irpino	
Assegnazione posta del	26 FEB. 2014
Funzionario	Dott. GIAMPIERO GRASSO
Proc. n.	Copia Dirigente ☒ Scans: L.I.
dott. ass. Ch. Campobasso	



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. Civ. n. 284/13

R. G. n. 277/C/12

Rep. n. //

Cron. n. 1221/13

Il Giudice di Pace di Ariano Irpino Dott. Amedeo D'Agostino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile N. 277/C/12 R.G., avente ad oggetto "risarcimento danni", riservata in decisione all'udienza del 20.11.13, promossa

DA

003526

- FLAMMIA MARIA LUCIA, nata il 30.07.61 a Zungoli, ivi residente alla Via Toppo Dell'Anno, C.F. FLM MRA 61L70 M203K ed elettivamente domiciliata a Zungoli alla Via Orti n. 72/A, presso lo studio dell'AVV. GIOVANNI RAFFA (C.F. RFF GNN 70M17 H501I), che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

- REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., P. IVA 80011990639, rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites per Notaio Stefano Cimmino di Napoli del 17.09.02 Rep. N. 35093 e provvedimento autorizzativo, dall'AVV. MARIA FILOMENA LUONGO (C.F. LNG MFL 69T69 A509L) dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via Fontananuova c/o Genio Civile

CONVENUTA

NONCHE'

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di AVELLINO, in persona del Presidente p.t., P. IVA 80000190647, con sede in Avellino alla P.zza Libertà, autorizzata a stare in giudizio con determinazione dirigenziale N. 4436 del 03.12.12, rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione dagli AVV. TI GENNARO GALIETTA (C.F. GLT GNR 66M15 A509O) e OSCAR MERCOLINO (C.F. MRC SCR 67R30 E487W), in uno agli stessi elettivamente domiciliata in Ariano Irpino alla Via D'Afflitto n. 94 presso l'UMA

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI: i difensori delle parti concludono come da conclusioni rassegnate nel verbale d'udienza del 20.11.13, che qui abbiansi integralmente richiamate e trascritte

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0138072 26/02/2014 11.16
Prov. : PROVINCIA DI AVELLINO
Ass. : 538089 UOD Genio civile di Avellino; ...
Classifica : 15.1.13. Fascicolo : 2 del 2014



MOTIVI DELLA DECISIONE

Poiché il valore della causa non eccede € 1.100,00 e l'oggetto della controversia non riguarda rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., il Giudice deve pronunciare sentenza secondo equità ex art. 113 c.p.c., così come modificato dal D. L. 08.02.03, n. 18. Tale dovere non comporta alcun divieto di pronunciare secondo diritto, in base a norme giuridiche ritenute adatte al caso in esame. In questa circostanza le regole di diritto corrispondono alle ragioni di equità.

Preliminarmente è utile precisare che per individuare il soggetto legittimato passivamente all'azione risarcitoria promossa dall'automobilista che lamenta di aver subito un danno a seguito della collisione con un animale selvatico, è necessario prendere le mosse dalla legge 11.02.92, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Con tali disposizioni il legislatore, a modifica della legge 27.12.77, n. 968, secondo la quale la fauna selvatica era considerata *res nullius*, all'art. 1 ha previsto: *la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale*. In virtù di tale norma è configurabile una situazione di astratta titolarità dominicale sulla fauna selvatica con conseguente imputabilità della responsabilità risarcitoria per i danni cagionati a terzi dagli animali selvatici. Tale responsabilità, però, non può essere ascritta allo Stato atteso che l'art. 1, 3° comma, della legge n. 157/92 ha previsto che le regioni a statuto ordinario provvedano ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica. Tale delega delle funzioni di controllo e di tutela della fauna selvatica dallo Stato alle Regioni ha comportato un trasferimento della responsabilità risarcitoria per danni cagionati dalla selvaggina in capo alle Regioni. In merito, la più recente giurisprudenza ha sostenuto:

- *la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme.* (Cass. Civ. 23.02.13, n. 4806);

- *sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e*



per il prelievo venatorio") attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (cui la L. n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni, Province e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della L. n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass. Civ. 16.11.10, n. 23095);

- in tema di responsabilità extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dato che la legge n. 394 del 1991 disciplina i danni «non altrimenti risarcibili» arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa è la Regione mentre, per i danni «non altrimenti risarcibili», e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo (Cass. Civ., 13.01.09, n. 467);

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ha attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad esse l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose. Ne consegue che va proposta nei confronti della Regione la domanda di risarcimento del danno, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, provocato alla proprietà privata dalla fauna selvatica. Non osta all'applicazione di tale principio l'art. 15 della legge n. 394 del 1991, in quanto la norma, significativamente intitolata «Acquisti, espropriazioni ed indennizzi», disciplina una materia diversa da quella del risarcimento dei danni cagionati alla proprietà privata dalla fauna selvatica (Cass. Civ., 10.10.07, n. 21282);

- in tema di risarcimento dei danni sofferti dal privato proprietario di un fondo

danneggiato dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, la domanda di condanna della P.A. al pagamento dell'indennizzo riconosciuto dall'art. 26 della legge reg. della Campania n. 8 del 1996 va proposta nei confronti della provincia cui compete la procedura di accertamento del diritto all'indennizzo, di determinazione del suo concreto ammontare e di pagamento diretto con i fondi che annualmente la regione ha il dovere di alimentare e versare alla medesima amministrazione provinciale (Cass. Civ. 17.12.07, n. 26536).

Da ciò deriva che la ripartizione delle competenze fra la Regione e la Provincia si determina nel senso che alla Regione sono affidati compiti di programmazione, coordinamento e controllo della fauna selvatica, mentre alla Provincia competono funzioni amministrative con particolare riferimento all'attività venatoria nonché l'obbligo di risarcimento limitato, però, ai danni prodotti alle coltivazioni agricole dalla fauna selvatica. (art. 26 - risarcimento danni alle produzioni agricole - della legge regionale della Campania N. 8 del 10.04.96). Il richiamo ai danni alla produzione agricola dalla fauna protetta e dall'attività venatoria induce ad escludere che alla responsabilità della Provincia possano ricondursi, con un'interpretazione analogica che estenderebbe le ipotesi tassativamente previste, anche i danni per il fatto di un animale che ha attraversato una strada provinciale. Perciò, nel caso in cui sia proposta una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica ad un autoveicolo in circolazione, legittimata passiva rispetto a tale pretesa deve ritenersi la Regione e non la Provincia.

Una volta affermata la legittimazione passiva della Regione, si deve stabilire se il danno è risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. (responsabilità per danni da illecito in generale) o dell'art. 2052 c.c. (danni cagionati da animali intesi come animali domestici di cui si ha la custodia o la proprietà). La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e che perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico. In particolare è stato sostenuto: *in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte del P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto*



comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. Civ. 21.11.08, n. 27673; conf.: Cass. Civ. 28.03.06, n. 7080; Cass. civ. 25.11.05, n. 24895; Cass. civ. 24.06.03, n. 10008; Cass. Civ. 14.02.00, n. 1638; Cass. Civ. 23.02.13, n. 4806).

Passando al caso in esame, dagli atti di causa e dalla prova testimoniale è risultato che il giorno 18.03.11, alle ore 20,00 circa, in Ariano Irpino, l'autovettura Alfa Romeo 147 targ. DC 727 TR, di proprietà di Flammia Maria Lucia e condotta da Bifaro Tiziano, mentre percorreva a velocità moderata la S.P. 10, giunta alla C.da Tesoro, in una curva, veniva urtata nella parte anteriore sinistra da un cinghiale che sbucava all'improvviso dal terreno circostante. In seguito all'urto l'Alfa 147 riportava danni alla parte anteriore, in particolare al paraurti, griglia e proiettore. Con l'escussione dei testi Bifaro Silvano e Albanese Jessica l'attrice ha provato la sussistenza dell'evento lesivo, del nesso di causalità e dei danni subiti dal proprio veicolo, che non sono state adottate adeguate e sufficienti misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrecassero danni a persone o a cose e che all'epoca del sinistro non vi era sulla S.P. alcun segnale di pericolo.

Per tutti i motivi su esposti, la Regione Campania deve ritenersi unica responsabile ex art. 2043 c.c. del sinistro per cui è causa e, perciò, obbligata a risarcire tutti i danni riportati dall'Alfa Romeo 147 targ. DC 727 TR di proprietà di Flammia Maria Lucia. Tali danni, tenendo presente il preventivo di spesa rilasciato dalla Carrozzeria Carchia s.r.l. con sede ad Ariano I., possono essere equitativamente determinati in € 500,00.

Pertanto, il Giudicante ritiene di dover:

- estromettere dal presente giudizio l'Amministrazione Provinciale di Avellino per carenza di legittimazione passiva;
- dichiarare unica responsabile ex art. 2043 c.c. la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;
- accogliere la domanda e per l'effetto condannare la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Flammia Maria Lucia della somma di € 500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è verificato il sinistro all'effettivo soddisfo.

Infine, ex art. 91 c.p.c., tutte le spese e competenze di lite sostenute dall'attrice, così come liquidate nel dispositivo e con attribuzione all'Avv. Giovanni Raffa anticipatario, devono essere poste a carico della Regione Campania, mentre ricorrono giusti motivi (contrasto giurisprudenziale sulla questione della legittimazione passiva) per compensare tra le parti tutte le altre.



P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Ariano Irpino definitivamente decidendo secondo equità sulla domanda proposta da Flammia Maria Lucia contro la Regione Campania e su quella spiegata nei confronti della terza chiamata in causa Amministrazione Provinciale di Avellino, con atti di citazione ritualmente notificati, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1)- estromette dal presente giudizio l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., per carenza di legittimazione passiva;
- 2) - dichiara unica responsabile ex art. 2043 c.c. la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t.;
- 3)- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare a FLAMMIA MARIA LUCIA:
 - la somma di € 500,00, per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno in cui si è verificato il sinistro all'effettivo soddisfo;
 - le spese e competenze di causa liquidate in € 400,00, di cui € 50,00 per spese ed € 350,00 per compensi legali, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, con attribuzione all'Avv. Giovanni Raffa anticipatario;
- 4)- compensa tra le parti tutte le altre spese.

Così deciso in Ariano Irpino il 02.12.13

Sentenza depositata in Cancelleria e resa
pubblica a cura dell'uff. 140 c.p.a.

Ariano Irpino 04.12.13

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE F4
Dott.ssa Anna Carchia



CC 2134/12
An tuongo

07

#5
* inizio precebo
prece verifica
my

Studio Legale Raffa

Avv. Giovanni Raffa

☒ 83030 ZUNGOLI (AV) - Via Orti n. 72/a - tel. e fax 0825. 845286
e-mail: giovanni.raffa2@virgilio.it - p. iva 02343090649

MANDATO

Avv. GIOVANNI RAFFA

Vi delego, a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura e nelle eventuali fasi successive, compreso il processo esecutivo ed eventuali opposizioni in ogni sede e grado, conferendoVi, all'uopo, ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di incassare somme, quietanzare, transigere la lite, conciliare e rinunciare, proporre domande riconvenzionali, di chiamare terzi in causa, di nominare arbitri, periti e consulenti, nominare sostituti, procuratori ed avvocati, di appellare sentenze e di resistervi, di fare cioè tutto quanto riterrete necessario, utile ed opportuno, per l'espletamento del presente mandato, senza che mai gli si possa opporre mancanza o imprecisione di poteri. Eleggo domicilio come in contesto e con voi ovunque riterrete opportuno e necessario ai fini della presente procedura. Ho, fin da ora, per rato e fermo il Vostro operato, senza bisogno di ulteriori ratifiche o conferme, fino alla definizione.

Dichiaro espressamente: a) di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, terzo comma del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto come da atto allegato; b) di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed autorizzo la raccolta ed il trattamento dei dati personali.

Remane Residuo

ATTO DI PRECETTO

La sig.ra FLAMMIA MARIA LUCIA, nata il 30.07.1961 a Zungoli (AV), ed ivi residente alla Via Toppo Dell'Anno, C.F. FLM MLC 61L70 M203I, elett.te domiciliata in Zungoli (Av), alla Via Orti n. 72/A, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Raffa, (C.F. RFFGNN70M17H501I - fax: 0825845286 - pec: giovanni.raffa@ordineavvocatiarianoirpino.org), dal quale è rappresentata e difesa giusto mandato a margine del presente atto,

PREMESSO

- che, con sentenza n. 284/13, resa dal Giudice di Pace di Ariano Irpino (AV), il 02.12.13, nel procedimento iscritto al n. 277/12 R.G., munita della formula esecutiva in data 20.06.14 e ritualmente notificata in data 21.10.2014 il G.D.P. condannava la Regione Campania in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore della sig. Flammia Maria Lucia della somma di euro 500,00 per i danni subiti dall'autovettura di sua proprietà oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisf, oltre al pagamento di euro 400,00 oltre IVA e CPA come per legge per spese e compensi legali di causa distratti direttamente in favore del sottoscritto difensore anticipatario,

INTIMA E FA PRECETTO

alla Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81 di pagare entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla notifica

06 MAR 2015

12 arch

CoRu

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0163735 10/03/2015 11,46
Mitt. : FLAMMIA MARIA LUCIA

Ass. : A.G.C.4 Avvocatura

Classifica : 4.1.1.



Studio Legale Raffa
Avv. Giovanni Raffa

✉ 83030 ZUNGOLI (AV) - Via Orti n. 72/a - tel. e fax 0825. 845286
e-mail: giovanni.raffa2@virgilio.it - p. iva 02343090649

del presente atto, in favore e a mani del sottoscritto, nel domicilio eletto, le seguenti somme:

a) Sorte capitale:	Euro	500,00
- Interessi legali e rival. monetaria dal 18.03.11	Euro	60,38
Totale	Euro	560,38
 b) Compensi di precetto come da d.m. 55/2014:	Euro	135,00
Spese generali 15%	Euro	20,25
Cassa Avvocati 4%	<u>Euro</u>	<u>6,21</u>
 Imponibile IVA	Euro	161,46
- Iva 22%	<u>Euro</u>	<u>35,52</u>
Totale	Euro	196,98

e così in totale, S.E. & O. Euro 757,36 (settecentocinquantesette/35), oltre interessi maturandi e spese successive, con avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Zungoli, li 05.03.2015

Avv. Giovanni Raffa

757,36

u
2134/12

Luca

07

Studio Legale Raffa
Avv. Giovanni Raffa

83030 ZUNGOLI (AV) - Via Orti n. 72/a - tel. e fax 0825. 845286
e-mail: giovanni.raffa2@virgilio.it - p. iva 02343090649

ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto Avv. Giovanni Raffa, nato il 17.08.1970 a Roma (C.F. RFFGNN70M17H501I - fax 0825/845286 - pec: giovanni.raffa@ordineavvocatiarianoirpino.org), residente in Zungoli (AV) ove domicilia alla Via Orti n. 72/a , , rapp.to e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.,

PREMESSO

- che, con sentenza n. 284/13, resa dal Giudice di Pace di Ariano Irpino (AV), il 02.12.13, nel procedimento iscritto al n. 277/12 R.G., munita della formula esecutiva e notificata in data 21.10.2014 il G.D.P. condannava la Regione Campania in persona del legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore della sig. Flammia Maria Lucia della somma di euro 500,00 per i danni subiti dall'autovettura di sua proprietà oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisf , nonché al pagamento di euro 400,00 oltre IVA e CPA come per legge per spese e compensi legali di causa distratti direttamente in favore del sottoscritto difensore anticipatorio,

INTIMA E FA PRECETTO

alla Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, con sede in Napoli alla via Santa Lucia n. 81 di pagare entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla notifica del presente atto, in favore e a mani del sottoscritto, nel domicilio eletto, le seguenti somme:

a) Compensi professionali liquidati in sentenza	Euro	350,00
- Cassa Avvocati 4%	Euro	14,00
Imponibile IVA	Euro	364,00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0159483 09/03/2015 11,49
Tit. : GIOVANNI RAFFA
Rsa. : R. G. C. 4 Avvocatura
Classificato : 4.1.1.

*Studio Legale Raffa**Avv. Giovanni Raffa*

☒ 83030 ZUNGOLI (AV) - Via Orti n. 72/a - tel. e fax 0825. 845286

e-mail: giovanni.raffa2@virgilio.it - p. iva 02343090649

- Iva 22%	Euro	80,08
- Spese liq. in sentenza	<u>Euro</u>	<u>50,00</u>
	Euro	494,08
a dedurre R.A. 20% su onorari	<u>Euro</u>	<u>70,00</u>
Totale	Euro	424,08

b) Compensi di precetto come da d.m. 55/2014:	Euro	135,00
Spese generali 15%	Euro	20,25
Cassa Avvocati 4%	<u>Euro</u>	<u>6,21</u>
Imponibile IVA	Euro	161,46
- Iva 22%	<u>Euro</u>	<u>35,52</u>
	Euro	196,98
a dedurre R.A. 20%	<u>Euro</u>	<u>31,05</u>
Totale	Euro	165,93

e così in totale, S.E.& O. **Euro 590,01 (cinquecentonovanta/01).** (€ 424,08 + € 165,93), oltre interessi maturandi e spese successive, con avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Zungoli, li 04.03.15

Avv. Giovanni Raffa
Procto
1702

Pagina 2 di 2

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 20 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Florenzano Adriana**, nata il 20.04.1963 a Morigerati (SA) **C.F. FRLDRN63D60F731J**, e residente in Caselle in Pittari (SA) alla via Nazionale n. 41.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di € **1.551,32=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 224/2014.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di Polla 224/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione Florenzano Adriana citava in giudizio la Regione Campania chiedendo la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Polla con sentenza n. 224/2014 ha accolto la domanda proposta da Florenzano Adriana e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 758822 del 11.11.2014, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 224/2014 di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni in favore di Florenzano Adriano.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 224/14.

Dettaglio debito

Sorta capitale	€ 1.500,00
Interessi legali	€ 51,32
Totale debito*	€ 1.551,32

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.551,32=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.551,32=

Allega la seguente documentazione :
Sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 224/2014.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 21 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

Quanto segue

Generalità del creditore: **Avv. Giuseppina Croccia**, nata a Polla (SA) il 19.12.1971 - C.F. **CRCGPP71T59G793S** con studio in Sapri (SA) al corso Italia n. 3

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di € 1.299,30= derivante da sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 224/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione Florenzano Adriana citava in giudizio la Regione Campania chiedendo la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Polla con sentenza n. 224/2014 ha accolto la domanda proposta da Florenzano Adriana e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 758822 del 11.11.2014, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 224/2014 di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni in favore di Florenzano Adriano.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 224/2014.

Dettaglio debito

onorario	€	800,00
CAP	€	36,80
Spese esenti	€	132,00
Spese generali T.P.	€	120,00
IVA 22%	€	210,50
Totale debito*	€	1.299,30

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.299,30=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.299,30=

Allega la seguente documentazione :
Sentenza del Giudice di Pace di Polla n. 224/2014.

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POLLA
REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 224/14
R.G. N. 25/C/14
REP. N. 107/14
CRON. N. 1060/14

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr. Pasquale Dente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 25/C/2014 Ruolo aff. Contenziosi Civ.

TRA

Adriana Florenzano C.F. n° FRLDRN63D60F731J, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Croccia e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Sapri (SA) al Corso Italia 3, come da procura a margine all'atto di citazione

Attrice

E

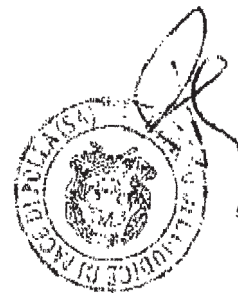
Regione Campania in persona del Presedente p.l., rappresentata e difesa dall'avv. Marina Colarieti e con lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno alla via Abella Salernitana 3 c/o la Sezione Avvocatura Regionale in base alla procura generale per notar Cimmino

Convenuta

F

Provincia di Salerno in persona del legale rappresentante Presidente p.l., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Cali e con lo stesso elettivamente domiciliata in Polla alla via Madonna di Loreto c/o la cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polla, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

Convenuta



OGGETTO: Risarcimento danni

CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 10/06/2014 che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22-26/11/13 alla Regione Campania e alla Provincia di Salerno, parte attrice le conveniva innanzi a questo Giudice di Pace per l'udienza del 14/01/14 e per ivi sentirle dichiarare responsabile del sinistro per cui è causa e condannarle al risarcimento dei danni quantificati in € 1.500,00 ed interessi come per legge, da contenere nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, con vittoria di spese del giudizio con attribuzione.

Premetteva che il giorno 12/12/2012 alle ore 19 circa il sig. Maurizio Tancredi alla guida della autovettura Fiat Punto tg. DP 553 ZW di proprietà dell'istante, nel mentre percorreva la strada SS 517 all'altezza del Km 11+700 nel Comune di Caselle in Pittari, ha impattato con la detta vettura contro un cinghiale che aveva attraversato la strada; che per effetto dell'impatto l'auto dell'istante riportava danni alla carrozzeria e alla meccanica quantificati in € 1.500,00; che la racc. dell'01/07/2013 non aveva avuto alcun esito.

Radicalosi il contraddittorio, si costituiva la Regione Campania a mezzo di proprio procuratore, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando la fondatezza della domanda ed eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che eventuale unica responsabile era la Provincia di Salerno.

Si costituiva altresì, la Provincia di Salerno a mezzo di proprio procuratore, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando la fondatezza della domanda ed eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che eventuale unica responsabile era la Regione Campania.

Impossibile il tentativo di conciliazione, si procedeva all'istruzione probatoria.

In corso di causa veniva richiesta ed ammessa prova per testi.

Espletata la prova per testi, all'udienza del 10/06/2014 le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito la pretesa risarcitoria è fondata e va accolta.

Preliminarmente bisogna rilevare che appare fondata la proposta eccezione di carenza di legittimazione passiva della Provincia di Salerno.

Infatti, la legge n°157 dell'11/02/1992 ha attribuito alla Regione a statuto ordinario poteri inerenti la gestione, la tutela ed il controllo di tutte le specie della fauna selvatica.

Alla Provincia invece sono state attribuite le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate (art.19 Dlgs.n°267/00).

Pertanto, la Regione Campania è tenuta a predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrecano danni a persone o a cose e, quindi, nel caso in cui vengano arrecati danni a terzi, è responsabile ai sensi dell'art.2043 c.c..

Sul punto la Suprema Corte si è più volte pronunciata statuendo che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art.2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione (Cass.Civ. Sez.III n°13907 del 24/9/02, Cass.sez. III n°13956 del 13/12/99, Cass.Civ. Sez.III n°16008 del 24/10/03).

Nel caso di specie poi, va evidenziato che non è applicabile quanto previsto dall'art.26 della L.R.n°8 del 10/04/1996 in ordine alla delega alla Provincia di Salerno per il risarcimento dei danni causati dagli animali selvatici alle colture agricole, per come sostenuto dalla Regione Campania, in quanto nel caso in questione non trattasi di danni alle colture agricole, ma bensì di danni derivanti dalla circolazione stradale.



[Handwritten signature]

Va evidenziato che dall'esame della prova per testi si evince che la dinamica dell'incidente è corrispondente a quella descritta nell'atto di citazione.

In fatti, il sinistro è avvenuto sulla strada SS 517 all'altezza del Km 11+700 nel Comune di Caselle in Pittari in data 12/12/2012 verso le ore 19,00 circa ed in quanto il conducente l'auto Fiat Punto tg.DP 553 ZW nel mentre percorreva la suddetta strada era andato ad urtare contro un cinghiale selvatico che si trovava sulla sede stradale nel suo senso di marcia, che in seguito all'impatto l'auto riportava danni.

I testi Domenico Greco e Michele Barbella escussi all'udienza del 06/05/14 in qualità di trasportati a bordo del veicolo incidentato hanno esattamente descritto la dinamica del sinistro così come riportata nella premessa dell'atto di citazione, aggiungendo che sulla strada non vi era alcuna segnaletica circa la presenza di cinghiali o passaggio di animali nella zona e né alcuna protezione ai bordi della strada.

Hanno riferito che l'auto Fiat Punto aveva subito danni per l'impatto con il cinghiale ed hanno riferito che la detta vettura aveva riportato danni al pneumatico anteriore sx, paraurti anteriore ed altro.

Tali i fatti, inconfutabile appare la responsabilità della Regione Campania dato che il cinghiale presente sulla sede stradale rappresenta per l'attrice un pericolo occulto, un'insidia, un ostacolo improvviso, imprevedibile e non visibile (infatti il sinistro si era verificato intorno alle ore 19,00 circa di sera ed in un tratto di strada non illuminato e non segnalato).

Nel caso di specie va, comunque, chiarito che la norma applicabile è quella di cui all'art. 2043 c.c. e non, nella diversa previsione di cui all'art. 2051 c.c. in quanto va applicata la previsione generale del rispetto degli altrui diritti e del principio del *neminem ledere*.

Passando alla determinazione dei danni l'attrice ha prodotto in giudizio fattura n°5 del 22/12/2013 emessa dalla ditta Autocarrozzeria Europea di Esposito Renziero per la riparazione dell'auto che riporta analiticamente i pezzi occorrenti ed i relativi prezzi, comprensivi della manodopera e

dell'I.V.A. per una somma complessiva di € 1.500,00 e che questo Giudicante ritiene giusta ed equa.

Pertanto, si ritiene giusto ed equo, riconoscere tale importo, oltre gli interessi legali sulla predetta somma, dalla data dell'incidente e sino all'effettivo soddisfo.

Secondo consolidata Giurisprudenza ai fini della liquidazione del danno riportato da un autoveicolo nello scontro con altro autoveicolo, ben possono essere utilizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno proceduto alla riparazione dell'auto danneggiata e fornito i pezzi di ricambio, in quanto costituiscono elementi idonei alla formazione del convincimento del Giudice sull'entità del danno (cfr. Cass. Civ. Sez. III 17/05/1991 n° 5565).

Nel caso di specie, quindi e alla luce delle risultanze processuali bisogna concludere che la domanda attrice è fondata e va accolta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.



Il Giudice di Pace di Polla, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Adriana Florenzano nei confronti della Regione Campania in persona del Presidente p.t., nonché nei confronti della convenuta Provincia di Salerno in persona del Presidente p.t., con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda attrice e nel dichiarare che l'incidente dedotto in giudizio è da ascrivere alla responsabilità della Regione Campania in persona del Presidente p.t., per l'effetto la condanna al pagamento della somma di € 1.500,00 in favore di Adriana Florenzano, a titolo di risarcimento dei danni materiali, oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo da calcolarsi sulla somma così come liquidata;
- 2) rigetta la domanda nei confronti della Provincia di Salerno;
- 3) condanna la convenuta Regione Campania in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese processuali in favore dell'avv. Giuseppina Crocchia dichiaratosi antistatario e che liquida nel complessivo importo di Euro 932,00 di cui Euro 132,00 per spese ed Euro 800,00 per

compenso, oltre I.V.A. al 22% e C.N.A. al 4%, dichiarando compensato tra le altre parti le spese del giudizio.

4) Dichiaro la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Polla, 29/08/2014



Ufficio del Giudice di Pace di Polla
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
08 OTT 2014
Polla, li _____
IL CANCELLIERE B2
Dott.ssa Pasqualina AMARILE



Il Giudice di Pace

Dr. Pasquale Dente

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 22 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Morsa Giuseppe**, nato il 06.10.1941 a Castel Baronia (AV) - C.F. **MRS GPP41R06C058B** ed ivi residente in via Laura Mancini.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 1.792,16=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Castel Baronia n. 49/2013

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Morsa Giuseppe citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Castel Baronia con sentenza n. 49/2013 ha accolto la domanda proposta da Morsa Giuseppe e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 576787 del 2.09.2014, ha trasmesso la sentenza n. 49/2013 del Giudice di Pace di Castel Baronia, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del Morsa Giuseppe;
- con nota prot. n. 159979 del 3.03.2015, l'atto di precetto notificato in data 20.02.2015 relativo alla sentenza n. 49/2013 del Giudice di Pace di Castel Baronia ad istanza di Morsa Giuseppe.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Castel Baronia n. 49/2013.

Dettaglio debito

Importo sorta capitale	€	985,00	
Interessi legali	€	40,60	
Subtotale risarcimento danni			€ 1.025,60
Spese e compensi di giudizio			
Onorario	€	575,00	
Cap	€	23,00	
Iva 22%	€	131,56	
Spese	€	37,00	
Subtotale spese e compensi di giudizio			€ 766,56
Totale debito*	€ 1.792,16		€ 1.792,16

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.792,16** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.792,16=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Castel Baronia n.49/2013.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 23 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **avv. Giuseppe Costantino**, nato il 02.10.1967 a Castel Baronia (AV) - **C.F. CSTGPP67R02C058T** ed ivi residente al C/so Vittorio Emanuele n. 64.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 109,75=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Castel Baronia n. 49/2013 e dall'atto di precetto notificato dall'avvocato Giuseppe Costantino.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Morsa Giuseppe citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Castel Baronia con sentenza n. 49/2013 ha accolto la domanda proposta da Morsa Giuseppe e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 576787 del 2.09.2014, ha trasmesso la sentenza n. 49/2013 del Giudice di Pace di Castel Baronia, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del Morsa Giuseppe;
- con nota prot. n. 159979 del 3.03.2015, l'atto di precetto notificato in data 20.02.2015 relativo alla sentenza n. 49/2013 del Giudice di Pace di Castel Baronia ad istanza di Morsa Giuseppe.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Castel Baronia n. 49/2013 e atto di precetto.

Dettaglio debito

Onorario atto di precetto	€	80,00
Cap	€	3,20
Iva 22%	€	18,30
Spese di notifica	€	8,25
Totale debito*	€	109,75

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 109,75** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 109,75=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Castel Baronia n.49/2013.

Atto di precetto.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Genio Civile di Ariano Irpino

I Disegni

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE COSTANTINO
C.SO VITT. EMANUELE 62
CASTEL BARONIA (AV)
TEL./FAX 0827.82753 - P. IVA 02195780644

Nr. 103/2012 R.G.
Nr. 49/13 Sent
Nr. 217/13 Cron.
Nr. Rep.

REGIONE CAMPANIA

2013. 0835954 05/12/2013 12,26

GIUDICE DI PACE DI CASTEL BARONIA

530809 UOD Genio civile di Avellino; ...

isifica : 15.1.13. Fascicolo : 3 del 2013



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di CASTEL BARONIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Castel Baronia, in persona del Dott. Attilio IMBRIANI, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile n. 103/12 R.G. avente ad oggetto: Risarcimento danni, passato in decisione all'udienza del 29 ottobre 2013,

- MORSA Giuseppe, nato a Castel Baronia il 06/10/1941 ed ivi residente alla via laura Mancini – C.F. MRSGPP41R06C058B rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Costantino;

ATTORE

E

- PROVINCIA di AVELLINO in persona del Presidente p.t. con sede in Avellino alla piazza Libertà P.Iva: 80000190647 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Galletta e Oscar Mercolino;

CONVENUTA

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. con sede alla via Santa Lucia, 81 c.f.: 8001109369 rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Filomena Luongo;

CONVENUTA

4180

Conclusioni

L'attore ha concluso come da atto introduttivo del giudizio, conclusioni rese all'udienza 29.10.2013, anche con l'ausilio di note scritte riepilogative, per l'accertamento e la declaratoria di responsabilità della Regione Campania e della Provincia di Avellino, ciascuno se e per quanto di ragione, nella produzione del sinistro di causa e per l'effetto per la condanna delle stesse al pagamento della somma di euro 985,00. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.

Nelle medesime sedi processuali la convenuta Provincia di Avellino ha concluso, in via preliminare per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della provincia di Avellino per essere unico eventuale responsabile la Regione Campania; nel merito per la declaratoria di infondatezza della domanda attorea non ricorrendo nei fatti alcun profilo di responsabilità civile di essa convenuta; in subordine per la declaratoria di infondatezze nel quantum della domanda attorea; in via ancor più gradata per la declaratoria di non spettanza delle somme per carenza di attuale copertura finanziaria da parte della Regione Campania, anche in relazione alla pratica, pure istruita ed inclusa in quelle da risarcire, dell'attore. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

La convenuta Regione Campania ha concluso, in via preliminare, per la declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva con conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio essendo la provincia di Avellino l'unica legittimata in suddetta materia specie per effetto delle previsioni della legge regionale n. 8/1996 e del Decreto dirigenziale 26/2010 che avrebbe



liquidato le somme necessarie per danni provocati dalla fauna; in subordine, nel merito, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e non provata. Il tutto con il favore delle spese e competenze di giudizio.

Regioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per quanto di ragione.

Preliminarmente va deliberata ed esaminata la questione preliminare relativa alla legittimazione passiva in giudizio dibattuta tra le parti sia sotto il profilo della *legitimatio ad causam* che della *ad processum*.

Dall'esame della normativa in materia legge 157/1992 art. 19, T.U. D.lvo 267/00; L.R. Campania n. 8 del 10.04.1996, ai fini della individuazione dell'ente responsabile per i danni arrecati a terzi dalla fauna selvatica, può dirsi in linea di massima che la legge affida alla Regione i poteri di gestione e di tutela della fauna selvatica che rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e non è più *res nullius*, dovendo conseguentemente adottare anche tutte le conseguenti misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi ex art. 2043 c.c. (*ex ceteris* Cass. 4664/2005 e 8953/2008).

Alla Provincia spettano prevalentemente funzioni amministrative e delegate dalla Regione (anche in ordine ai risarcimenti). Tale generico riparto di competenze è confermato anche dalle previsioni della richiamata legge regionale Campania che all'art. 11) attribuisce alle Province il compito di predisporre piani faunistico-venatori e lo specifico compito di risarcire- tramite apposito fondo regionale- i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.



Senonchè a innovare tali generiche previsioni normative è intervenuta la recente sentenza di Cassazione Civile sezione III 8.01.2010 n. 80 che in un caso simile ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto dalla Regione Marche inteso all'elisione di propria responsabilità. Vale però il rilievo che a prescindere che tale sentenza si riferisce a una diversa normativa regionale, la detta sentenza esprime tra l'altro anche l'importante concetto secondo cui "è da ritenere che la responsabilità aquiliana per danni a terzi debba essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o associazione ecc, a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino". D'altro canto non è privo di significato la circostanza che dall'analisi degli atti amministrativi e contabili fra i due enti convenuti emerge che l'amministrazione provinciale agisce sostanzialmente quale delegato della Regione, che di fatti è l'Ente che procede concretamente alla quantificazione e alla erogazione delle somme necessarie a tale funzione pubblica che rimangono nella titolarità dell'amministrazione regionale.

In definitiva per i danni provocati dalla fauna rimane l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. nei confronti della Regione Campania, con il relativo onere probatorio.



Sotto tale profilo deve ritenersi che l'attore ha fornito la prova della sussistenza dell'evento lesivo, del nesso di causalità tra esso e i danni sopportati dal fondo di proprietà in via sia documentale che testimoniale.

Il teste Bardaro Vito, escusso all'udienza del 5.3.2013, dichiaratosi indifferente e presente ai fatti, ha rappresentato senza incertezze ed in modo coerente e credibile lo stato dei luoghi e quindi i danni verificatisi al terreno a causa dell'inconfondibile passaggio del cinghiale e delle tracce relitte, in ciò confortato dalle foto in atti.

Anche il CTP di parte attrice Raffaele De Chiara ha confermato le risultanze della propria relazione e i danni lamentati dall'attore.

Circa il *quantum debeatur*, i danni al fondo risultano provati e documentati dalle foto dei luoghi, e dei raccolti danneggiati nonché dalla fattura di spesa per il ripristino della recinzione elettrica, in conformità alla ricostruzione del CTP che appare congrua e conforme ai fatti ed alle relative conseguenze.

In definitiva, si ammette al risarcimento la complessiva somma di euro 985,00 oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo, per le causali e voci indicate e provate dall'attore.

Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 140/2012.

Si compensano tra Provincia di Avellino e le altre parti costituite, ritenuti sussistenti giusti motivi che dipendono dalla peculiarità e particolarità delle questioni trattate, come da riscontri giurisprudenziali, e della normativa di riferimento nazionale e locale.



La sentenza è esecutiva *ex lege*

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castel Baronia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Morsa Giuseppe nei confronti di Regione Campania e Provincia di Avellino, giusta atto di citazione notificato a 11-12/10.2012, ogni diversa domanda, eccezione, deduzioni istanze reietta, così provvede:

1. dichiara la Regione Campania responsabile del sinistro per cui è causa;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino;
3. condanna la Regione Campania in persona del legale rappr.te p.t. al pagamento a favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni per equivalente della somma di euro 985,00 oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla domanda al soddisfo;
4. condanna la suddetta convenuta Regione Campania al pagamento in favore dell'attore di spese e competenze di giudizio che si liquidano secondo i valori medi di ciascuna fase di giudizio, nella complessiva somma di euro 612,00 di cui 37,00 per spese ed euro 575,00 per competenze professionali oltre IVA e CAP come per legge;
5. Compensa spese e competenze di giudizio tra le altre parti del giudizio.

Così deciso in Castel Baronia addì 27.11.2013

Il cancelliere
Dr. Savino Aceti



GIUDICE DI PACE
DI
CASTEL BARONIA

La presente sentenza è stata depositata in cancelleria e resa pubblica il 29 NOV. 2013

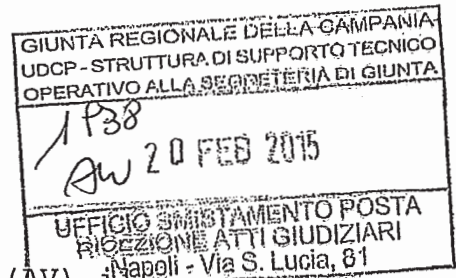
Il cancelliere
Dr. Savino Aceti

Il Giudice di Pace

Dott. Attilio Imboni
Attilio Imboni

Mo
Aut. n. 1240

GIUSEPPE COSTANTINO
VITTORIO EMANUELE N.62
40 - CASTEL BARONIA (AV)
195780644 C.F.: CSTGPP67R02C058T
- TEL. 0827/92025 - Cell. 3383343485



ATTO DI PRECETTO

Il **"MORSA GIUSEPPE"**, nato a Castel Baronia (AV) il 06/10/1941 ed ivi residente alla Via Laura Mancini, codice fiscale MRS GPP41R06C058B, elettivamente domiciliato in Castel Baronia (AV) al C/so Vittorio Emanuele n.62 presso lo Studio Legale dell'Avv. **Giuseppe Costantino**, codice fiscale CSTGPP67R02C058T, del foro di Benevento, che lo rappresenta e difende giusto mandato a margine dell'atto di citazione notificato in data 11/10/2012.

Ai sensi dell'art. 136 c.p.c. e seguenti eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente numero di fax **0827/92025** o al seguente indirizzo di PEC: **giuseppe.costantino@ordineavvocatiarianoirpino.org**.

PREMESSO CHE

1) In data 27/11/2013 è stata depositata dal Giudice di Pace di Castel Baronia (AV) - Dott. Attilio Imbriani la sentenza **n° 49/2013** afferente il giudizio civile contrassegnato con R.G. n. **103/2012**;

2) In data 03/03/2014 la sentenza n. 49/2013 veniva notificata presso il domicilio eletto alla Regione Campania;

3) La sentenza n. 49/2013, munita del formula esecutiva, veniva notificata in data 26/09/2014 alla Regione Campania, in persona del legale

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0124885 24/02/2015 09,17
Mitt.: MORSA GIUSEPPE
Ricev.: A.G.C.4 Avvocatura
Classifica: 4.1.1.

23 FEB 2015



GIUSEPPE COSTANTINO
VITTORIO EMANUELE N.62
040 - CASTEL BARONIA (AV)
TEL. 0827/92025 - Cell. 3383343485

ante pro - tempore, con sede a Napoli
Santa Lucia n.81;

predetta sentenza n°49/2013 statuisce la
condanna della Regione Campania, in persona del
legale rappresentante pro - tempore, al pagamento
del risarcimento danni nonché spese legali in
favore di Morsa Giuseppe;

5) L'istante, in forza della suindicata sentenza,
risulta creditore nei confronti della Regione
Campania, in persona del legale rappresentante pro
- tempore, delle seguenti somme:



- sorta capitale	€.	985,00	✓
- interessi dal 11/10/2012	€.	40,60	✓
- compenso liquidato in sentenza	€.	575,00	✓
- spese liquidate in sentenza	€.	37,00	✓
- atto di precetto	€.	80,00	
- spese notifica atto di precetto	€.	08,25	
- cassa Avvocati 4%	€.	26,20	
- IVA 22%	€.	149,86	
TOTALE	€.	1.901,91	

Tutto ciò premesso, l'istante ut supra dom.to,
rappresentato e difeso

INTIMA E FA PRECETTO

alla REGIONE CAMPANIA, in persona del legale
rappresentante pro - tempore, sedente a Napoli (NA)
alla Via Santa Lucia n.81, codice fiscale
80011990639, a dare e pagare, all'istante nel suo
domicilio eletto e nel termine di 10 gg. dalla
notifica del presente atto la complessiva somma di
€. 1.901,91 (Euro millenovecentouno/91) oltre le

GIUSEPPE COSTANTINO
VITTORIO EMANUELE N.62
040 - CASTEL BARONIA (AV)
TEL. 0827/92025 - Cell. 3383343485

occorrende e dovute per le causali di
pra. Con avvertenza che in mancanza si
derà ad esecuzione forzata in danno di essa
imata nei modi e forme di legge, ed in
particolare nelle forme dell'espropriazione e del
pignoramento presso terzi.

Castel Baronia (AV), lì 19/02/2015.

Avv. *Giuseppe Costantino*



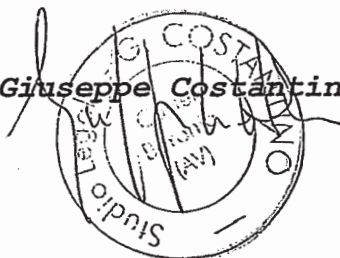
RELATA DI NOTIFICAZIONE

Cronologico n. 06/2015

Io sottoscritto **Avv. Giuseppe Costantino**, quale
procuratore di **Morsa Giuseppe** ex art. 83 c.p.c.,
all'uopo autorizzato in data 30/10/2013 n.92, ai
sensi della Legge 21.1.1994 n.53, con delibera
dell'11.03.2008, dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Ariano Irpino, oggi Consiglio
dell'Ordine di Benevento, ho notificato il sopra
esteso atto di precetto:

1) REGIONE CAMPANIA, in persona del legale
rappresentante pro - tempore, con sede a Napoli
(NA) alla Via Santa Lucia n.81, codice fiscale
80011990639, rimettendogli copia conforme
all'originale a mezzo piego raccomandato n.
76492604393 - 5 con avviso di ricevimento spedito
dall'Ufficio Postale di Castel Baronia - Via
Mazzini il giorno indicato nel timbro postale che
segue.

Avv. *Giuseppe Costantino*



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 24 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Bizzoco Fiorentino**, nato il 07.09.1947 a S. Mauro La Bruca (SA) - C.F. **BZZFNT47P07I032P**, e ivi residente alla via Troisi, n. 2.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 2.049,00=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 106/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione Bizzoco Fiorentino citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Pisciotta con sentenza n. 106/2014 ha accolto la domanda proposta da Bizzoco Fiorentino e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento delle somme indicate in sentenza.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 0597451 del 10.09.2014, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 106/14 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa dal sig. Bizzoco Fiorentino.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Pisciotta n. 106/2014

Dettaglio debito

Importo	€	2.000,00
Interessi legali	€	49,00
Totale debito*	€	2.049,00

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 2.049,00=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.049,00=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Pisciotta n. 106/2014.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 25 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: Avv. **Stefano Prisco**, nato il 17.12.1974 a Napoli – CF **PRSSFN74T17F839V**, con studio in San Mauro la Bruca (SA) in vicolo Il Imbriaco n. 4.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di € **1.739,06=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 106/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione Bizzoco Fiorentino citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Pisciotta con sentenza n. 106/2014 ha accolto la domanda proposta da Bizzoco Fiorentino e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento delle somme indicate in sentenza.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 0597451 del 10.09.2014, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 106/14 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa dal sig. Bizzoco Fiorentino.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Pisciotta n. 106/2014.

Dettaglio debito

Onorario	€	1100,00
Spese Generali	€	165,00
Cap	€	50,60
Iva 22%	€	289,43
Spese da Sentenza	€	110,00
Spese formula esecutiva	€	12,90
Notifica Titolo Esecutivo	€	11,13
Totale debito*	€	1.739,06

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.739,06=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

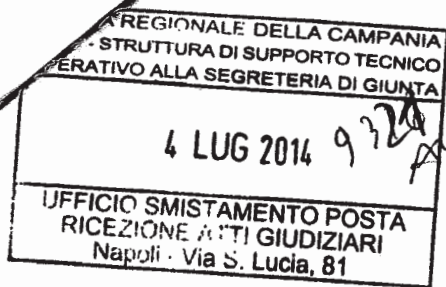
Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.739,06=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Pisciotta n. 106/2014

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto



R.G. 195/C/2013
Sent. n. 106/14
Cron. 125/14
Rep. 77/14

116



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Pisciotta

Nella persona dell'avv. Guglielmo Prestipino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 195/C/2013 R.G., avente ad oggetto:

risarcimento danni da fauna

TRA

Bizzoco Fiorentino, rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Prisco, presso il quale
elett.te domicilia in San Mauro La Bruca (SA), vicolo II Imbriaco 4;

ATTORE

E

Regione Campania, nella persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa
dall'Avvocatura Regionale, presso la quale elett.te domicilia in Salerno, via
Abella Salernitana n. 3;

CONVENUTO

E

Provincia di Salerno, nella persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso
dall'avv. Evelina Farace, presso la quale elett.te domicilia in Castellabate (SA),
via S. Andrea n. 102;

CONVENUTO

E

438/13

Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, nella persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Salerno, presso il quale elett.te domicilia in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

CONVENUTO

All'udienza del 7/03/2014 le parti concludevano come da scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Bizzoco Fiorentino chiamava in giudizio i convenuti in epigrafe per sentirli condannare, ognuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni da fauna selvatica.

Sosteneva parte attrice:

- che il giorno 5 gennaio 2013, ore 19.00 circa, percorreva alla guida della propria Alfa 159 tg. DD 908 DK la strada provinciale SP n. 84 (Futani -San Mauro La Bruca) in direzione San Mauro La Bruca quando, all'improvviso, all'altezza della località "Tempa del Piombo" nel territorio del Comune di San Mauro La Bruca, all'interno della zona 1 del perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano un grosso cinghiale attraversava la sede stradale e lo investiva;
- che a bordo dell'auto erano presenti anche terzi trasportati;
- che interveniva la Polizia Municipale del Comune di San Mauro La Bruca che redigeva verbale;
- che l'auto riportava danni per 2.460,86 euro;
- che aveva regolarmente costituito in mora i tre convenuti, senza esito, rendendo ciò necessaria la presente controversia.

In data 20 giugno 2013 si teneva la prima udienza. I convenuti costituiti eccepivano tutti la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, contestavano le ragioni della domanda.

All'udienza del 27 settembre 2013 Il GdP ammetteva la prova per testi

articolata dalle parti.

All'udienza del 22 novembre 2013 si procedeva all'escussione dei testi citati.

All'udienza del 7 marzo 2014 le parti concludevano come da scritti difensivi e la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla materia oggetto della presente controversia.

Si verte, infatti, in tema di risarcimento per i danni provocati da fauna selvatica; infatti, quando i danni cagionati dai cinghiali non riguardano le colture dei terreni esistenti nel territorio del Parco (fatto che il legislatore ritiene – per la sua naturale frequenza – lecito e, dunque, avverso al quale predispone solo un obbligo indennitario), ma altri beni (come, nel caso di specie, un veicolo in circolazione) si rientra nel campo dell'illecito extracontrattuale (per violazione dell'obbligo legale di controllare che la fauna selvatica non arrechi danni).

L'attore, in altri termini, ha esperito un'azione risarcitoria da fatto illecito (sul punto Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenze 16 maggio 1991, n. 5501; 27 ottobre 1995, n. 11173; 30 dicembre 1998, n. 12901 17 marzo 2004, n. 5417, nonché Cass. Civ. 5782/2004).

- Ciò posto, va affrontato l'esame della questione della legittimazione delle parti. Orbene, la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la sola prospettazione fornita dall'attore nell'atto introduttivo di lite, questi e il convenuto assumono, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia e di soggetto tenuto a subirla, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso che attiene al merito della questione.

Sul punto esemplificativamente Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 18 agosto 2003, n. 12091 che afferma: "Si evidenzia, infatti, da autorevole indirizzo dottrinario e dalla più recente e prevalente giurisprudenza di

legittimità che l'ha recepito, come la legittimazione o titolarità dell'azione costituisca una condizione dell'azione stessa che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d'ottenere dal giudice una decisione del merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, inteso ad una sentenza dichiarativa o costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all'attore, dacché si determina in base alla sola affermazione di questi della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, devesi avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione; parimenti, dal lato passivo, la legittimazione si determina con l'indicazione nel convenuto, da parte dell'attore, del soggetto che, secondo le norme regolatrici del rapporto dedotto in giudizio, è destinato a subire gli effetti per il conseguimento dei quali l'azione è stata proposta, e ciò indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto dal lato passivo in capo al convenuto medesimo" (conformi Cass. n. 12091/03; 15177/02; 2105/00; 5878/99; 1321/95; 1375/93; 9427/87).

La legitimatio ad causam, infatti, è espressione del principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

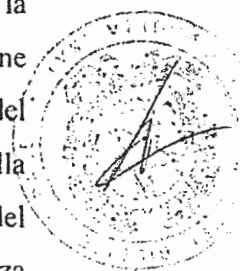
Orbene, nel caso di specie, nell'atto introduttivo di lite si indicano chiaramente come destinatari passivi dell'azione i tre enti convenuti.

Dunque, sotto il profilo della legittimazione passiva nessun difetto può ritenersi sussistente.

Appurato che l'eccezione, sotto il profilo della carenza di legittimazione risulta infondata, qualora si voglia egualmente dar significato alla medesima (il che rientra nei poteri del Giudice, che può qualificare le domande e le eccezioni delle parti), essa deve essere riferita al difetto di titolarità del diritto fatto valere, non alla legittimazione.

Sul punto si richiama:

- Cass. 26 settembre 2006, n. 20819, che dopo aver ribadito: “La legittimazione “ad causam” consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso”, ha affermato: “Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della controversia, ...”;
- Cass. 18 agosto 2003, n. 12091 che, dopo aver chiarito: “... la legittimazione ... si determina in base alla sola affermazione di questi (dell'attore: ndr) della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, deve avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione; parimenti, dal lato passivo ...”, ha aggiunto: “Diversamente, l'accertamento non dell'ipotetica titolarità dell'azione ma dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza ...”. Nella controversia in questione era stata eccepita la carenza di legittimazione attiva e la Cassazione ha ritenuto l'eccezione infondata, riqualificandola come eccezione di difetto di titolarità del rapporto controverso. Ha affermato, infatti, la Suprema Corte: “Nella specie, la contrapposizione, insorta sin dal primo radicarsi del contraddittorio, delle opposte tesi delle parti in ordine all'appartenenza dell'area all'attore non poteva ritenersi attinente alla legittimazione



attiva, dacché non si discuteva di requisito alla cui ricorrenza potesse essere subordinato, con disamina da effettuarsi in riferimento alla domanda così come proposta al momento dell'introduzione del giudizio, un ipotetico accoglimento della domanda stessa, bensì soltanto della titolarità attiva del rapporto controverso, dacché si discuteva dell'identificabilità oggettiva nell'attore del soggetto cui dovesse essere riconosciuto il diritto di proprietà sull'immobile e, quindi, anche quello di pretenderne la tutela nelle sue varie forme; il relativo accertamento, dunque, concernente uno dei requisiti di fondatezza della pretesa, atteneva al merito della controversia ed, in quanto tale, come riguardo a tutti i requisiti di tal natura, doveva aver luogo al momento della decisione e sulla base delle acquisizioni probatorie conseguenti all'attività istruttoria svolta dalle parti sul punto nel corso del giudizio".

Orbene, l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, è questione che col merito va decisa, all'esito di una compiuta istruttoria.

E, all'esito dell'istruttoria, si deve necessariamente dichiarare la piena titolarità passiva della sola Regione Campania, come chiarito dalla recente Cass. n. 4806/2013 che recita: *"La Regione, in quanto obbligata a adottare tutte le misure idonee a evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cc dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass. 24 ottobre 2003 n. 16008 e Cass. 24 settembre 2002 n. 13907) ... sono le Regioni che devono adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e che, quindi, devono risarcire gli eventuali danni provocati. Le Province, invece, hanno soltanto funzioni amministrative e sono esentate da ogni responsabilità"*.

Affermata la titolarità passiva esclusiva della Regione, con conseguente estromissione dal giudizio degli altri due enti, venendo al merito della vicenda, deve sottolinearsi come l'an dei fatti che cagionano l'obbligo risarcitorio sia

sostanzialmente provato dalla deposizione dei testi Zammarelli Angelo e Valiante Raffaella (trasportati sull'auto dell'attore medesimo) e De Cocinis Raffaele (che con la propria autovettura, il giorno del sinistro, seguiva la vettura dell'attore) che, escussi all'udienza del 22 novembre 2013, hanno confermato integralmente la dinamica affermata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.

In particolare, il teste Zammarelli, confermando i capitoli di prova articolati nell'atto di citazione, ha affermato: *"... viaggiavo in qualità di terzo trasportato a bordo della vettura del Bizzoco, occupando il sedile anteriore lato passeggero ... dalla posizione occupata ho assistito molto bene all'evento e precisamente un inghiale ha attraversato la sede stradale sbucando improvvisamente dal margine della strada, impattando contro la vettura del Bizzoco ..."*. Di analogo tenore le altre deposizioni.

Venendo al *quantum debeatur*, parte attrice ha prodotto preventivo attestante danni per euro 2.460,86, iva inclusa.

Ebbene, come è noto, il preventivo, non è idoneo strumento di prova; tuttavia esso può risultare di valido supporto per il giudicante ai fini di una valutazione equitativa (una CTU sarebbe, infatti, allo stato, eccessivamente onerosa sia in termini economici, sia in termini temporali); questo orientamento, del resto, è conforme a quanto statuito da Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2005, n. 8004 (Giaretta e altro c. Carbone e altro) in Giust. civ. Mass. 2005, 5 che ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali).

Pertanto, i danni subiti dall'attore vengono liquidati in euro in euro 2.000,00 iva inclusa. A tale importo andranno aggiunti gli interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo.

Le spese, stante l'accoglimento della domanda, vengono poste a carico della



Regione Campania, con compensazione nei confronti degli estromessi, data la peculiarità del giudizio.

PQM

Il Giudice di Pace di Pisciotta, definitivamente pronunciando sulle domande ed eccezioni, così provvede:

- dichiara la piena legittimazione passiva degli enti convenuti;
- dichiara il difetto di titolarità passiva dell'azione in capo alla Provincia di Salerno e all'Ente Parco del Cilento e del Vallo di Diano, estromettendoli dal giudizio;
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a versare all'attore la somma di euro 2.000,00 iva inclusa, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
- condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, che vengono liquidati come segue: €.110,00 per spese ed €.1100,00 per competenze professionali, oltre cna ed iva come per legge.

Così deciso in Pisciotta il 5 maggio 2014.

Il Cancelliere
Pasqualina Marotta

Il Coordinatore Giudice di Pace
Avv. Guglielmo Prestipino

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
PISCIOTTA
Depositato il 30/05/14
IL CANCELLIERE

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 26 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Del Viscovo Giuseppe**, nato il 6.01.1976 ad Ariano Irpino (AV) - C.F. **DLVGPP76A06A399Y**, residente in Flumeri (AV) alla c.da Chioccaglie.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € **839,38=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n 14/2013.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Del Viscovo Giuseppe conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica. Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi con sentenza n. 14/2013 ha accolto la domanda proposta da Del Viscovo Giuseppe e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 748321 del 30.10.2013 ha trasmesso

- la sentenza n. 14/2013 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del sig. Del Viscovo Giuseppe;
- gli atti di precetto notificati in data 21.11.2013.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 14/2013.

Dettaglio debito

Importo	€	800,00
Interessi legali	€	39,38
Totale debito*	€	839,38

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 839,38=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 839,38=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n.14/2013.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 27 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: avv. **Giovanni Antonio Terrazzano**, nato il 6.06.1962 a Grottaminarda (AV) - C.F. **TRRGNN62H06E206V**, e residente in Grottaminarda (AV) alla via Pioppi n. 12.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di **€ 1.456,92=** derivante da sentenza n. 14/2013 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Del Viscovo Giuseppe conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica. Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi con sentenza n. 14/2013 ha accolto la domanda proposta da Del Viscovo Giuseppe e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 748321 del 30.10.2013 ha trasmesso

- la sentenza n. 14/2013 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del sig. Del Viscovo Giuseppe;
- gli atti di precetto notificati in data 21.11.2013.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 14/2013.

Dettaglio debito

onorario sentenza	€	900,00	
CPA	€	36,00	
Iva	€	205,92	
Spese esenti	€	37,00	
Subtotale sentenza			€ 1.178,92
Atti di precetto	€	200,00	
CPA	€	8,00	
Iva	€	45,76	
Spese notifica precetti	€	24,24	
Subtotale precetti			€ 278,00
Totale debito*	€	1.456,92	€ 1.456,92

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.456,92=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.456,92=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 14/2013.

Atti di precetto.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

27 MAR 2013

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

5172
AN

R.G. n. 118/11

SEDE n. 14/13

P.C. n. /

V.C. n. /

R.S.P. n. /

CRON. 37/13

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S.ANGELO DEI LOMBARDI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi avv. Antonio Nasti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 118/2011 R.G. di questo Ufficio promossa

DA

Del Viscovo Giuseppe n. 06.01.1976 , codice fiscale DLVGPP76A06A399Y, rapp.to e difeso dall' avv. Giovanni Antonio Terrazzano , per mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo , elettivamente dom.to in Sturno (AV) alla Via Tressanti presso lo studio dell'avv. Palmira Abbondandolo

ATTORE

CONTRO

Provincia di Avellino , in persona del Presidente p.t., p.i. 80000190647, autorizzata a stare in giudizio con determinazione dirigenziale n.2863 del 12.07.2011 , rapp.ta e difesa , giusta procura generale ad lites per notar Pellegrino D'Amore del 21.01.2010 reg. il 29.01.2010 rep. N. 210538 racc.n. 33428, dall'avv. Gennaro Galletta , elettivamente dom.ta in S. Angelo dei Lombardi alla Via Boschetto n.1 , presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Avellino

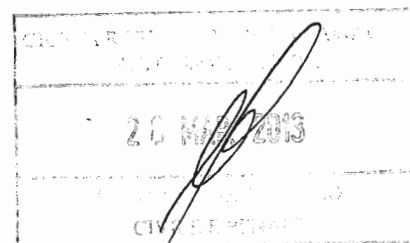
CONVENUTA

nonchè

Regione Campania , in persona del Presidente p.t., p.i. 80011990639, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo (C.F.LNGMFL69T69A509L), dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites per notar Stefano Cimmino di Napoli , rep.35093 del 17.09.02 e provvedimento autorizzativo, elettivamente dom.ta in S. Angelo dei Lombardi c/o STAP Foreste alla Via Petrule

CONVENUTA

Avente per oggetto: risarcimento danni.



La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del giorno 01.02.2013 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Nell'interesse dell'attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Nell'interesse della convenuta Provincia di Avellino : difetto di legittimazione passiva e rigetto della domanda.

Nell'interesse della convenuta Regione Campania : difetto di legittimazione passiva e rigetto della domanda .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione , notificato in data 09.06.2011 l'attore Del Viscovo Giuseppe conveniva in giudizio dinanzi questo Giudice di Pace la Provincia di Avellino , in persona del Presidente p.t., per sentirla condannare al pagamento , in suo favore, dei danni per le lesioni riportate in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi verso le ore 19,00 circa del giorno 08.12.2007 sulla Strada Fondo Valle Ufita , al Km. 6+200 , senso di marcia Vallata-Flumeri-Grottaminarda .

Esponeva l'attore che in dette circostanze di tempo e di luogo alla guida dell'autovettura Lancia Delta tar.ta AJ242KS impattava un cinghiale che aveva invaso la sede stradale , proveniente dalla contigua libera campagna, e che in conseguenza dell'impatto aveva riportato lesioni per le quali veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Azienda Sanitaria AV/1.

Precisava che la Provincia di Avellino era responsabile dell'accaduto quale Ente responsabile della cura della fauna selvatica in relazione a quanto previsto dall'art.2043 c.c.-

La Provincia di Avellino , costituitasi in giudizio , in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda .

La Regione Campania , costituitasi in giudizio , eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che nel caso in questione la responsabilità dell'accaduto era da attribuire alla Provincia di Avellino delegata dalla L.157/92 alle funzioni amministrative non solo in materia di caccia ma anche di protezione della fauna , redisuando in capo ad essa Regione solo le funzioni di programmazione e di coordinamento al fine della pianificazione faunistico-venatoria.Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e quindi concludeva per il rigetto della stessa.



ky

Il corso del giudizio veniva espletata la prova per testi articolata dalle parti.

La causa quindi, sulle conclusioni quali trascritte in epigrafe, veniva ritenuta in decisione all'udienza del 27.01.2012.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va deciso sulle eccezioni sollevate dalle convenute Provincia di Avellino e Regione Campania in ordine alla carenza di legittimazione passiva.

Posto che la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 157/92 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa, delegando alla provincia le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

La disomogeneità e complessità della normativa statale e regionale in materia ha dato luogo a decisioni diverse e spesso contrastanti in ordine alla legittimazione passiva della regione o della provincia.

A risolvere il contrasto è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con sent. N. 21282 del 2007 ha definitivamente riconosciuto la responsabilità della regione per danni derivanti a persone e cose dalla fauna selvatica.

In tal senso anche Cass. Civ. Sez. III Sentenza n.8953 del 7 aprile 2008.

La Cassazione ha ritenuto che la L. 157/92 ha attribuito alle regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad essa l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose.

Di conseguenza la regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Aderendo a tale orientamento, questo giudicante, rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in via preliminare dalla convenuta Regione Campania.

Di conseguenza, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della chiamata in causa Provincia di Avellino.-

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

In ordine alla natura della responsabilità da attribuire alla Regione Campania, esclusa l'operatività dell'art.2052 c.c., per i danni cagionati da animali selvatici trova applicazione il regime di responsabilità previsto dall'art.2043 c.c. secondo gli ordinari principi della tutela aquilana, fondata sul mancato rispetto del principio del *neminem laedere*.

In tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale la quale ha affermato che ai danni prodotti dalla fauna selvatica si applica il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.-

Nel caso in questione risultano sufficientemente provati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della responsabilità della Regione, ed in particolare è emerso dalla prova testimoniale il nesso causale tra il danno in concreto verificatosi e l'omissione delle misure idonee ad evitarlo da parte dell'ente pubblico a ciò proposto.

D'altra parte la convenuta Regione non ha offerto prova alcuna in ordine all'adozione delle misure idonee ad evitare i danni attraverso la predisposizione di adeguate segnalazioni visive circa la presenza di selvaggina o di servizi di vigilanza o di recinzione del tratto di strada in questione.

L'attore ha pienamente provato la propria pretesa risarcitoria.

I testi escussi hanno confermato, univocamente, che il cinghiale si parava repentinamente innanzi all'autovettura condotta dell'attore che nulla poteva fare per evitare l'impatto.

La teste Del Viscovo Lucia, trasportata sull'autovettura dell'attore, ha precisato di aver visto il cinghiale sbucare dal terreno contiguo alla strada percorsa dall'autovettura e che urtava la parte anteriore dell'autovettura stessa.

La stessa teste ha confermato l'inesistenza di qualsivoglia recinzione del tratto stradale in questione, idoneo ad impedire l'accesso di fauna selvatica sulla strada.

La teste, infine, ha confermato che l'attore riportò lesioni per le quali ricorreva ai sanitari dell'ospedale di Ariano Irpino.

Ne consegue che la Regione Campania non avendo adottato, nel caso in questione, tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Relativamente al quantum, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio (referti sanitari¹¹), ritiene questo giudice di

equitativamente quantificare in Euro 800,00 i danni subiti dall'attore per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro per cui è causa.

Su tale importo vanno corrisposti gli interessi legali a far data dalla domanda.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Del Viscovo Giuseppe nei confronti della Provincia di Avellino e della Regione Campania così provvede:

accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Provincia di Avellino;

rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Campania;

accoglie la domanda attorea e per l'effetto:

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento, in favore dell'attore Del Viscovo Giuseppe, della somma di Euro 800,00 oltre agli interessi dalla domanda;

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in favore dell'attore Del Viscovo Giuseppe, che si liquidano in complessivi Euro 937,00 di cui Euro 37,00 per spese, con attribuzione al difensore antistatario.-

S. Angelo dei Lombardi, li 1/3/13

Depositato in Cancelleria

OGGI

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE
- Avv. Antonio NASTI -

CC
6589/11
Lupf

Studio legale
Avvocato Giovanni Antonio Terrazzano
Patrocinio in Cassazione
Via Pioppi n. 12, 83035 Grottaminarda (AV), tel/fax: 0825/446896
C. Fiscale TRRGNN62H06E206V - P. Iva 01816150641
p.e.c. giovanniantonio.terrazzano@ordineavvocatiarianoirpino.org

ATTO DI PRECETTO

L'Avvocato Giovanni Antonio Terrazzano, nato il 06.06.1962 in Grottaminarda (AV), con studio legale in Grottaminarda (AV) alla via Pioppi n. 12, c. f. TRRGNN62H06E206V - P. IVA 01816150641 p.e.c. giovanniantonio.terrazzano@ordineavvocatiarianoirpino.org, fax 0825446896, nella qualità di procuratore costituito ed antistatario di Del Viscovo Giuseppe, nato in Ariano Irpino (AV) il 6.01.1976, C.F. DLV GPP 76A06 A399Y, residente in Flumeri (AV), alla c.da Chiocciaglie, nel giudizio civile avente ad oggetto "risarcimento danni" promosso innanzi l'Ufficio del Giudice di Sant'Angelo dei Lombardi, dal sig. Del Viscovo Giuseppe contro Provincia di Avellino e Regione Campania, conclusosi con la sentenza n. 14/13, RG n. 118/11, cron. n. 37/13, domiciliato in Grottaminarda alla Via Pioppi n. 12 presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se stesso, premette:
Con sentenza n. 14/2013, n. 118/2011 Rg., n. 37/13 Cron. emessa e depositata in cancelleria il 1.03.2013, il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, dott. Antonio Nasti, così tra l'altro statuiva:

".....;

condanna la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in favore dell'attore Del Viscovo Giuseppe, che si liquidano in complessivi Euro 937,00 di cui Euro 37,00 per spese, con attribuzione al difensore antistatario.

S. Angelo dei Lombardi, li 1/3/13".

La suddetta sentenza, munita di formula esecutiva il 21.03.2013, è stata notificata alla Regione Campania il 22 marzo 2013 e ricevuta il 27.03.2013.

Nessun pagamento è stato effettuato.

Tanto premesso l'attore
diteso da se stesso

INTIMA E FA PRECETTO

a Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli (80132) alla via Santa Lucia n. 81, C.F. 80011990639, P.I. 03516070632, di pagare, entro giorni dieci dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

Competenze liquidate € 900,00;

Spese liquidate € 37,00;

*Studio legale
Avvocato Giovanni Antonio Terrazzano
Patrocinio in Cassazione
Via Pioppi n. 12, 83035 Grottole (AV), tel/fax: 0825/446896
C. Fiscale TRR GNN 62H06 E206V - P. Iva 01816150641
p.e.c. giovanniantonio.terrazzano@ordineavvocatiariano.it*

Competenze atto di precetto € 100,00

Cap 4% € 40,00;

IVA 22% € 228,80;

costo notifica atto di precetto € 12,12

totale € 1.317,92 (Salvo errore e/o omissione).

Con avvertenza espressa che, in mancanza del pagamento, decorsi giorni dieci, si procederà ad esecuzione forzata.

Con ogni riserva e salvezza.

Grottole, lì 24.10.2013

Avv. Giovanni Antonio Terrazzano

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Giovanni Antonio TERRAZZANO, nella qualità, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Avellino sull'istanza come in epigrafe, ho notificato l'antescritto atto di precetto a:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli (80132) alla via Santa Lucia n. 81, mediante invio di copia conforme all'originale a mezzo posta, tramite raccomandata Ar come per legge.

Avellino, lì

L'Ufficiale Giudiziario

Studio legale
Avvocato Giovanni Antonio Terrazzano
Patrocinio in Cassazione
Via Pioppi n. 12, 83035 Grottaminarda (AV), tel/fax: 0825/446896
C. Fiscale TRR GNN 62H06 E206V - P. Iva 01816150641
p.e.c. giovanniantonio.terrazzano@ordineavvocatiarianoirpino.org

ATTO DI PRECETTO

Del Viscovo Giuseppe, nato in Ariano Irpino (AV) il 6.01.1976, C.F. DLV GPP 76A06 A399Y, residente in Flumeri (AV), alla c.da Chioccaglie, elettivamente domiciliato in Grottaminarda alla via Pioppi n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Giovanni Antonio Terrazzano, C. F. TRR GNN 62H06 E206V, P. IVA 01816150641, p.e.c. giovanniantonio.terrazzano@ordineavvocatiarianoirpino.org, fax 0825446896, dal quale è rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di citazione del 16.2.11, premette:

Con sentenza n. 14/2013, n. 118/2011 Rg., n. 37/13 Cron. emessa e depositata in cancelleria il 1.03.2013, il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, dott. Antonio Nasti, così tra l'altro statuiva:

"accoglie la domanda attorea e per l'effetto:

- condanna la convenuta Regione Campania al pagamento, in favore dell'attore Del Viscovo Giuseppe, della somma di Euro 800,00 oltre gli interessi dalla domanda;

.....;

S. Angelo dei Lombardi, li 1.3.13".

La suddetta sentenza, munita di formula esecutiva il 21.03.2013, è stata notificata alla Regione Campania il 22 marzo 2013 e ricevuta il 27.03.2013.

Nessun pagamento è stato effettuato.

Tanto premesso, **Del Viscovo Giuseppe**, per come rappresentato e difeso,

INTIMA E FA PRECETTO

a **Regione Campania**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli (80132) alla via Santa Lucia n. 81, C.F. 80011990639, P.I. 03516070632, di pagare, entro giorni dieci dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

Sorte capitale € 800,00;

Interessi al 23.10.2013 € 39,38;

Competenze atto di precetto € 100,00

Cap 4% € 4,00;

IVA 22% € 22,88;

costo notifica atto di precetto € 12,12

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 28 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Di Pietro Rocco**, nato il 07.02.1971 a Morra de Sanctis (AV) - CF **DPTRCC71B07F744A** e residente in Nusco (AV) alla c.da Madonna delle Grazie n. 7.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di **€ 3.467,44=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n 84/2011.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Di Pietro Rocco conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica. Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi con sentenza n. 84/2011 ha accolto la domanda proposta da Di Pietro Rocco e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.

L'Avvocatura Regionale, ha trasmesso:

- con nota prot. n. 781691 del 25.10.2012, la sentenza n. 84/2011 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del Di Pietro Rocco;
- con nota prot n. 143996 del 26.02.2013, gli atti di precetto notificati in data 21.03.2013:

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 84/2011.

Dettaglio debito

Importo	€	3.168,40
Interessi legali	€	299,04
Totale debito*	€	3.467,44

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 3.467,44=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 3.467,44=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n.84/2011.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 29 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **avv. Ida Tomasiello**, nata il 01.06.1972 a Formia (LT) - C.F. **TMSDIA72H41D708J** e residente in Avellino alla C.da Sant'Eustachio n. 45.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di **€ 2.304,62=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 84/2011.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Di Pietro Rocco conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica. Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi con sentenza n. 84/2011 ha accolto la domanda proposta da Di Pietro Rocco e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.

L'Avvocatura Regionale, ha trasmesso:

- con nota prot. n. 781691 del 25.10.2012, la sentenza n. 84/2011 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del Di Pietro Rocco;
- con nota prot n. 143996 del 26.02.2013, gli atti di precetto notificati in data 21.03.2013:

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 84/2011

Dettaglio debito

onorario sentenza	€ 1.300,00	
CPA	€ 59,80	
Iva	€ 342,06	
Spese generali	€ 195,00	
Spese esenti	€ 94,00	
Subtotale sentenza		€ 1.990,86
Atti di precetto	€ 200,00	
CPA	€ 8,00	
Iva	€ 45,76	
Spese esenti precetti	€ 60,00	
Subtotale precetti		€ 313,76
Totale debito*	€ 2.304,62	€ 2.304,62

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 2.304,62=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.304,62=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 84/2011

Atti di precetto notificati

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S.ANGELO DEI LOMBARDI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi avv. Antonio Nasti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 64/2010 R.G. di questo Ufficio promossa

DA

Di Pietro Rocco n. 07.02.1971, codice fiscale DPTRCC71B07F744A, rapp.to e difeso dall'avv. Ida Tomasiello, per mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo, entrambi elettivamente dom.ti in Morra De Sanctis alla Via Roma n.28 presso lo studio dell'avv. Massimiliano Caputo

ATTORE

CONTRO

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo, giusta procura generale ad lites per Notaio Stefano Cimmino di Napoli del 17.09.2002 Rep. N. 35093 e provvedimento autorizzativo, elettivamente dom.ta in S. Angelo dei Lombardi c/o STAP Foreste alla Via Petrile

CONVENUTA

e

Provincia di Avellino, in persona del Presidente suo legale rapp.te p.t., autorizzato a stare in giudizio con determinazione dirigenziale n.2270 del 10.06.2010, rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Galiotta, giusta procura generale ad lites per Notaio Pellegrino D'Amore del 21.01.2010 Reg. il 29.01.2010 Rep. N. 210538, Racc. n.33428, elettivamente dom.ta in Sant'Angelo dei Lombardi alla Via Boschetto n.1 c/o il Centro per l'Impiego della Provincia di Avellino

CONVENUTA

nonchè

R.G. n.	64/2010
SENT. n.	84/2010
D.L. n.	/
V.C. n.	/
REP. n.	/2011

CRON. 186/2011

FARO Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a.,
in persona del legale rapp.te p.t. , con sede in 00197 Roma Viale
Parioli 1/3

CHIAMATA IN CAUSA - CONTUMACE

avente per oggetto: risarcimento danni.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del giorno
24.06.2011 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Nell'interesse dell'attore: accoglimento della domanda con vittoria
di spese e competenze del giudizio.

Nell'interesse della convenuta Regione Campania : difetto di
legittimazione passiva e rigetto della domanda perché infondata .

Nell'interesse della convenuta Provincia di Avellino : difetto di
legittimazione passiva e rigetto della domanda perché infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Di Pietro Rocco
conveniva in giudizio dinanzi questo Giudice di Pace la Regione
Campania , in persona del Presidente p.t., e la Provincia di
Avellino , in persona del Presidente p.t., per sentirle condannare
al pagamento , in suo favore, dei danni subiti in conseguenza
dell'evento dannoso verificatosi verso le ore 18,45 circa del giorno
13.10.2009 sulla SP 154 , Km.4+800 , loc. S. Guglielmo , agro
del comune di Sant'Angelo dei Lombardi.

Esponiva l'attore che in dette circostanze di tempo e di luogo alla
guida della propria autovettura Fiat Punto tar.ta AW700WB
investiva un branco di cinghiali che aveva invaso
improvvisamente la sede stradale . Precisava che l'autovettura
aveva riportato danni alla parte anteriore per Euro 1.789,31
nonché di avere subito lesioni personali , quantificate in Euro
3.400,00 per le quali ricorreva ai sanitari dell'Ospedale di
S.Angelo dei Lombardi.

La Regione Campania , costituitasi in giudizio, eccepiva in via
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva
evidenziando che nel caso in questione la responsabilità
dell'accaduto era da attribuire alla Provincia di Avellino delegata
dalla L.157/92 alle funzioni amministrative non solo in materia di
caccia ma anche di protezione della fauna , residuando in capo
ad essa Regione solo le funzioni di programmazione e di
coordinamento al fine della pianificazione faunistico-venatoria. Nel
merito deduceva l'infondatezza della domanda.

La Provincia di Avellino , costituitasi in giudizio , in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda . Chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa , al fine di essere garantita in caso di soccombenza, della Faro Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a. presso la quale era assicurata .

La Faro Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a , regolarmente citata in giudizio, non provvedeva a costituirsi nei modi e nei termini di legge per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

Nel corso del giudizio veniva disposta l'acquisizione agli atti di causa della documentazione prodotta dalle parti.

La causa quindi, sulle conclusioni quali trascritte in epigrafe, veniva ritenuta in decisione all'udienza del giorno 24.06.2011.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va deciso sulle eccezioni sollevate dalla convenute in ordine alla carenza di legittimazione passiva.

Posto che la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 157/92 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa, delegando alla provincia le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

La disomogeneità e complessità della normativa statale e regionale in materia ha dato luogo a decisioni diverse e spesso contrastanti in ordine alla legittimazione passiva della regione o della provincia.

A risolvere il contrasto è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con sent. N. 21282 del 2007 ha definitivamente riconosciuto la responsabilità della regione per danni derivanti a persone e cose dalla fauna selvatica.

In tal senso anche Cass. Civ. Sez. III Sentenza n.8953 del 7 aprile 2008.

La Cassazione ha ritenuto che la L. 157/92 ha attribuito alle regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo , per cui compete ad essa l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose.

Di conseguenza la regione , in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Aderendo a tale orientamento , questo giudicante , rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in via preliminare dalla convenuta Regione Campania accogliendo quella sollevata dalla Provincia di Avellino.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

In ordine alla natura della responsabilità da attribuire alla Regione Campania , esclusa l'operatività dell'art.2052 c.c. , per i danni cagionati da animali selvatici trova applicazione il regime di responsabilità previsto dall'art.2043 c.c. secondo gli ordinari principi della tutela aquilana, fondata sul mancato rispetto del principio del *neminem laedere*.

In tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale la quale ha affermato che ai danni prodotti dalla fauna selvatica si applica il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.-

Nel caso in questione risultano sufficientemente provati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della responsabilità della Regione , ed in particolare è emerso dal rapporto dei carabinieri di Teora , intervenuti sul posto del sinistro, il nesso causale tra il danno in concreto verificatosi e l'omissione delle misure idonee ad evitarlo da parte dell'ente pubblico a cio' proposto.

D'altra parte la convenuta Regione non ha offerto prova alcuna in ordine all'adozione delle misure idonee ad evitare i danni attraverso la predisposizione di adeguate segnalazioni visive circa la presenza di selvaggina o di servizi di vigilanza o di recinzione del tratto di strada in questione.

L'attore ha pienamente provato la propria pretesa risarcitoria.

Le circostanze dedotte nell'atto di citazione introduttivo sono state confermate dal rapporto dei carabinieri di Teora che hanno confermato l'attraversamento della strada da parte del cinghiale , la cui carcassa era ancora sul margine destro della carreggiata , vicino all'autovettura dell'attore.

Ne consegue che la Regione Campania non avendo adottato , nel caso in questione, tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Relativamente al quantum :

i danni all'autovettura , sulla scorta del preventivo, delle foto e di quanto riferito dai carabinieri, vanno quantificati in Euro 1.400,00 , oltre agli interessi dalla domanda;nessuna somma può essere riconosciuta per l'IVA in mancanza di fattura e per sosta tecnica in mancanza di prova;

i danni per le lesioni , sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta in giudizio vanno equitativamente quantificati in Euro 1.768,40 di cui Euro 759,04 per danno biologico nella percentuale dell'1%, Euro 309,96 per gg. 7 di I.T.A. , Euro 332,10 per gg. 15 di I.T.P. al 50% , Euro 323,71 per danno morale ed Euro 43,59 per spese mediche documentate.

Il danno complessivo subito dall'attore Di Pietro Rocco va , quindi, determinato in Euro 3.168,40 .

Su tale importo vanno corrisposti gli interessi legali dalla domanda.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di Pietro Rocco nei confronti della Regione Campania e della Provincia di Avellino nonché della FARO Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a, così provvede :

-rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Regione Campania ;

-accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Provincia di Avellino;

-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto :

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 3.168,40 oltre agli interessi dalla domanda;

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1,394,00 di cui Euro 94,00 per spese, Euro 600,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge , con attribuzione al difensore antistatario.

Relativamente al quantum :

i danni all'autovettura , sulla scorta del preventivo, delle foto e di quanto riferito dai carabinieri, vanno quantificati in Euro 1.400,00 , oltre agli interessi dalla domanda;nessuna somma può essere riconosciuta per l'IVA in mancanza di fattura e per sosta tecnica in mancanza di prova;

i danni per le lesioni , sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta in giudizio vanno equitativamente quantificati in Euro 1.768,40 di cui Euro 759,04 per danno biologico nella percentuale dell'1%, Euro 309,96 per gg. 7 di I.T.A. , Euro 332,10 per gg. 15 di I.T.P. al 50% , Euro 323,71 per danno morale ed Euro 43,59 per spese mediche documentate.

Il danno complessivo subito dall'attore Di Pietro Rocco va , quindi, determinato in Euro 3.168,40 .

Su tale importo vanno corrisposti gli interessi legali dalla domanda.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di Pietro Rocco nei confronti della Regione Campania e della Provincia di Avellino nonché della FARO Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a, così provvede :

-rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Regione Campania ;

-accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Provincia di Avellino;

-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto :

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 3.168,40 oltre agli interessi dalla domanda;

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1,394,00 di cui Euro 94,00 per spese, Euro 600,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge , con attribuzione al difensore antistatario.

STUDIO LEGALE**Avv. IDA TOMASIELLO**

Via S. Francesco Saverio n.3 - 83100 Avellino

Piazza S. Rocco, 62- 83040 Morra De Sanctis (AV)

Via Avellola, 2 - 82010 Sant'Angelo a Cupolo (BN)

Tel.-fax 0825/24491 - 347/6793774

e-mail: idatomasiello@pec.it

COMPANIA
01
EB 2013
SMISTAMENTO POSTA
SEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81cc
6915/1101
Jung
NOTA**ATTO DI PRECETTO EX ART. 480 c.p.c.**

Il sig. **DI PIETRO ROCCO**, nato il 07.02.1971 in Morra de Sanctis (AV) e residente in Nusco (AV) alla Contrada Madonna delle Grazie n.7, C.F.: DPTRCC71B07F744A, rappresentato e difeso dall'Avv. Ida Tomasiello, del Foro di Benevento, C.F.: TMSDIA72H41D708J, giusta mandato a margine del presente atto, e con lui elettivamente domiciliato presso l'Avv. Massimiliano Caputo in Morra de Sanctis alla via Roma n.28, il quale Difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax "0825-24491", o all'indirizzo di posta elettronica "idatomasiello@pec.it",

Avv. IDA TOMASIELLO
Vi nomino e costituisco mio avvocato e procuratore per difendermi e rappresentarmi nella procedura di cui al presente atto, in ogni sua fase e grado, anche esecutivo, con le più ampie facoltà, ivi compresa quella di proporre domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi, di presentare atti riassuntivi, di transigere o conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e designare sostituti, con promessa di rato. Presto il consenso previamente edotto ex art.10 L. 675/96, al trattamento dei dati personali e/o della persona fisica e/o giuridica che rappresento. Eleggo domicilio con Voi presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano Caputo sito in Morra de Sanctis alla via Roma n.28

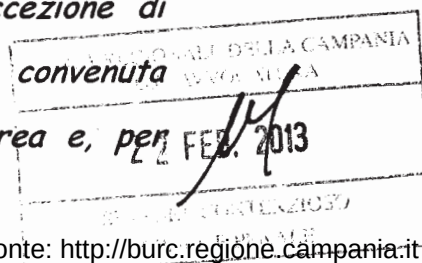
Rocco Di Pietro

premette

- a) Che con la sentenza n. 84/11, dep. il 28.07.2011, il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, in persona del dott. Nasti, si è così pronunciato nel giudizio contrassegnato con il n. di R.G. 64/10 che vedeva il sig. Rocco Di Pietro evocare in giudizio la Provincia di Avellino e la Regione Campania per il ristoro dei danni fisici e patrimoniali patiti a causa del sinistro con alcuni ungolati: "*rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Regione Campania; - accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Provincia di Avellino; - accoglie la domanda attorea e, per*

Per autentica

Ida Tomasiello



STUDIO LEGALE

Avv. IDA TOMASIELLO

Via S. Francesco Saverio n.3 - 83100 Avellino
P.zza S.Rocco, 62- 83040 Morra De Sanctis (AV)
Via Avellola, 2 - 82010 Sant'Angelo a Cupolo (BN)
Tel.-fax 0825/24491 - 347/6793774
e-mail: idatomasiello@pec.it

l'effetto: condanna la convenuta Regione Campania al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 3.168,40 oltre interessi dalla domanda; condanna la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.394,00 di cui Euro 94,00 per spese, Euro 600,00 per diritti ed Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario";

- b) Che, pertanto, attualmente il sig. Di Pietro Rocco è creditore nei confronti della Regione Campania della somma di € 3.168,40 oltre interessi dalla domanda;
- c) Che la sentenza n. 84/11, munita di formula esecutiva, è stata notificata in data 22.09.2011 e ricevuta in data 27.09.2011;
- d) Il termine di 120 giorni è pertanto ampiamente spirato;
- e) Già in data 24.02.2012, con ricezione 01.03.2012 e poi in data 28.09.2012 con ricezione del 02.10.2012, sono stati notificati atti di precetto rimasti, però, inevasi;

Tanto premesso, il sig. Di Pietro Rocco, *ut* sopra rapp.to, dom.to e difeso,

INTIMA E FA PRECETTO

alla Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., corrente in Napoli alla via S. Lucia n. 81, di pagare all'esponente, nel domicilio eletto, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto ed in virtù del titolo di cui innanzi, le seguenti somme:

€ 3.467,44 quale importo, comprensivo di interessi dalla domanda, di cui alla sent. 84/11 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi,

STUDIO LEGALE

Avv. IDA TOMASIELLO

Via S. Francesco Saverio n.3 - 83100 Avellino
P.zza S.Rocco, 62- 83040 Morra De Sanctis (AV)
Via Avellola, 2 - 82010 Sant'Angelo a Cupolo (BN)
Tel.-fax 0825/24491 - 347/6793774
e-mail: idatomasiello@pec.it

oltre diritti ed onorari del presente atto quantificati in € 135,84 così

distinti:

precetto:

scaglione da euro 0 a euro 5.000,00: Euro 100,00

Spese esenti:

Costo copie sentenza € 15,00

Costo notifica precetto € 15,00

CAP € 4,00

IVA € 21,84

Ritenuta d'acconto (a carico del debitore) € -20,00

TOTALE PRECETTO € 135,84

TOTALE COMPLESSIVO € 3.603,28

tanto premesso, l'istante risulta creditore della Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t. della somma di € 3.603,28 (tremilaseicentotre/28) s.e. e/o o., oltre interessi maturandi così come ingiunti ed alle spese successive occorrente da computarsi all'effettivo e definitivo soddisfo e con riserva di autonoma azione per il risarcimento di ulteriori danni.

Con espresso preavviso che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata, anche tramite pignoramento presso terzi.

Avellino - Sant'Angelo dei Lombardi (AV), 14.02.2013

Avv. Ida Tomasiello



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 30 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Parrella Andrea**, nato il 30.12.1987 ad Agropoli (SA) - C.F. **PRRNR87T30A091P** residente in Altavilla Silentina (SA) in via Quercia Grossa n. 11;

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 4.906,40= derivante da sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 263/2013.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione Parrella Andrea conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica. Il Giudice di Pace di Agropoli con sentenza n. 263/2013 ha accolto la domanda proposta e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso, con nota prot. n. 371330 del 30.05.2014, la sentenza n. 263/2013 del Giudice di Pace di Agropoli.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 263/2013.

Dettaglio debito

Sorta capitale	€	4.534,54
Interessi legali	€	371,86
Totale debito*	€	4.906,40

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 4.906,40=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 4.906,40=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 263/2013.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 31 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Avv. Maria Lusia Rizzo**, nata il 4.06.1962 a Vallo della Lucania (SA) - C.F. **RZZMLS62H44L628C**, e ivi domiciliata in Via M. De Laurentiis n. 3.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 951,60= derivante da sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 263/13.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione Parrella Andrea conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica. Il Giudice di Pace di Agropoli con sentenza n. 263/2013 ha accolto la domanda proposta e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso, con nota prot. n. 371330 del 30.05.2014, la sentenza n. 263/2013 del Giudice di Pace di Agropoli.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 263/13

Dettaglio debito

onorario sentenza	€ 750,00
CPA	€ 30,00
Iva	€ 171,60
Totale debito*	€ 951,60

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

L'importo complessivo così come da sentenza pari a € 1.903,20= è stato suddiviso per 2 per un totale da corrispondere all'avv. Maria Luisa Izzo di € 951,60= in quanto gli avvocati costituiti sono 2 e ciascuno fatturerà la metà dell'importo spettante secondo dispositivo di sentenza.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 951,60=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 951,60=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 263/2013.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 32 – DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Avv. Lucio Oricchio**, nato il 3.06.1973 a Vallo della Lucania (SA) - C.F. **RCCLCU73H03L628M**, e ivi domiciliato in Via M. De Laurentiis n. 3.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 951,60= derivante da sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 263/2013

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione Parrella Andrea conveniva in giudizio la Regione Campania per aver subito danni da fauna selvatica. Il Giudice di Pace di Agropoli con sentenza n. 263/2013 ha accolto la domanda proposta e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso, con nota prot. n. 371330 del 30.05.2014, la sentenza n. 263/2013 del Giudice di Pace di Agropoli.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 263/2013

Dettaglio debito

onorario sentenza	€ 750,00
CPA	€ 30,00
Iva	€ 171,60
Totale debito*	€ 951,60

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

L'importo complessivo così come da sentenza pari a € 1.903,20= è stato suddiviso per 2 per un totale da corrispondere all'avv. **Lucio Oricchio** di € 951,60= in quanto gli avvocati costituiti sono 2 e ciascuno fatturerà la metà dell'importo spettante secondo dispositivo di sentenza.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 951,60=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 951,60=

Allega la seguente documentazione:
Sentenza del Giudice di Pace di Agropoli n. 263/2013.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE 01

SENTENZA N° 263 ANNO 2013

Repubblica Italiana in nome del popolo italiano

- 2 MAG 2014

Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli

Il Giudice di Pace di Agropoli

avv. Giuseppe Baldo

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia iscritta al n. R.G.46\11

tra

Parrella Andrea, nato il 30\12\87 in Agropoli e residente in Casalvelino alla via Caselle, 16,
CF:PRRNDR87T30A091P, rapp.to e difeso dall' avv. Maria Lusia Rizzo e Lucio Oricchio, come
da mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, elett.te dom.to nel loro studio in Vallo
della Lucania alla via M. De Laurentis;

Contro

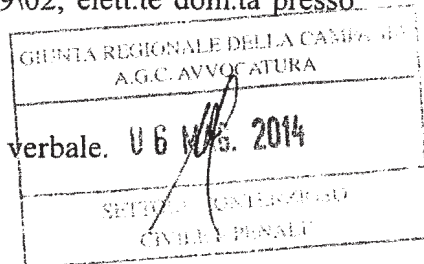
Provincia di Salerno, in persona del Presidente, rapp.to e difeso dall'avv. Giancarlo Mariniello, in
virtù di mandato in calce alla citazione notificata, elett.t dom.to nel suo studio in Napoli ala via
Carlo Poerio, 15;

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo Rispoli, in
virtù di procura generale alle liti per notar Cimino rep. 35093 del 17\9\02, elett.te dom.ta presso
l'avvocatura Regionale in Salerno; **convenuto chiamato in causa-**

All'udienza del 17\3\13 comparivano le parti che concludevano come da verbale. 06 MAG. 2014

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In via preliminare occorre decidere sulla legittimazione passiva tra i vari enti che sono intervenuti
nel presente giudizio. A parere di questo giudice l'ente legittimato passivo e che quindi deve subire
l'eventuali conseguenze relative al risarcimento dei danni è la Regione Campania. La legge
11\2\1992 n.157 ha infatti attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla
gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni programmatiche e
pianificazione al riguardo; compete ad esse l'obbligo di predisporre misure idonee ad evitare che



12/11

gli animali selvatici arrechino danni a persone e a cose, con la conseguenza che nell'ipotesi provocati da detta fauna, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, esse ne rispondono ex art.2043 cc.

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello stato, la L.11\2\1992 n. 157 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043cc dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione. (Cass. 13\12\1999 n. 13956).

Il giorno 15\6\10 alle ore 22,00 circa, il sig. Parrella Andrea alla guida della Fiat Punto tg. DN901EG, di sua proprietà, percorreva la SP 430, nel tratto Agropoli - Laureana; giunto al Km. 108+ 700, una pecora che sostava sul margine della strada, improvvisamente attraversava la sede stradale, proprio mentre sopraggiungeva l'autoveicolo condotto dall'attore che non riusciva ad evitare l'impatto e la scaraventava a circa dieci metri più avanti, uccidendola sul colpo. Il montone era privo di matricola auricolare e mancante di micro chip per cui non è stato possibile risalire al proprietario. La carcassa dopo l'ispezione del veterinari dell'ASL, il cui intervento fu richiesto dai Carabinieri di Vallo della Lucania presenti sul luogo del sinistro, veniva rimossa dalla ditta autorizzata "Ream Pelli" Sas di Riscinito Marco. Il sig. Parrella Andrea a causa del violento impatto accusava dolori alle gambe e al corpo e veniva accompagnato all'ospedale di Vallo della Lucania per gli opportuni accertamenti, dove gli veniva diagnosticato un trauma discorsivo rachide cervicale con 5 giorni di prognosi. L'autovettura riportava danni alla parte anteriore e la cofano, con rottura della mascherina, dei gruppi ottici e del paraurti. Il veicolo non era marciante ed è stato recuperato dal dalla ditta specializzata Europa, su richiesta del proprietario.

Tali circostanze sono state provate dai testi escussi e trovano conferma nel verbale redatto dai Carabinieri di Vallo della Lucania, nella documentazione sanitaria e foto in atti.

subiti dall'autoveicolo ammontano ad €. 4.138,54, come da fattura n.32 del 13\12\2011, emessa dall'autocarrozzeria Ferrazzano; a questa deve aggiungersi la somma di €. 96,00 occorsa per rimuovere l'auto, come da fattura n. 106 del 15\6\10, in atti. I danni subiti dall'autoveicolo ammontano in totale ad €. 4.234,54.

I danni per lesioni personali possono essere liquidate in via equitativa sulla scorta della documentazione sanitaria in €. 300,00.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando in ordine alla domanda presentata, respinta ogni altra eccezione:

dichiara la responsabilità della Regione Campania che non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni all'attore;

per l'effetto condanna Regione Campania, in persona del legale rapp.te pt., al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 4.234,54 per i danni subiti dall'auto dell'attore; €. 300,00 per le lesioni personali, in totale €. 4.534,54 per i danni subiti in seguito all'incidente, somma determinata in via equitativa, oltre interessi dalla domanda al saldo;

condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese legali che liquida in €. 1.500,00, oltre IVA e CNA, con attribuzione agli avvocati anticipanti.

Compensa per intero le spese tra le altre parti intervenute nel giudizio.

Agropoli, 27\5\13

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Lino Giuseppe)



Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Baldo

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 33 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Del Sesto Bruno**, nato il 10.04.1978 a Capua (CE) - C.F. **DLSBRN78D10B7150** e residente a Pietravairano (CE) in Piazza Bruno n. 5.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 1.471,16=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Capriati al Volturno n. 217/2014

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Del Sesto Bruno citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Capriati al Volturno con sentenza n.217/2014 ha accolto la domanda proposta da Del Sesto Bruno e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 618100 del 16/09/2015, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Capriati al Volturno n. 217/2014 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa dal sig. Del Sesto Bruno:

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Capriati al Volturno n. 217/2014.

Dettaglio debito

Sorta capitale	€	1.350,00
Interessi legali	€	121,16
Totale debito*	€	1.471,16

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.471,16=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.471,16=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Capriati al Volturno n. 217/2014.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 34 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Avv. Pietro Semola**, nato il 12.04.1978 a Santa Maria Capua Vetere (CE) - C.F. **SMLPTR75D12I234E**, e residente a Pietravairano 81040 (CE) alla via Cappella n. 5.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 1.333,25=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Capriati al Volturno n. 217/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Del Sesto Bruno citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Capriati al Volturno con sentenza n.217/2014 ha accolto la domanda proposta da Del Sesto Bruno e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 618100 del 16/09/2015, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Capriati al Volturno n. 217/2014 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa dal sig. Del Sesto Bruno:

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Capriati al Volturno n. 217/2014.

Dettaglio debito

onorario	€	850,00
Cna 4%	€	39,10
Spese generali	€	127,50
Spese esenti da sentenza	€	93,00
Iva 22%	€	223,65
Totale debito*	€	1.333,25

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.333,25=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

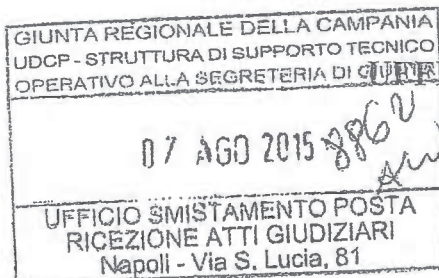
Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.333,25=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Capriati al Volturno n. 217/2014.

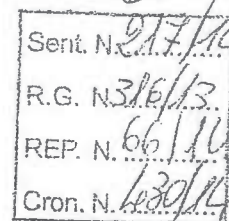
Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
CAPRIATI AL VOLTURNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di Pace di Capriati al Volturno avv. Antonio Zegretti ha pronunciato in data odierna la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al NRG 316/13 avente ad oggetto: "risarcimento danni"

TRA

Del Sesto Bruno rapp.to e difeso dall'avv. Pietro Semola ed entrambi domiciliati presso sig. Iacovone Giovanni Giuseppe in Capriati A Volturno (CE) alla Via Fonticelme n. 11.

E

Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Modesto Letizia ed entrambi dom.ti c/o STAP Ecologia Centro Direzionale Via Arena loc. san benedetto Caserta.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atti e verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Del Sesto Bruno quale proprietario dell'autovettura Fiat Marea Sw tg AR 916 KH conveniva in giudizio la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., al fine di conseguire previa declaratoria di responsabilità il risarcimento dei danni patiti alla propria autovettura a seguito al sinistro verificatosi in agro del Comune di Pietramelara (CE) in loc.tà Pantani in data 26/03/2010 alle ore 00:05 circa, quando l'autovettura Fiat Marea Sw tg AR 916 KH, mentre percorreva la S.S. 183 con dir. di marcia Pietravairano-Pietramelara all'altezza del Km. 2+100 veniva in collisione con un cinghiale di grosse dimensioni che sbucava all'improvviso da una siepe.

REGIONE CAMPANIA

12,38

Prot. 2015. 0562985 12/08/2015

Mitt. : GIUDICE PACE DI CAPRIATI AL VO...

Ass. : Avvocatura Regionale



10 AGO 2015

Intervenivano i Carabinieri della Stazione di Pietramelara "Legione Carabinieri Campania" che redigevano accurato rapporto.

Il sig. Del Sesto Bruno subiva danni alla propria autovettura per complessivi € 2.298,42 come da preventivo di riparazione depositato in giudizio.

Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto che eccepiva l'incompetenza territoriale e concludeva per il rigetto della domanda attorea per la carenza di legittimazione passiva nonché per infondatezza della stessa con vittoria di spese di giudizio.

Veniva espletata l'attività istruttoria con l'acquisizione del rapporto redatto dai Carabinieri di Pietramelara e sulle conclusioni avanzate dalle parti costituite nei propri atti e verbali la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea proposta dal Sig. Del Sesto Bruno risulta fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.

In via preliminare ed in ordine alla legittimazione delle parti ed alla proponibilità della domanda va rilevato come queste emergano dagli atti di causa.

In merito alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, questo giudice rileva dagli atti di causa che già nell'atto di citazione l'attore eleggeva domicilio in Capriati A Volturno quale Foro del Consumatore.

Per quanto concerne la prova del danno questa è data dal deposito del preventivo di riparazione per € 2.298,42 e dai rilievi fotografici del veicolo attoreo depositati in atti.

La domanda merita accoglimento in quanto dal rapporto depositato in atti dei Carabinieri di Pietramelara emerge la conferma del fatto e della dinamica del sinistro nonché l'impossibilità del conducente il veicolo attoreo di evitare il verificarsi dell'urto poiché è il cinghiale che è entrato in collisione con l'autovettura.

La responsabilità nella verifica del sinistro va attribuita ex art. 2043 c.c. all'Ente convenuto Regione Campania non avendo dato prova di aver messo in atto tutte quelle misure necessarie ed idonee a porre rimedio, evitare o scongiurare danni provocati dalla fauna selvatica. Infatti, la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e, quindi, sono le regioni che devono mettere in atto tutte quelle misure idonee ad evitare danni provocati da animali selvatici ed, in difetto, come nel caso di specie ne rispondono ai sensi dell'art. 2043 c.c..

Pertanto tenuto conto degli atti di causa, delle prove fornite dall'attore e dell'assenza di prove di parte convenuta si ritiene che la domanda vada accolta.

In ordine al quantum debetur dal rapporto dei Carabinieri depositato come il preventivo ed i rilievi fotografici vi è prova del danno al veicolo attoreo, e pertanto lo stesso va liquidato in complessivi € 1.350,00 tenuto conto dell'anno di costruzione dell'autovettura.

Spese e competenze di causa secondo il principio della soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Capriati al Volturno avv. Antonio Zegretti, così definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:

- 1) Accoglie la domanda attorea così come in motivazione, proposta dal sig. Del Sesto Bruno, dichiarando la responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro per cui è causa ;
- 2) e per l'effetto condanna la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale, p.-t., - c. f. 80011990639, al pagamento in favore dell'attore sig. Del Sesto Bruno della somma di € 1.350,00 oltre interessi legali fin dal dì del sinistro;
- 3) condanna, altresì, la convenuta Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale, p.-t., - c. f. 80011990639 alla refusione delle spese e competenze di causa che liquida secondo il d.m. 140/12 in complessivi € 943,00 di cui € 850,00 per compensi ed € 93,00 per spese oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15% con attribuzione all'avv. Pietro Semola procuratore anticipatario.

Sentenza esecutiva Ex legge

Così deciso in Capriati al Volturno,

Ufficio del Giudice di Pace di S. Maria C. V.
Depositato in cancelleria
S. Maria C. V. 23 SET 2014
IL TRIBUNARIO DIRIGENTE
(G. Magliocco)

Il Giudice
Avv. Antonio Zegretti

PROPOSTO APPELLO
IL 17/01/2015

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE S. MARIA CAPUA VETERE

DELLA PARTE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, di P.M. di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali delle Forze Pubbliche di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

È copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta del Sig. Avv. P. Senuola

Il Funzionario Dirigente
P.to Giorgio Magliocca

È copia autentica per la notifica.

S. Maria C.V. 26 GIU 2015

Il Funzionario Dirigente
Giorgio Magliocca

81040 Pietravairano (CE)
tel./fax 0823/984868 – cell. 3299684699
e-mail: pietrosemola@alice.it
P.E.C.: pietrosemola@legalmail.it

Io sottoscritto **Avv. Pietro Semola** in base alla legge N. 53/1994 ed in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Santa Maria Capua Vetere (CE) rilasciata in data 29/10/2014, ho notificato per conto del Sig. **DEL SESTO Bruno** (C.F.: DLS BRN 78D10 B715O) la su estesa **sentenza di condanna N. 217/14** emessa dall'Ufficio Giudiziario del Giudice di Pace di Capriati A Volturno (CE) nel procedimento iscritti al N.R.G. 316/13 e munito della formula esecutiva a:

- 1) **REGIONE CAMPANIA** (C.F.: 80011990639), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, L.R. della stessa, elettivamente domiciliato ex lege presso la sede della stessa alla **Via S. Lucia, n. 81 - 80132 - NAPOLI (NA)**, previa iscrizione al nr. 06 del mio registro cronologico ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con **Racc. A.R. nr. 76657679666-3** spedita dall'Ufficio Postale di Borgo S. Antonio Abate (CE) ed in data corrispondente a quella del timbro postale.

1699

234E

Per conformità



AVV. PIETRO SEMOLA

IO LEC
TRO S
Castrillo,
Pietravairano
1868 Cell
pietrosemola@
C.F. SMLP

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 35 - 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Rotonda Angiolina**, nata a Conza della Campania (AV) il 18.06.1951 C.F. **RTNNLN511158C976V** e residente in Conza della Campania (AV) in C.da Laghi.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 4.946,60=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 47/2015

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione la sig.ra Rotonda Angiolina citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi con sentenza n.47/2015 ha accolto la domanda proposta da Rotonda Angiolina e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 612631 del 15.09.2015, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 47/2015 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 47/2015

Dettaglio debito

Risarcimento danni

Sorta capitale € 3.289,13

Interessi legali € 92,27

€ 3.381,40

Spese legali

Onorario € 1.200,00

Spese Generali € 180,00

Spese non esenti € 125,00

Cassa avvocati (4%) € 60,20

€ 1.565,20

Totale debito* € 4.946,60 € 4.946,60

Operazione non soggetta ad IVA

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 4.946,60=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 4.946,60=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 47/2015

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
S. ANGELO DEI LOMBARDIREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. n.	171	14
SENT. n.	47	15
D.I. n.		
Cau. n.	141	15
REP. n.	30	15

L'ufficio del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi , in persona dell'avv. Gerardo ROSA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Causa civile iscritta al n. 171/14 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014, avente ad oggetto: risarcimento danni, ritenuta in decisione all'udienza del 30/01/2014 e vertente

TRA

ROTONDA Angiolina C.F. RTNNLN51H58C976V, rapp.ta e dif.sa dall'avv. Fiorita Lombardi (C.F. LMBFRT78L64A509W), ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Montemiletto (Av) alla Via Piescolosasso n. 1, giusta procura a margine dell'atto di citazione

Attrice

Amministrazione provinciale di Avellino (P.Iva 80000190647) in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Gennaro GALIETTA, (C.F. GLTGNR66M15A509O) e Oscar Mercolino (C.F. MRCSCR67R30E487W) e dom.ta presso il Centro Impiego di S.Angelo dei Lombardi alla via Boschetto, 1, giusta procura a margine della comparsa di risposta .

Convenuta

e

Regione Campania (C.F. 80011990639) in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv.to Anna Carbone (C.F. CRBNNA64L50A509O) dell'Avvocatura Regionale, dom.ta presso il Palazzo della Regione con sede in S.Angelo dei Lombardi c/o STAP Foreste, Via Petrile, giusta procura generale ad lites del 24/09/02 Rep. N. 35093 .

Convenuta

Il Giudice di Pace
Avv. Gerardo ROSA

Conclusioni delle parti:

per l'attrice:

- "accertare e dichiarare che i gravi danni occorsi al vigneto di proprietà dell'attrice sono stati provocati dai cinghiali in genere dalla fauna selvatica ;
 - Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art 2043 e/o 2052 c.c., nonché ex legge regionale 10.04.1996 n. 8 ;
 - per l'effetto condannare L'Amministrazione Regionale e L'Amministrazione Provinciale in persona dei loro legali rapp.ti p.t., ognuno per le proprie responsabilità, se del caso con il vincolo solidale tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad € 3.289,13, per così come determinata dalla C.T.P. in atti, o in quella somma maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria espletata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- Il tutto, sempre e comunque nell'ambito della competenza ratione valoris del Giudice Adito;
- con vittoria di spese e competenze di lite".

Per la Convenuta Amministrazione provinciale di Avellino:

Nel merito ed in via Preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione Provinciale di Avellino per essere unica legittimata la Regione Campania;

Subordinatamente, nel merito, dichiarare l'infondatezza della domanda proposta dall'attrice e conseguentemente disporre l'integrale rigetto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

Per la Convenuta Regione Campania :

- In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e conseguentemente estrometterla dal presente giudizio, essendo la Provincia di Avellino l'unica legittimata in suddetta materia;
- in subordinato, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata;
- in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante voglia ritenere passivamente legittimata la Regione Campania in relazione al presente giudizio, accogliere l'azione di rivalsa proposta e condannare l'Amministrazione

Provinciale di Avellino, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della Regione Campania dell'importo che si riterrà dovuto all'attrice;

- con vittoria di spese e competenze di lite".

FATTO E DIRITTO

Con atto due atti di citazione notificati in data 21/07/2014 e 22/07/2014 , ROTONDA Angiolina esponeva che:

- l'istante, è affittuaria di un fondo rustico sito nel Comune di Conza della Campania (Av), località Laghi, in catasto al foglio di mappa n. 33, p.lla 45 e 86, di Ha 8.91.97, coltivato a grano duro e grano tenero;
- nei giorni 29 e 30 Giugno 2013, la coltura (50% circa) veniva gravemente devastata e danneggiata dai cinghiali;
- in data 04.07.2013, mediante lettera, depositata a [redacted] ani, seguiva formale richiesta di risarcimento danni, pari ad € 3.289,13, come da perizia di stima a firma del Geom. Dente Giovanni, nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, che risultava vana .

Si costituivano le convenute Amministrazione Provinciale di Avellino [redacted] e Regione Campania.

Le convenute entrambe eccepivano la carenza di legittimazione passiva e conseguentemente chiedevano l'estromissione dal presente giudizio, l'Amministrazione Provinciale per essere legittimata passivamente la Regione, la Regione per essere legittimata passivamente la Provincia;

la Regione Campania spiegava domanda riconvenzionale, in caso di accoglimento della legittimazione passiva, per poter esperire azione di rivalsa nei confronti della Provincia;

resistevano alle avverse pretese in merito, contestavano in fatto e in diritto le circostanze addotte dall'attrice e chiedevano il rigetto della domanda ex adverso formulata perché inammissibile, improponibile e comunque infondata.

Quindi, entrambe le convenute, concludevano e chiedevano la condanna alle spese e competenze di lite .

Svoltasi l'istruttoria, con l'audizione dei testi di parte attrice, acquisita la documentazione prodotta, e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva riservata in decisione.

La domanda è fondata e va accolta.

Nel merito è pacifico e provato agli atti che la parte attrice abbia subito un danno sul proprio fondo e che tale danno sia derivato da cinghiali.

Attendibile a giudizio di questo ufficio giudiziario, è risultato il teste MASINI Antonio Costantino, ammissibile in quanto privo di alcun interesse atto a legittimare la sua partecipazione al giudizio, che ha confermato l'accaduto in ogni sua parte.

All'udienza del 12/12/2014, il MASINI, senza alcuna discrasia, confermava le circostanze indicate nell'atto di citazione e, dichiarava, " *Confermo che in data 02.07.2013 mi sono recato presso il terreno coltivato dalla Sig.ra Rotonda Angiolina sito in Conza della Campania, esattamente in C.da Fogli sul quale insiste una coltivazione di grano duro e tenero. Preciso che detta coltivazione era per due terzi devastata e gravemente danneggiata dai cinghiali. Tanto posso dire che si trattava di cinghiali in quanto recatomi sul posto ho visto orme ed escrementi riconducibili ai cinghiali, preciso ancora di aver visto nei giorni successivi detti cinghiali pascolare sui terreni oggetto di causa* ".

Dichiarava di essere vicesindaco di Conza della Campania e di aver, mediante Delibera del 10.07.2014 n. 11, e dietro istanza dei cittadini, inoltrato formale richiesta all'Amministrazione Provinciale di Avellino per un intervento teso ad ottenere il contenimento del numero dei cinghiali.

Infine, precisava che i cinghiali, in detto territorio, sono sempre più numerosi e che gli Enti Convenuti non hanno mai predisposto delle cacce mirate o delle catture al fine di ridurre l'alto numero dei cinghiali.

Circostanze confermate sia dall'altra teste Petroccino Antonia sia dal tecnico di parte, Dente Giovanni, che sopraggiunto nell'immediatezza dei fatti, poiché chiamato dalla ROTONDA, redigeva apposita perizia, depositata agli atti.

È altrettanto provato agli atti che la parte attrice abbia fatto richiesta di risarcimento danni, nei termini di cui all'art. 26 delle L.R. (ved. Missiva del 04/07/2013).

Si osserva, in primo luogo, che la responsabilità generale della Regione, per i danni prodotti dagli animali selvatici, e fra essi i cinghiali, viene essenzialmente affermata sulla scorta di quanto previsto, all'interno della Legge 157, dal 3° comma dell'art. 1 ("le Regioni provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica"), dal 2° comma dell'art. 19 ("le Regioni...provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia") e dagli artt. 10 e 26 (i quali prevedono l'istituzione di un fondo regionale destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed ai

manufatti rurali), indirizzo confermato anche da recenti pronunce della Corte di Cassazione (si veda, *ex multis*, Cass. Civ. Sez. III, 12 agosto 1991, n. 8788).

La stessa Legge 157, poi, stabilisce che le Province esercitano i compiti amministrativi relativi alla protezione della fauna, mentre, a norma dell'art. 19 del nuovo testo unico delle Leggi sulle autonomie locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta alle Province la protezione della flora e della fauna.

Però, mentre le norme dalle quali ricavare la responsabilità della Regione sono di origine statale, quelle da interpretare ai fini dell'affermazione di responsabilità della Provincia possono essere contenute sia in Leggi statali che regionali, cosicché l'analisi giuridica non può essere condotta con uniformità rispetto al territorio nazionale, essendo necessariamente influenzata dai modi con cui le singole regioni hanno, o non hanno, regolamentato la materia.

In ogni caso, anche all'interno delle medesime regioni è possibile rilevare differenti prassi applicative in materia.

Nella fattispecie, l'art. 26 L.R. Campania n. 8 del 1996 attribuisce alle Amministrazioni Provinciali i compiti di accertamento e liquidazione dei danni, attraverso l'utilizzazione di fondi stanziati dalla Regione con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio.

Pertanto, l'adito giudicante ritiene che se ed in quanto sussiste responsabilità, la Regione Campania e la Provincia di Avellino sono tenute in solido al risarcimento dei danni arrecati a terzi dalla fauna selvatica; infatti, la condotta colposa della Provincia e della Regione Campania va ricondotta alla mala gestio della fauna selvatica.

La prima, non solo per non aver mai proceduto agli accertamenti dovuti, e liquidazione dei danni come previsto dalla succitata norma regionale, ma anche di non aver provveduto ad una corretta attuazione delle norme regionali relative alla gestione e tutela della fauna selvatica, per non aver esercitato il suo potere di controllo sulla riproduzione dei cinghiali, dato l'elevato numero degli stessi presenti sul territorio, così come provato e denunciato a mezzo delibera dal Comune di Conza della Campania. (ved. delibera del 10.07.2014 del Comune di Conza).

La seconda, per non aver esercitato un potere di orientamento di controllo e sostitutivo per la migliore gestione della fauna selvatica per così come previsto e disciplinato dell'art. 10 comma 10, della Legge n. 157/1992 e dagli statuti regionali.

D'altronde entrambe le convenute riconoscono esplicitamente il risarcimento danni nei confronti del conduttore del fondo che ha subito danni da fauna selvatica (ved.

Comparsa di Risposte), ma che entrambe eccepiscono la legittimazione passiva dal presente giudizio.

In conclusione, il difetto di legittimazione passiva, sollevata dalle convenute, va rigettato; la Provincia e la Regione vanno ritenute responsabili in solido per i danni arrecati all'attrice, il cui ammontare è provato dalla perizia in atti, corredata da rilievi fotografici e confermata in giudizio dal tecnico Geom. Dente Giovanni.

Nella perizia, confermata all'udienza del 12.12.2014, si evince che il danno sofferto dall'attrice è di Euro 3.289,13, ed è da imputarsi ai cinghiali.

Sull'importo da risarcire decorrono gli interessi legali dalla data della messa in mora.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

In persona del Giudice di Pace dell'Ufficio di S. Angelo dei Lombardi Avv. Gerardo ROSA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con due atti di citazione, notificati in data 21/07/2014 e 22/07/2014, da ROTONDA Angiolina nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino e Regione Campania in persona dei loro legali rapp.ti p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara L'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei loro legali rapp.ti p.t., responsabili in solido dei danni subiti dall'attrice a causa della fauna selvatica;
- condanna L'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei loro legali rapp.ti p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice ROTONDA Angiolina della somma di Euro 3.289,13, oltre agli interessi legali dalla messa in mora (04.07.2013);
- condanna L'Amministrazione Provinciale di Avellino e la Regione Campania, in persona dei loro legali rapp.ti p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice ROTONDA Angiolina delle spese processuali che liquida, per la fase studio € 300,00, per la fase introduttiva € 200,00, per la fase istruttoria € 300,00, per la fase decisoria € 400,00 e per spese non esenti € 125,00, oltre accessori come per legge se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, e successive occorrente;

la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in S. Angelo dei Lombardi il 03/03/2015

PER COPIA CONFORME
10 APR. 2015
S. Angelo dei Lomb.
Il Funzionario Giudiziario
Angiolina A. PUCCI

Il Giudice di Pace
Avv. Gerardo ROSA

Deposito in Cancelleria, oggi
17 MAR. 2015
Il Cancelleriere
Il Funzionario Giudiziario
Angiolina A. PUCCI

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 36 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: Vena Remo nato a Nettuno (RM) il 3.05.1964, - C.F. **VNERME64E03F880J** e residente in Castelvetro (AV) alla via Orticella n. 64.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 3.262.07=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1493/2015.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Vena Remo citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Avellino con sentenza n.1493/2015 ha accolto la domanda proposta da Vena Remo e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 645668 del 29.09.2015, ha trasmesso:

- la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1493/2015 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa da Veno Remo;
- il decreto di liquidazione CTU n. 1866/2014 a favore di Gisi Renato.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'Istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Avellino n. 1493/2015.

Dettaglio debito

importo	€	2.657,43
IVA riconosciuta in sentenza	€	584,64
Totale debito*	€	3.262,07

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 3.262,07=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 3.262,07=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Avellino n. 1493/2015.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 37 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: CTU **Di Gisi Renato**, nato ad Atripalda (AV) l'11.11.1950 - C.F. **DGSRNT50S11A489P** e residente in Atripalda (AV) alla via San Giacomo n. 37.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 350,00=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1493/2015 e decreto di liquidazione CTU n. 1866/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Vena Remo citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Avellino con sentenza n.1493/15 ha accolto la domanda proposta da Vena Remo e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 645668 del 29.09.2015, ha trasmesso:

- la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1493/2015 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa da Veno Remo;
- il decreto di liquidazione CTU n. 1866/2014 a favore di Gisi Renato.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'Istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Avellino n. 1493/2015 e decreto di liquidazione CTU n. 1866/2014.

Dettaglio debito

Compenso CTU	€	350,00
Totale debito*	€	350,00

Fattura emessa ai sensi del dpr 633/72 art 5

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 350,00=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 350,00=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Avellino n. 1493/2015 e decreto di liquidazione CTU n. 1866/2014.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 38 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: Avv. **D'Agostino Giuseppe** nato a Castelvete (AV) l'1.02.1964 - C.F. **DGSGPP64B01C283M** e residente in Castelvete (AV) alla via Roma n. 72.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 2.382,37=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1493/2015.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Vena Remo citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Avellino con sentenza n.1493/15 ha accolto la domanda proposta da Vena Remo e, per l'effetto, condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 645668 del 29.09.2015, ha trasmesso:

- la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1493/2015 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa da Veno Remo;
- il decreto di liquidazione CTU n. 1866/2014 a favore di Gisi Renato.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'Istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Avellino n. 1493/2015.

Dettaglio debito

onorario	€	1.532,00
Spese generali	€	229,80
Cna 4%	€	70,47
Spese esenti	€	147,00
Iva 22%	€	403,10
Totale debito*	€	2.382,37

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 2.382,37=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.382,37=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Avellino n. 1493/2015.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Avellino, Avv. Lelio Gargia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1866/2014 R.G. riservata per la decisione all'udienza del
23.07.2015

t r a

Vena Remo rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di
citazione, dall'Avv. Giuseppe D'Agostino;

ATTORE

e

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura
generale alle liti per Notar Stefano Cimmino di Napoli del 17.09.02 Rep. 35093,
dall'Avv. Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale, elett.te domiciliata in
Avellino-Collina Liguorini- presso CO.RE.CO.;

CONVENUTA

nonché

Provincia di Avellino, in persona del Presidente e Legale Rapp.te p.t., con sede in
Avellino-Piazza Liberta- rappresentata e difesa, giusta procura a margine della
comparsa di costituzione dagli Avv.ti Gennaro Galiotta e Oscar Mercolino;

CONVENUTA

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0639430 25/09/2015 10,27
Mitt. : VENA REMO
Ass. : Avvocatura Regionale



Conclusioni: come da comparse depositate e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Vena Remo evocava in giudizio la Regione Campania e la Provincia di Avellino per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito della violenta collisione, occorsa in data 28.10.2012, alle ore 19,15 sulla SP Ofantina, in agro del Comune di Chiusano di San Domenico, tra la propria autovettura, Ford Galaxi 1,9 TDI targata DD 872EY, e un cinghiale che improvvisamente si immetteva sulla carreggiata.

Deduceva, al riguardo, che la responsabilità del sinistro era della Regione, quale Ente deputato, ex lege, alla gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, e della Provincia, in qualità di proprietaria della strada.

Si costituiva la Regione Campania eccependo la carenza di legittimazione passiva per essere legittimata passivamente la Provincia; resisteva alle avverse pretese in merito, contestava in fatto e in diritto le circostanze dedotte dall'attore e chiedeva il rigetto della domanda ex adverso formulata perché inammissibile, improponibile, infondata e comunque non provata.

Si costituiva, altresì, la Provincia di Avellino ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere responsabile la Regione Campania; contestava la fondatezza della domanda e deduceva il concorso di colpa del danneggiato.

Terminata la fase istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'assunzione delle prove, precisate le conclusioni, all'udienza del 23.07.2015 la causa è stata riservata per la decisione.

Motivi della decisione

Per consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. nn. 3384/2015;



4806 del 26.02.2013; 5202 del 21.02.2011; Ord. 12.3.2010 n. 6129) deve ritenersi che *“sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge regionale Campania n. 8 del 1996 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9 comma 1)”*.

Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

Orbene dall'esame delle delibere e dei documenti, prodotti dalla difesa dell'Ente regionale convenuto a sostegno della eccepita carenza di legittimazione passiva, emerge che la Regione Campania ha solo attribuito alle Province funzioni amministrative e compiti di installazione, nei siti a rischio, di protezioni e/o segnalazioni della presenza di animali selvatici, avvalendosi di apposito fondo regionale, senza alcuna delega in materia di gestione della fauna selvatica.

Ciò posto, in conformità ai principi dettati dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario, deve ritenersi che il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052

c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., e che costituisce corretta applicazione della regola di cui al citato articolo l'individuazione nella stessa Regione del soggetto correlativamente gravato dell'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi.

Acclarata, pertanto, la responsabilità esclusiva della Regione Campania, ne consegue l'accoglimento della domanda proposta nei confronti della Regione ed il rigetto della domanda nei confronti della Provincia di Avellino, essendo quest'ultima solo proprietaria della strada, senza alcuna competenza in materia di fauna selvatica.

Dalla espletata istruttoria risulta provata la dinamica dei fatti descritti nell'atto introduttivo.

Infatti, dalla documentazione esibita (foto del luogo dell'incidente e rapporto Carabinieri di Paternopoli) e dalla istruttoria espletata (dichiarazioni dei testi Caroletti Maurizio e Vena Antonio) è emerso che l'autovettura attorea la sera del 28.10.2012, intorno alle ore 19,15, nel mentre percorreva ad andatura moderata la strada provinciale Ofantina, con direzione di marcia Avellino-Castelvetere, in agro del Comune di Chiusano di San Domenico, al termine di una curva sinistrorsa, collideva contro un cinghiale che fuoriuscendo dalla folta vegetazione si immetteva improvvisamente sulla carreggiata percorsa dall'auto, senza possibilità alcuna per il conducente di frenare o di evitare l'ostacolo.

La ricostruzione delle modalità del sinistro esclude qualsiasi corresponsabilità del conducente.



In ordine all'ammontare dei danni soccorre la relazione del c.t.u, p.i. Renato Di Gisi, che immune da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti, ha accertato che la natura dei danni subiti dall'autovettura Ford Galaxy tg. DD872EY sono coerenti con la dinamica dell'incidente descritta dall'attore e che il costo per il ripristino dell'autovettura ammonta a € 2.657,43 oltre iva.

Consegue che la Regione Campania va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.657,43 oltre iva.

Le spese di giudizio tra l'attore e la Regione Campania seguono il criterio della soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di quest'ultima.

Le spese tra l'attore e la Provincia di Avellino vengono compensate in ragione della controvertibilità della individuazione del legittimato passivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando,

disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda nei confronti della Provincia di Avellino;
- 2) Compensa le spese di giudizio tra l'attore e la Provincia di Avellino;
- 3) Accoglie la domanda nei confronti della Regione Campania e per l'effetto condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore dell'attore della somma di € € 2.657,43 oltre iva;
- 4) Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi € 1.532,00 di cui € 147,00 per spese ed il resto per co  enso professionale oltre iva, cpa e spese generali con attribuzione all'Avv. Giuseppe D'Agostino antistario;

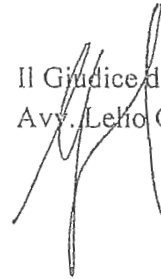


5) Pone definitivamente a carico della Regione Campania le spese di c.t.u.

Avellino, 10 agosto 2015



Il Giudice di Pace
Avv. Leho Gargia



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

oggi 17





UFFICIO GIUDICE DI PACE DI AVELLINO

Page 1 of 2

Sezione 1 via S. Mancini, 6 - <http://gdp.giustizia.it>

Numero di ruolo generale: 1866/2014

Il Giudice : **GARGIA LELIO**

Data prossima udienza: 23/07/2015 09:30

DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa promossa da:

Istante Principale

VENA REMO

Difeso da:

GIUSEPPE D'AGOSTINO

Controparte Principale

PROVINCIA DI AVELLINO

Difeso da:

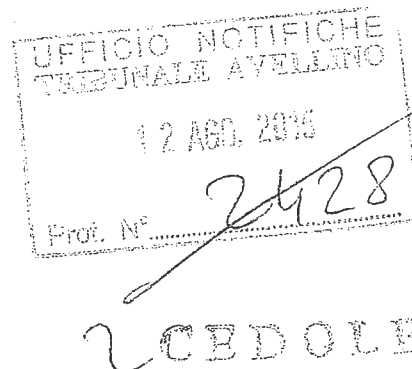
GENNARO GALIETTA

Convenuto Secondario

REGIONE CAMPANIA

Difeso da:

MARIA FILOMENA LUONGO



OGGETTO: Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C. SI COMUNICA CHE IL
GIUDICE

NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 01/07/2015 , HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE

DECRETO

IL GIUDICE

GARGIA LELIO

LIQUIDA

AL C.T.U. DI GISI RENATO
VIA SAN GIACOMO 37 - ATRIPALDA

PER:

1) N. VACAZIONI LA SOMMA DI EURC

2) ONORARI EURO

CALCOLATO A % SUL VALORE DI

3) SPESE ESENTI EURO

SPESE SOGGETTE AD IVA

E COSI' UN TOTALE DI EURO **350,00**

+ I.V.A., DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO DI EURC

SE VERSATO, PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO D

parte attrice

SI NOTIFICHI A:

C.T.U.  GISI RENATO

VIA SAN GIACOMO 37 - ATRIPALDA

Avv. GIUSEPPE D'AGOSTINO
VIA ROMA N. 72
83040 CASTELVETERE SUL CALORE

Avv. GENNARO GALIETTA
PIAZZA LIBERTA' PALAZZO CARACCIOLC
83100 AVELLINO

Avv. MARIA FILOMENA LUONGO
C/O CO.RE.CO. COLLINA LIGUORINI
83100 AVELLINO

Avellino 01/07/2015

IL CANCELLIERE

FERMINO DI LEO

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 39 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Chirichiello Michele** nato a Vallata (AV) il 6.09.1964 - C.F. **CHRMHL64P46L589U** e residente in Vallata (AV) alla via S. Giorgio di Sotto n. 39.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di € **2.914,41**= derivante da sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 83/2012 e sentenza del Tribunale di Avellino n. 109/2015.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Chirichiello Michele citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi con sentenza n. 83/2012 accoglieva la domanda proposta da Chirichiello Michele. Avverso tale sentenza la Regione Campania proponeva appello. Con sentenza n. 109/15 il Tribunale di Avellino rigettava l'appello proposto dalla Regione Campania e, per l'effetto, condannava la Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa da Chirichiello Michele.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 366347 del 27.5.2015, la sentenza del Tribunale di Avellino n. 109/2015 con cui la Regione Campania è stata condannata;
- con con nota prot. n. 830213 del 1/12/2015, la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 83/2012 nonché gli atti di precetto ad istanza del sig. Chirichiello Michele e dell'avv. Davide Polito.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'Istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 83/2012.

Sentenza Tribunale di Avellino n. 109/2015.

Dettaglio debito

Importo	€	2.500,00
Interessi	€	211,41
Registrazione sentenza	€	203,00
Totale debito*	€	2.914,41

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 2.914,41=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.914,41=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 83/2012.

Sentenza Tribunale di Avellino n. 109/2015.

Modello F23 – registrazione sentenza.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 40 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **avv. Davide Polito** nato ad Ariano Irpino (AV) il 19.11.1968 - C.F. **PLTDVD68S19A399I** e residente ad Ariano Irpino (AV) in via Valleduogo n. 6/B.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di € 3.827,31 derivante da sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 83/2012 e da sentenza Tribunale di Avellino n.109/2015.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio

Con atto di citazione il sig. Chirichiello Michele citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi con sentenza n. 83/2012 accoglieva la domanda proposta da Chirichiello Michele. Avverso tale sentenza la Regione Campania proponeva appello. Con sentenza n. 109/15 il Tribunale di Avellino rigettava l'appello proposto dalla Regione Campania e, per l'effetto, condannava la Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa da Chirichiello Michele.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 366347 del 27.5.2015, la sentenza del Tribunale di Avellino n. 109/2015 con cui la Regione Campania è stata condannata;
- con con nota prot. n. 830213 del 1/12/2015, la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 83/2012 nonché gli atti di precetto ad istanza del sig. Chirichiello Michele e dell'avv. Davide Polito.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'Istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 83/2012.

Sentenza Tribunale di Avellino n. 109/2015.

Dettaglio debito

onorario	€ 2.500,00
Spese generali	€ 375,00
Spese non esenti	€ 141,48
CPA	€ 120,66
IVA	€ 690,17
Totale debito*	€ 3.827,31

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Nello specifico il debito complessivo di € 3.827,31 scaturisce da quanto disposto dalla sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi e dalla sentenza Tribunale di Avellino n. 109/15 nonché dagli atti di precetto ad istanza del sig. Chirichiello Michele e dell'avv. Davide Polito regolarmente notificati.

Il totale di € 3.827,31 è, pertanto, ripartito come segue:

onorario sentenza n. 83/12	€ 1.300,00	
Spese generali	€ 195,00	
Spese non esenti	€ 99,00	
CPA	€ 63,76	
IVA	€ 364,71	
Subtotale sentenza n. 83/12		€ 2.022,47
onorario sentenza n. 109/15	€ 1.000,00	
Spese generali	€ 150,00	
CPA	€ 46,00	
IVA	€ 263,12	
Subtotale sentenza appello n. 109/15		€ 1.459,12
Atti di precetto	€ 200,00	
Spese generali precetti	€ 30,00	
Spese notifica precetti	€ 42,48	
CPA	€ 10,90	
IVA	€ 62,34	
Subtotale precetti		€ 345,72
Totale debito	€ 3.827,31	€ 3.827,31

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 3.827,31=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 3.827,31=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 83/2012.

Sentenza Tribunale di Avellino n. 109/2015.

Atti di precetto.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S.ANGELO DEI LOMBARDI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S.Angelo dei Lombardi avv. Antonio Nasti ha pronunciato la seguente

R.G. n.	160/10
SENT. n.	83/12
D.I. n.	/
V.C. n.	/
REP. n.	45/12

CROD. 208/12

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 160/2010 R.G. di questo Ufficio promossa

D A

Chirichiepp Michele n. 06.09.1964, codice fiscale CHRMHL64P46L589Y, rapp.to e difeso dall'avv. Davide Polito, per mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo, entrambi elettivamente dom.ti in Lioni (AV) alla Via S. Antonio n.23 presso lo studio dell'avv. Antonello Racioppi

ATTORE

C O N T R O

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Erminia Addivinola, giusta procura generale ad lites per Notaio Stefano Cimmino di Napoli del 17.09.2002 Rep. N. 35093 e provvedimento autorizzativo, elettivamente dom.ta in S. Angelo dei Lombardi c/o STAP Foreste alla Via Petrile

CONVENUTA

e

Provincia di Avellino, in persona del Presidente suo legale rapp.te p.t., autorizzato a stare in giudizio con determinazione dirigenziale n.751 del 01.03.2011, rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Galiotta, giusta procura generale ad lites per Notaio Pellegrino D'Amore del 21.01.2010 Reg. il 29.01.2010 Rep. N. 210538, Racc. n.33428, elettivamente dom.ta in Sant'Angelo dei Lombardi alla Via Boschetto n.1 c/o il Centro per l'impiego della Provincia di Avellino

CONVENUTA

nonchè

FARO Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a.,
in persona del legale rapp.te p.t. , con sede in 00197 Roma Viale
Parioli 1/3

CHIAMATA CAUSA - CONTUMACE

avente per oggetto: risarcimento danni.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del giorno
05.10.2012 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Nell'interesse dell'attore: accoglimento della domanda con vittoria
di spese e competenze del giudizio.

Nell'interesse della convenuta Regione Campania : difetto di
legittimazione passiva e rigetto della domanda perché infondata .

Nell'interesse della convenuta Provincia di Avellino : difetto di
legittimazione passiva e rigetto della domanda perché infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Chirichiello
Michele conveniva in giudizio dinanzi questo Giudice di Pace la
Regione Campania , in persona del Presidente p.t., per sentirla
condannare al pagamento , in suo favore, dei danni subiti in
conseguenza dell'evento dannoso verificatosi verso le ore 20,40
circa del giorno 12.04.2010 sulla SP 281 , alla progressiva
chilometrica 8 , agro del comune di Guardia dei Lombardi.

Esponendo l'attore che in dette circostanze di tempo e di luogo alla
guida della propria autovettura Fiat Ulisse tar.ta CN672LT
investiva un cinghiale che aveva invaso improvvisamente la
sede stradale . Precisava che l'autovettura aveva riportato danni
alla parte anteriore per Euro 2.425,37 , come da fattura
dell'autocarrozzeria "Gerardo Pizzulo" di Trevico e che si era reso
necessario l'intervento del mezzo di soccorso ACI della ditta De
Stefano di Vallata per il recupero dell'autovettura che per i danni
riportati non era marciante.

La Regione Campania , costituitasi in giudizio, eccepiva in via
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva
evidenziando che nel caso in questione la responsabilità
dell'accaduto era da attribuire alla Provincia di Avellino delegata
dalla L.157/92 alle funzioni amministrative non solo in materia di
caccia ma anche di protezione della fauna , residuando in capo
ad essa Regione solo le funzioni di programmazione e di
coordinamento al fine della pianificazione faunistico-venatoria. Nel
merito deduceva l'infondatezza della domanda.



La Provincia di Avellino, costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda. Chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa, al fine di essere garantita in caso di soccombenza, della Faro Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a. presso la quale era assicurata.

La Faro Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a., regolarmente citata in giudizio, non provvedeva a costituirsi nei modi e nei termini di legge per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

Nel corso del giudizio veniva disposta l'acquisizione agli atti di causa della documentazione prodotta dalle parti.

La causa quindi, sulle conclusioni quali trascritte in epigrafe, veniva ritenuta in decisione all'udienza del giorno 05.10.2012.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va deciso sulle eccezioni sollevate dalla convenute in ordine alla carenza di legittimazione passiva.

Posto che la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 157/92 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa, delegando alla provincia le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

La disomogeneità e complessità della normativa statale e regionale in materia ha dato luogo a decisioni diverse e spesso contrastanti in ordine alla legittimazione passiva della regione o della provincia.

A risolvere il contrasto è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con sent. N. 21282 del 2007 ha definitivamente riconosciuto la responsabilità della regione per danni derivanti a persone e cose dalla fauna selvatica.

In tal senso anche Cass. Civ. Sez. III Sentenza n.8953 del 7 aprile 2008.

La Cassazione ha ritenuto che la L. 157/92 ha attribuito alle regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad essa l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose.



Di conseguenza la regione , in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Aderendo a tale orientamento , questo giudicante , rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in via preliminare dalla convenuta Regione Campania accogliendo quella sollevata dalla Provincia di Avellino.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

In ordine alla natura della responsabilità da attribuire alla Regione Campania , esclusa l'operatività dell'art.2052 c.c. , per i danni cagionati da animali selvatici trova applicazione il regime di responsabilità previsto dall'art.2043 c.c. secondo gli ordinari principi della tutela aquilana, fondata sul mancato rispetto del principio del neminem laedere.

In tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale la quale ha affermato che ai danni prodotti dalla fauna selvatica si applica il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.-

Nel caso in questione risultano sufficientemente provati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della responsabilità della Regione , ed in particolare è emerso dal rapporto dei carabinieri di Teora , intervenuti sul posto del sinistro, il nesso causale tra il danno in concreto verificatosi e l'omissione delle misure idonee ad evitarlo da parte dell'ente pubblico a cio' proposto.

D'altra parte la convenuta Regione non ha offerto prova alcuna in ordine all'adozione delle misure idonee ad evitare i danni attraverso la predisposizione di adeguate segnalazioni visive circa la presenza di selvaggina o di servizi di vigilanza o di recinzione del tratto di strada in questione.

L'attore ha pienamente provato la propria pretesa risarcitoria.

I testi escussi hanno confermato l'attraversamento della strada da parte del cinghiale e l'investimento dello stesso da parte dall'autovettura dell'attore.

Le circostanze dedotte nell'atto di citazione introduttivo sono state confermate anche dalla relazione di servizio dei carabinieri di Vallata che hanno confermato il danneggiamento dell'autovettura dell'attore , che presentava "sangue e peli strappati" , e la presenza della carcassa del cinghiale .

UFFICIO DEL

M

Ne consegue che la Regione Campania non avendo adottato, nel caso in questione, tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arreci danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Relativamente al quantum, sulla scorta della fattura e delle foto, i danni subiti dall'autovettura dell'attore vanno quantificati in Euro 2.500,00, oltre agli interessi dalla domanda; nessuna somma può essere riconosciuta per sosta tecnica in mancanza di prova.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Chirichiello Michele nei confronti della Regione Campania nonché della Provincia di Avellino e della FARO Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a, così provvede:

-rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Regione Campania;

-accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Provincia di Avellino;

-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto:

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 2.500,00 oltre agli interessi dalla domanda;

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.399,00 di cui Euro 99,00 per spese ed Euro 1.300,00 per competenze oltre CAP ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.

S. Angelo dei Lombardi, li 8/11/12

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

oggi 8/11/12

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE
-AVV. ANTONIO NASTI-

IN CORTA COMPLESSIVA all'originale
S. Angelo dei Lombardi, 18/11/13

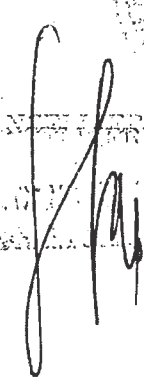
IL

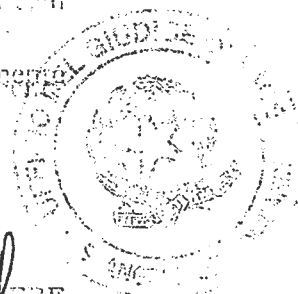



IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che ne siano richiesti
ed a chiunque spetti di mettere ed esporre il parente titolo,
al pubblico ministero di dare assistenza ed a tutti gli uffici
della forza pubblica di consegnarvi quando ne siano legittimamente
richiesti.

S. Angelo dei Lombardi, 18/11/13

IL SINTETICO






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO

in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.Vincenzo Beatrice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.408 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.83/12 del Giudice di Pace di S.Angelo dei Lombardi, vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA., in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv.Erminia Addivinola;

-APPELLANTE-

E

CHIRICHIELLO Michele, rappresentato e difeso dagli avv.Davide Polito e Fabiola Bufalo

PROVINCIA di AVELLINO, in persona del l.r., rappresentata e difesa dagli avv. Gennaro Galiotta e Oscar Mercolino;

FARO ASSICURAZIONI spa, non costituita

-APPELLATI

CONCLUSIONI

Come da atti introduttivi del giudizio di appello.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione dell'ottobre 2010, Michele Chirichiello conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di S.Angelo dei Lombardi la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo, in quanto, mentre alla guida dello stesso circolava in agro di Guardia dei Lombardi, collideva con un cinghiale. La Regione Campania, costituitasi, eccepiva di essere priva di legittimazione passiva, questa spettando eventualmente alla Provincia di Avellino. Deducenza, in ogni caso, l'infondatezza dell'avversa domanda.

Il GdP autorizzava la chiamata in causa della Provincia di Avellino, la quale, costituitasi,

assumeva di essere priva di legittimazione passiva e contestava la domanda attrice nell'*an* e nel *quantum*.

Autorizzata dal GdP, la Provincia chiamava in giudizio in garanzia la Faro Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni spa, che non si costituiva.

Istruita la causa, il GdP pronunciava sentenza con la quale dichiarava la responsabilità della Regione e la condannava al risarcimento in favore dell'attore.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Regione.

Gli appellati, costituitisi, chiedevano il rigetto dell'appello.

La causa è quindi pervenuta in decisione, che va pronunciata come da dispositivo per le argomentazioni, aventi rilievo assorbente, che di seguito si espongono.

Il giudicante ha sollevato d'ufficio questione di inammissibilità dell'appello per violazione di quanto prescrive, in ordine alla motivazione dell'atto di impugnazione, l'art.342 cpc, primo comma, come sostituito dal D.L. n.83/12, conv. con L.n.134/12, applicabile *ratione temporis* al presente giudizio.

La norma così recita:

L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) *l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;*
2) *l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.*

Rispetto alla precedente formulazione -contenente secca e solitaria prescrizione di specificità motivazionale dell'appello, la cui inosservanza era comunque parimenti ritenuta sanzionabile con l'inammissibilità del gravame- quella attuale tipicizza i requisiti volitivi ed argomentativi indispensabili, sostanzialmente proponendone uno svolgimento obbediente alla necessità della indicazione, in rapporto alla pronunzia appellata:

- delle statuizioni che si intende gravare;
- dei punti motivazionali, concernenti la ricostruzione del fatto, che si censurano ("parti del provvedimento", il quale comprende anche la motivazione);
- delle ragioni di erroneità dei detti censurati punti motivazionali;
- della diversa ricostruzione in fatto che si afferma come corretta;

- delle argomentazioni in diritto, svolte dal primo giudice, che si censurano;
- della rilevanza dei punti argomentativi censurati ai fini dello scrutinio delle domande proposte nella causa;
- della corretta interpretazione giuridica della fattispecie.

Sull'abbrivio dei commenti dottrinari e delle pronunce giurisprudenziali sul tema della struttura redazionale del "nuovo" atto di appello, può affermarsi che esso, ben oltre quella specificità già in passato richiesta, deve avere oggi il requisito della analiticità.

Sotto il vigore del vecchio testo normativo, il Supremo Collegio, occupandosi del requisito della specificità, aveva ripetutamente avvertito che "con i motivi di appello, la parte deve rivolgere alla sentenza impugnata censure puntuali e specifiche, al cui esame resta delimitato l'ambito della cognizione in sede di gravame... essendo onere dell'appellante contrapporre le proprie argomentazioni a quelle svolte nella sentenza al fine di incrinare il fondamento logico-giuridico di queste" (Cass. 967/04; da ultimo, Cass.nn.1651/14, 4437/14).

Già quindi in passato si era posto vigorosamente l'accento sulla esigenza che l'atto di appello dovesse chiaramente enunciare sia i punti decisori che i relativi argomenti motivazionali sottoposti a censura, per poi sovrapporvi, sostituendoli, quelli reputati dall'appellante come rispondenti alle risultanze di causa e alle norme disciplinanti la fattispecie.

Essendo dichiarato scopo del legislatore del "nuovo" 342 quello di richiedere una precisione ancor maggiore, è inevitabile individuarne il senso nella esposizione analitica, nell'atto di appello:

- 1) delle affermazioni contenute in sentenza che si ritiene di denunciare come prive di fondamento;
- 2) della rilevanza di dette affermazioni per il trattamento giuridico della fattispecie;
- 3) delle soluzioni provvedimentali e delle relative argomentazioni che, ritenute corrette, si propongono come sostitutive di quelle del primo giudice.

Fortemente suggestivo in tale senso è il conferimento di una numerazione alla indicazione dei requisiti motivazionali del "nuovo" atto di appello.

Si è esplicitamente sottolineata l'opportunità che, in un'ottica di leale collaborazione delle parti alla pronta definizione del giudizio, in relazione ai singoli passi della sentenza impugnata non condivisi, indichi con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado.

Acutamente si è inoltre osservato come, se il Legislatore avesse voluto meramente confermare l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di specificità dei motivi di appello, non vi sarebbe stata alcuna ragione di procedere con decretazione d'urgenza (la novella è stata introdotta con D.L. recante "misure urgenti per la crescita del Paese") alla modifica normativa in esame, per di più eliminando l'espresso riferimento proprio a detta specificità, atteso che il predetto orientamento era del tutto consolidato.

Ancora, sono stati evidenziati << la facilitazione e lo sveltimento del lavoro del giudice che ne possono derivare, potendo il decidente individuare con immediatezza e senza studi defatiganti sia le richieste tendenti ad un effetto demolitorio di precise parti della motivazione della decisione impugnata, sia le richieste, sorrette da specifica ed adeguata motivazione critica, tendenti con stretta corrispondenza anche espositiva ad un effetto sostitutivo e, come si è appunto detto, altrettanto "chirurgicamente" preciso di tali parti con le parti indicate dall'appellante>>; del resto, << la regola della ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost. costituisce un parametro per valutare la compatibilità con il dettato costituzionale delle singole norme processuali o, quanto meno, per patrocinarne una interpretazione costituzionalmente orientata, essendo di tutta evidenza che l'economia di tempi processuali perseguita dalla novella (in questo affatto insignificante bensì di notevole e strategica rilevanza per invertire la tendenza all'accumulo di arretrato a carico delle Corti di Appello) può essere ottenuta solo esigendo il rispetto da parte dell'appellante, in un'ottica di leale collaborazione ed a pena di inammissibilità del gravame, dei predetti oneri formali, e non consentendo più che il giudice sia costretto a disperdere tempo prezioso ed energie, a discapito di altre risposte di giustizia attese, nella ricerca di elementi che la parte ben può e deve fornire in maniera ordinata e puntuale>> (Corte di appello di Salerno, sez. lav., pronunzia in data 01/02/2013).

La Suprema Corte è intervenuta recentissimamente sull'argomento (Cass.sez.lav. n.2143/15), pronunciandosi sul "nuovo" art.434 cpc, il quale dispone, per l'atto di appello in controversia di lavoro, con proposizioni analoghe a quelle contenute nel "nuovo" art.342 cpc.

Nella motivazione dell'arresto, la Corte così si esprime:

"gli oneri che vengono imposti alla parte devono essere interpretati in coerenza con la funzione loro assegnata e devono quindi consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte."

Parole che confermano l'impostazione interpretativa sopra illustrata, proposta fin dai primi commentatori della modifica normativa.

Tanto opportunamente premesso, deve convenirsi che l'atto di gravame della Regione non rispetta i criteri sopra esposti, in quanto è privo di struttura coerente con quanto preteso dalla norma, siccome:

- manca l'indicazione dei precisi punti della decisione gravata che si contestano, a fronte di una motivazione costruita dal GdP con una certa articolazione; gli unici riferimenti al contenuto della decisione impugnata sono contenute a f.3, laddove si lamenta che la sentenza "non tiene conto della legittimazione passiva della Regione Campania" e che "ha male interpretato le disposizioni normative in materia" e a f.7, laddove si lamenta che la sentenza "non tiene conto della eccezione di infondatezza della domanda e carenza probatoria" e che "il giudice di prime cure ha male interpretato le disposizioni normative in materia e le prove acquisite nel processo"; appare del tutto evidente l'assoluta genericità delle censure, mentre mancano del tutto precisi riferimenti ai passaggi argomentativi che sorreggono la sentenza impugnata e che devono intendersi oggetto di contestazione;
- manca una ragionata critica degli orientamenti giurisprudenziali, favorevoli alla soluzione del problema della legittimazione passiva, contenuti nella sentenza gravata; le sentenze

della Suprema Corte citate dal GdP non vengono nemmeno menzionate, limitandosi l'appellante a esclusivamente invocare il precedente a sé favorevole;

- manca qualsiasi indicazione di quanto riportato dal GdP al quartultimo capoverso della decisione, in merito alla distribuzione dell'onere probatorio e specifici elementi di colposa omissione, uno dei quali ("predisposizione... di servizi di vigilanza") non trova menzione alcuna nell'atto di appello;
- non è esplicitata "la rilevanza ai fini della decisione impugnata" della appartenenza della strada teatro del sinistro;
- pur invocando l'applicazione dell'art.2054, primo comma, cc, non viene spiegato come la norma possa reputarsi pertinente al caso di specie e quindi rilevante nello scrutinio sulla responsabilità nel presente giudizio, oggetto del quale non è il danno provocato dal conducente del veicolo (ipotesi regolata dalla invocata norma), ma il danno subito dal proprietario del veicolo;
- ci si duole, con riferimento a carenze probatorie, che "tutto ciò non è stato accertato nel corso del giudizio di primo grado", senza alcuna correlata precisa indicazione di ciò che sarebbe stato omesso nella sentenza impugnata.

In buona sostanza, l'atto di gravame ripropone semplicemente argomenti già svolti in primo grado, omettendo del tutto di innescare con la sentenza gravata quel rapporto di critica dialettica che, ancor più marcatamente dopo la modifica dell'art.342 cpc, costituisce l'essenza dell'impugnazione. Il gravame è pertanto inammissibile. . Determina  oltre il dovere dell'appellante principale di corrispondere un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, ai sensi dell'art.1quater TU 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17, L.228/12, applicabile *ratione temporis*.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sugli appelli di cui in narrativa, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'appello;
- 2) condanna la Regione Campania al rimborso in favore di Michele Chirichiello e dell'Amm.ne
Prov.le di Avellino delle spese processuali del presente giudizio, liquidate, per ciascuna di
dette parti, in € 1.000,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei difensori della parte privata;
- 3) dichiara, sussistendone i presupposti, che l'appellante Regione Campania è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l'impugnazione principale.

Avellino, 16.4.2015

Il Giudice

dott. Vincenzo Beatrice

RELAZIONE DI NOTIFICA
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto Avv. Davide Polito (C.F. PLTDVD68S19A399I), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di Michele Chirichiello (C.F. CHRM64P46L589Y) in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **sentenza n. 109/15*** a:

○ **Regione campania**, all'indirizzo PEC **urp@pec.regione.campania.it** estratto dal Registro PP.AA. (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **avvocatodavidepolito@pec.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento RG 408/13 Tribunale di Avellino ex S. Angelo dei Lombardi

F.to digitalmente da
Avv. Davide Polito

* trattasi di duplicato informatico ex art. 23bis comma I D.Lgs. 82/2005 (CAD)

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0359145
Mitt.: POLITO DAVIDE
Reg.: Avvocatura Regionale
Classifica: 4.1.1.
25/05/2015 11,29

*CC 606/16
di Addebirolo
07*

Atto di Precetto di pagamento

Il signor Chirichiello Michele nato a Vallata (AV) il 6.9.1964 ed ivi residente in Via San Giorgio di Sotto n. 39, C. F.: CHRMHL64P46L589Y, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Polito ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ariano Irpino al Vico III Intonti n. 4, in virtù di mandato segnato a margine dell'atto di citazione (nel giudizio di primo grado RG. n. 160/10)

premesse

-che con sentenza n. 83/12 depositata in cancelleria il giorno 8.11.2012 il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei lombardi Dott. Antonio Nasti, nel giudizio civile contraddistinto dal n. 160/10 di registro generale, ha accolto la domanda e condannato la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore dell'istante, di € 2.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda;

-che detta sentenza è stata munita della formula esecutiva in data 7 agosto 2013 e notificata il 20 maggio 2015 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente: urp@pec.regione.campania.it;

-che avverso detta sentenza la Regione Campania proponeva gravame innanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi – RG n. 408/2013 – ed il Tribunale di Avellino con sentenza n. 109/2015 pubblicata il 20.4.2015 dichiarava inammissibile l'appello e per l'effetto la sentenza di primo grado diventava cosa giudicata;

- che detta sentenza è stata munita della formula esecutiva in data 4.5.2015 e notificata il 20.5.2015 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente: urp@pec.regione.campania.it;

-che la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p. t., non ha inteso adempiere spontaneamente all'obbligazione di pagamento gravante a suo carico nonostante sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica dell'atto di precetto.

Tanto premesso e considerato il signor Chirichiello Michele, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso,

Intima e fa Precetto

Alla REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente - legale rappresentante p. l., con sede in Napoli, cap 80132, in Via Santa Lucia n. 81, di dare e pagare le somme appresso indicate entro il termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto:

- | | |
|---|------------|
| 1. <u>Sorte capitale</u> | € 2.500,00 |
| 2. <u>Interessi legali dal</u>
<u>18.10.2010</u> | € 202,60 |
| 3. <u>Compenso per il presente</u>
<u>precetto</u> | € 100,00 |
| 4. <u>Cassa avvocati 4 %</u> | € 4,00 |
| 5. <u>IVA 22 %</u> | € 22,88 |

e, quindi, in totale la complessiva somma di € 2.829,48, salvo errori ed omissioni, oltre gli interessi legali maturandi, le spese di registrazione di entrambe le sentenze e quelle successive occorrente.

Il tutto con avvertimento che, non ottemperando nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto si procederà ad esecuzione forzata anche presso terzi.

Salvis iuribus.

Ariano Irpino, lì 20 ottobre 2015

avv. Davide Polito

Atto di Precetto di pagamento

L'avv. Davide Polito nato ad Ariano Irpino (AV) il 19.11.1968 ed ivi residente in Via Valleduogo n. 6/B, C. F.: PLTDVD68S19A399I, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ariano Irpino al Vico III Intonti n. 4,

premesse

-che con sentenza n. 83/12 depositata in cancelleria il giorno 8.11.2012 il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi Dott. Antonio Nasti, nel giudizio civile contraddistinto dal n. 160/10 di registro generale, ha accolto la domanda e condannato la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore del signor Chirichiello Michele, di € 2.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda;

- che con la medesima sentenza il Giudice di Pace ha condannato, altresì la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p. t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi € 1.399,00;

-che detta sentenza è stata munita della formula esecutiva in data 7 agosto 2013 e notificata il 20 maggio 2015 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente: urp@pec.regione.campania.it;

-che avverso detta sentenza la Regione Campania proponeva gravame innanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi – RG n. 408/2013 – ed il Tribunale di Avellino con sentenza n. 109/2015 pubblicata il 20.4.2015 dichiarava inammissibile l'appello e per l'effetto condannava la Regione Campania al rimborso in favore di Chirichiello Michele delle spese del secondo grado di giudizio liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e Cap come per legge;

- che detta sentenza è stata munita della formula esecutiva in data 4.5.2015 e notificata il 20.5.2015 all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente: urp@pec.regione.campania.it;

-che la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p. t., non ha inteso adempiere spontaneamente all'obbligazione di

pagamento gravante a suo carico nonostante sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica dell'atto di precetto.

Tanto premesso e considerato l'avvocato Davide Polito

Intima e fa Precetto

Alla REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente - legale rappresentante p. t., con sede in Napoli, cap 80132, in Via Santa Lucia n. 81, di dare e pagare le somme appresso indicate entro il termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto:

- | | |
|---|------------|
| 1. <u>Spese liquidate in sentenza di primo grado</u> | € 99,00 |
| 2. <u>Compensi liquidati in sentenza di primo grado</u> | € 1.300,00 |
| 3. <u>Compensi liquidati nel giudizio di appello</u> | € 1.000,00 |
| 4. <u>Rimborso forfettario 15%</u> | € 150,00 |
| 5. <u>Compenso per il presente precetto</u> | € 100,00 |
| 6. <u>Spese per copie esecutive delle sentenze</u> | € 42,48 |
| 7. <u>Cassa avvocati 4 %</u> | € 96,00 |
| 8. <u>IVA 22 %</u> | € 549,12 |

e, quindi, in totale la complessiva somma di € 3.336,60, salvo errori ed omissioni, oltre le spese successive occorrente.

Il tutto con avvertimento che, non ottemperando nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto si procederà ad esecuzione forzata anche presso terzi.

Salvis iuribus.

Ariano Irpino, lì 20 ottobre 2015

avv. Davide Polito

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 41 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: sig. **Russo Franco** nato a Piaggine (SA) il 15.12.1960 - C.F. **RSSFNC60T15G538T** e residente a Paiggine (SA) in via Alpestre n. 6.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 2.054,11=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella n. 27/2015.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Russo Franco citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella con sentenza n. 27/2015 ha accolto la domanda proposta dal sig. Russo Franco, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 276680 del 26.04.2015 ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella n. 27/2015.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella n. 27/2015.

Dettaglio debito

Importo	€	2.000,00
Interessi	€	54,11
Totale	€	2.054,11

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 2.054,11** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.054,11=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella n. 27/2015.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 42 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **avv. Silvio Vertullo**, nato a Vallo della Lucania (SA) il 28.07.1980 - C.F. **VRTSLV80L28L628T** con studio in Piaggine (SA) alla via Madonna delle grazie n. 19

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 1.767,40** = derivante da sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella n. 27/2015.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Russo Franco citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella con sentenza n.27/2015 ha accolto la domanda proposta dal sig. Russo Franco, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 276680 del 26.04.2015 ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella n. 27/2015.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella n. 27/2015.

Dettaglio debito

Onorario	€	1.400,00
Spese Generali	€	210,00
Cassa Avvocati	€	64,40
Totale debito*	€	1.767,40

Operazione effettuata ai sensi del regime dei minimi non sottoposta né a ritenuta d'acconto né al regime IVA.

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.767,40=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.767,40=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella n. 27/2015.

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 43 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: avv **Gabriella La Manna**, nata a Milano il 23.11.1966 - C.F. **LMNGRL66S63F205A** e residente in salerno alla via R. mauri, n. 33.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 1.313,21=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella n. 27/2015.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Russo Franco citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella con sentenza n.27/2015 ha accolto la domanda proposta dal sig. Russo Franco, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 276680 del 26.04.2015 ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella n. 27/2015.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella n. 27/2015.

Dettaglio debito

Onorario	€	900,00
Spese Generali	€	135,00
Cassa Avvocati	€	41,40
IVA	€	236,81
Totale debito*	€	1.313,21

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.313,21=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.313,21=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella n. 27/2015.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto



sentenza n° 27/15

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
SANT'ANGELO A FASANELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Reg. Gen. n° 16/13

Crono n° 71/15

Rep. n° 12/15

Ris. il 05/04/14

Dec. il 22/02/15

Dep. Min.

Pubbli. 31/03/15

Il Giudice di Pace dott.ssa Caterina Anna Pellegrino ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n°16/2013 del Ruolo Generale Civile e
trattenuta in decisione in data 05.04.2014, promossa

DA

1) Russo Franco, C.F.RSSFNC60T15G538T, rappresentato e difeso
dall'avv. Silvio Vertullo, C.F. VRTSLV80L28L628T e Angelo
Mastrandrea, C.F. MSTNGL75E03L628S, in virtù di procura a
margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il
loro studio in Salerno, Via Palinuro, n. 10;

ATTORE

CONTRO

2) Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t.,
rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Citera dell'Avvocatura Regionale,
C.F. CTRPLA52A21I410K, giusta procura generale ad lite ed
elettivamente domiciliata in Salerno presso l'Ufficio Avvocatura
Regionale alla via A. Salernitana n. 3;

CONVENUTO

3) Provincia di Salerno, in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., e
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo,
dall'avv. Gabriella La Manna, C.F.LMNGRL66S63F205A, ed

Su richiesta dell'Avv.

VERTULLO

È stata rilasciata copia con
Formula Esecutiva

In data 11.04.15

Il Cancelliere

Afer

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0260758 16/04/2015 09,49

Mitt. : RUSSO FRANCO

Ass. : A.G.C.4 Avvocatura

Classifica : 4.1.1.



5 APR 2015

**elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno Via R. Mauri,
n. 33**

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI



Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Russo Franco conveniva in giudizio dinanzi a questa Autorità Giudiziaria, la Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., per sentirla dichiarare responsabile dell'occorso per cui vi è causa e condannare, la convenuta, al risarcimento dei danni subiti dall'istante.

A sostegno di ciò, assumeva l'istante :

- 1) che il giorno 17.08.2013, alle ore 23,00 circa, il sig. Russo Franco percorreva con la propria autovettura Fiat Punto Dynamic tg. CK929GP, la SP Isca-Tufo Prof. Valitutti, in agro del comune di Bellosguardo direzione Bivio-Laurino-Villa Littorio, quando, provenendo da Corleto Monforte, un cinghiale invadeva improvvisamente la carreggiata, saltando da un muro in pietre a secco che delimita la carreggiata, andando a collidere violentemente contro detta autovettura, sul cofano anteriore, cagionando danni tali per cui l'auto non era più marciante;
- 2) che l'auto veniva rimossa con l'uso del carro attrezzi ed i danni ammontano ad € 4.200,00 oltre al risarcimento di € 500,00 per sosta tecnica del veicolo sinistrato, essendo l'unico mezzo dell'attore per recarsi a lavoro;

- 3) che la responsabilità dell'accaduto è da addebitare all'Ente Regione responsabile ex art. 2043 per i danni derivanti dalla circolazione stradale derivati da animali selvatici.

All'udienza di comparizione la convenuta Regione Campania si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, chiedendo la chiamata in causa della Provincia di Salerno in quanto, secondo quanto asserito in difesa dalla Regione Campania, è la Provincia ad essere responsabile della gestione ordinaria e straordinaria delle strade.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Salerno ed in via preliminare chiedeva la estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva in quanto il sinistro si era verificato in territorio dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

In sede istruttoria veniva espletata prova testimoniale e ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle prove raccolte, all'udienza di precisazione delle conclusioni ed discussione veniva trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, evidenziando che l'attore ha esperito una tipica azione (extracontrattuale) da fatto illecito è competente il Giudice Ordinario trattandosi di diritti soggettivi, va fatto un breve cenno alla normativa che regola la materia.

Con la L. 968/77 e successiva L. 157/92 gli animali selvatici hanno cessato di appartenere al genere delle res nullius per essere espressamente inclusi nel patrimonio statale indisponibile da tutelare nell'interesse della comunità nazionale. La L. 157/92 dispone che sia costituito un apposito fondo regionale per il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili ed

attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, art.1 c.III, ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

Per quanto attiene alla eccezione sollevata di carenza di legittimazione passiva la stessa va rigettata, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione sez.III n.8953/08 ha stabilito che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche.

Orbene, per i danni provocati dalla fauna selvatica non è richiamabile la disposizione normativa di cui all'art. 2052 c.c. e, quindi, del potere-dovere di custodia, ossia della concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento animale per definizione non configurabile nei confronti della selvaggina, la quale, tale non sarebbe, se non potesse vivere, spostarsi e riprodursi liberamente nel proprio ambiente naturale, stato di libertà non compatibile con un qualsiasi obbligo di custodia incombente alla pubblica amministrazione, ne consegue, così come anche statuito dalla Suprema Corte, che il danno provocato dalla fauna selvatica, nel caso di specie trattasi di ungulato, è astrattamente risarcibile soltanto in base ai principi generali sul risarcimento per fatto illecito, ex art. 2043 c.c., purchè venga fornita la prova di tutti gli elementi costitutivi: condotta, evento dannoso e nesso eziologico, elementi questi tutti presenti nel caso in esame.

Nel merito la domanda attorea appare fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.



eurotax ridotta al 50%.

Nulla è dovuto per quanto riguarda la sosta tecnica perché non dimostrata, ne è dall'esibizione della certificazione reddituale che si può dimostrare la richiesta stessa.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

La presente sentenza va dichiarata esecutiva come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Sant'Angelo a Fasanella definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Russo Franco contro Regione Campania, in persona del Presidente p.t., con atto di citazione regolarmente notificato, così provvede:

- 1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Provincia di Salerno.
- 2) Accoglie la domanda proposta da Russo Franco e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni in favore del predetto Russo Franco liquidati complessivamente in €2100,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
- 3) Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore dell'avv. Gabriella La Manna per dichiarato anticipo che si liquidano in complessivi €900,00 per compensi, oltre al 15% per L.P., IVA e CAP come per legge.
- 4) Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore degli avv.ti Silvio Vertullo e Angelo Mastrandrea per dichiarato

anticipo e che si liquidano in complessivi € 1493,00 di cui € 93,00 per spese ed € 1400,00 per compensi, oltre al 15% per L.P., IVA e CAP come per legge.

5) Dichiaro la presente sentenza esecutiva come per legge.

Sant'Angelo a Fasanella 22.02.2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 31 MAR. 2015

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
ANTONIO REINA

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Caterina Anna Pellegrino)



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 44 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Quanto segue

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Del Grosso Antonio** nato a Fontanarosa (AV) il 14.09.1949 - C.F. **DLGNTN49P14D671Z** , e residente a Fontanarosa (AV) alla c.da Paradiso n. 23.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 3.527,06=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 111/2015.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Del Grosso Antonio citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi con sentenza n. 111/2015 ha accolto la domanda proposta dal sig. Del Grosso Antonio, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 235658 del 06.04.2016, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 111/2015 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa da Del Grosso Antonio.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 111/2015

Dettaglio debito

Importo	€	3.516,62
Interessi	€	10,44
Totale debito*	€	3.527,06

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 3.527,06** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 3.527,06=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n.111/2015

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 45 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Generalità del creditore: **avv. Antonella De Cristofaro** nata a Brescia (BS) il 23.09.1974, C.F. **DCRNNL74P63B157R** e residente a Castelfranci (AV) in via Venezia n. 12.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 2.357,70=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi 111/15

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Del Grosso Antonio citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi con sentenza n. 111/2015 ha accolto la domanda proposta dal sig. Del Grosso Antonio, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 235658 del 06.04.2016, ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 111/2015 con cui la Regione Campania è stata condannata al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite nella causa promossa da Del Grosso Antonio.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 111/2015

Dettaglio debito

Onorario	€	1.825,00
Spese Generali	€	273,75
Cassa Avvocati	€	83,95
Spese Esenti	€	175,00
Totale debito*	€	2.357,70

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 2.357,70=** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.357,70=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi n. 111/2015

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALI
COPIA

Il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (ex G.D.P. di Frigento), in persona dell'avv. Emilia Capobianco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 117/2014 R.G., avente ad oggetto *risarcimento danni* riservata in decisione all'udienza del 14/05/2015, vertente

TRA: Del Grosso Antonio (DLGNTN49P14D671Z), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso dall'avv. De Cristoforo Antonella ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Castelfranci (AV), alla via Venezia n. 12;

- Attore

CONTRA: Regione Campania (P.Iva 80011990639) in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'avvocatura regionale, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Avellino – alla Collina Liquorini, presso l'ufficio del CO.RE.CO..

- Convenuto

Nonché: Provincia di Avellino (P.Iva 80000190647), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Oscar Mercolino e Gennaro Galletta, tutti elettivamente domiciliati in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) alla via Boschetto n. 1 presso il Centro per l'impiego della Provincia di Avellino.

- terzo chiamato in causa

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 14/05/2015 che in questa sede abbiasi per ripetuto e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Frigento, la convenuta Regione Campania al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi in data 27/02/2010 alle ore 19,00 circa in agro del Comune di Villamaina (AV) subito dopo il bivio che conduce alla c/da Mazzarella.

24 MAR 2016

Parte attrice a fondamento della propria domanda deduceva quanto segue:

- Che nell'predette circostanze di tempo e di luogo, l'attore, nel mentre percorreva, con la propria autovettura, la strada che collega il Comune di Villamaina con il Comune di Torella dei Lombardi, in direzione di quest'ultimo, poco dopo l'incrocio che porta alla c/da Mazzarella di Villamaina, improvvisamente e nel bel mezzo di una curva si vedeva attraversare la strada da un grosso cinghiale che usciva dalla propria destra.
- Che l'attore al fine di evitare l'impatto contro il predetto animale selvatico, frenava e sterzava verso il lato opposto a quello in cui era diretto il cinghiale.
- Che nell'effettuare la predetta manovra l'attore perdeva il controllo della propria autovettura uscendo di strada e finendo in un terreno adiacente la sede stradale.

Che a causa della predetta manovra e della forza dello sterzo, il braccio destro dell'attore faceva un innaturale movimento violento di rotazione verso l'esterno destro.

- Che a causa dell'acuirsi del dolore l'attore in data 17/03/2010 si sottoponeva ad una risonanza magnetica dalla quale emergeva la rottura completa dei tendini sopra e sottospinoso.

- Seguiva periodo di malattia e cure, protrattesi sino al 26/10/2010 come da documentazione medica in atti.

- Che vane risultavano le diffide inoltrate da parte attrice al fine di essere risarcito dei danni subiti, tanto da vedersi costretto a dare corso al presente giudizio.

Instaurato il giudizio, si costituiva la Regione Campania le quali nell'avversare la domanda attorea in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimata passivamente, per tali danni, ove dimostrati, la Provincia di Avellino.

Autorizzata la chiamata in causa della Provincia di Avellino, la stessa si costituiva in giudizio avversando la domanda attorea ed eccependo a sua volta, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimata passivamente la Regione Campania.

Dato corso all'istruttoria, la causa all'udienza del 14/05/2015 veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.

Innanzitutto va detto che nel giudizio *de quo* va tenuto conto della vigente normativa in materia di Fauna Selvatica, al fine di stabilire la legittimazione passiva o meno degli enti evocati in giudizio.

La Legge 27 dicembre 1977, n. 968 contenente "*Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia*", stabilisce, all'articolo 1, che: "la fauna selvatica

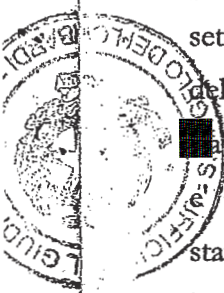
italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale”;

Inoltre l'articolo 5 della stessa legge prevede che “le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle Province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati”;

l'articolo 6 stabilisce che “per gli interventi nel settore della caccia le regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali”;

l'articolo 15 disciplina la “Gestione sociale del territorio” che le Regioni esercitano anche tramite gli enti delegati di cui al precedente articolo 5.

La Legge 8 giugno 1990, n. 142, sull' “*Ordinamento delle autonomie locali*”, stabilisce all'articolo 14, comma 1, che “spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale” nel settore della: “protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali” (lettera e) e della caccia e pesca delle acque interne (lettera f)).

La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 stabilisce all'articolo 1, comma 1 che “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello stato” ed all'articolo 1, comma 3 che “Le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 14, comma 1, lettera f)”. 

La Legge n. 157 del 1992, articolo 9, comma 1, stabilisce che “Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge”. Riportata la vigente normativa in materia di fauna selvatica, occorre ancora precisare che secondo giurisprudenza costante di legittimità, relativamente alla responsabilità per i danni arrecati a terzi da animali selvatici occorre inquadrare tale fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale o aquiliana, stante l'evidente incompatibilità concettuale tra lo stato di libertà della fauna selvatica e l'assoggettabilità degli stessi al controllo ed alla vigilanza quale elementi fondanti la responsabilità per gli animali in custodia di cui all'art. 2052 c.c.. 

Invero il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'articolo 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'articolo 2043 c.c., tanto anche in tema di onere della prova, con la conseguente necessaria individuazione di un concreto

comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (*ex plurimis* Cass. Civ. 4202/2011; Cass. Civ. n. 27673/2008).

Tanto premesso, ai fini dell'individuazione del soggetto pubblico obbligato a risarcire il danno, occorre verificare, in base alla normativa interna regionale (*atteso che le funzioni amministrative di coordinamento, programmazione e pianificazione faunistico-venatoria sono attribuite alle Regioni*), quale sia l'ente (Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione ecc.) cui siano stati oggettivamente conferiti i poteri di gestione e controllo della fauna selvatica, anche se il conferimento medesimo sia diretto ovvero oggetto di specifica delega da parte di altro Ente.

In ipotesi di delega, comunque, occorre valutare l'ampiezza dei poteri nel concreto conferiti, ovvero sia accertare che il livello di autonomia posseduto, decisionale e operativo, sia tale da consentire una sufficiente amministrazione dei rischi di danni a terzi approntando, in particolare, le misure necessarie a prevenire evitare o limitare gli stessi.

Nel caso di specie occorre avere riguardo alla legge regionale n. 8/1996.

In particolare va detto che l'art. 26 della predetta legge prevede espressamente che: *"Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartirà tra le Amministrazioni provinciali in misura corrispondente alla percentuale di territorio agrosilvopastorale di ciascuna. Alla costituzione del fondo di cui al comma 1 provvederà la Regione con la legge di approvazione del bilancio con l'istituzione di un apposito capitolo. Lo stanziamento sarà formato per il 50% con proventi della tassa di concessione regionale di cui all'art. 38 della presente legge, per il 50% da fondi propri della Regione"*.

Inoltre l'art. 17 della stessa legge, relativo al controllo della fauna selvatica prevede che *"La Giunta Regionale per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 16."*

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zootecno-agroforestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui al precedente art. 11, lett. a), b) e c). Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S.. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone,



purché tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e delle guardie venatorie volontarie delle associazioni, tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in mancanza od insufficienza con le modalità di cui al comma precedente d'intesa con l'Ente gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli artt. 11, 4° comma, e 22, 6° comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da forme inselvatichite di specie domestiche, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione di proprietari o conduttori di fondi su cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per l'esercizio venatorio".

Ebbene tenuto conto della normativa sia nazionale che di quella regionale, innanzi riportata, non sembra che possano porsi dei dubbi sul fatto che la stessa attribuisce alla Regione Campania ogni funzione di controllo della fauna selvatica, mentre alla Provincia sono attribuite funzioni espressamente delegate.

La Regione pertanto è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, non solo impartendo le opportune disposizioni normative ed amministrative alle Province o altri gestori di riserve, oasi e parchi naturali, ma anche verificando la corretta esecuzione delle norme prescritte, attuando, in caso di inerzia degli enti preposti, anche interventi sostitutivi.

Nel caso di specie la convenuta Regione Campania, ritualmente costituita in giudizio, nulla ha provato in merito ad eventuali specifiche deleghe in materia fatte alla Provincia, ma si è limitata ad avversare genericamente la domanda attorea, allegando agli atti di causa dei decreti, rispettivamente per l'anno 2007 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 e 2013 con cui venivano ripartiti dei fondi tra le varie Province Campane al fine di attuare una maggiore tutela della fauna selvatica, mentre nulla ha allegato in ordine ad eventuali specifiche deleghe in materia di controllo, ovvero di deleghe specifiche che attribuiscono alla Provincia di Avellino un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

Pertanto, poiché in vigore della richiamata normativa, la responsabilità per i danni derivanti a terzi dalla fauna selvatica fa capo alla Regione, la stessa avrebbe dovuto dimostrare, in questo processo, per andare esente da responsabilità, che all'Ente Provincia, era stata

conferita per l'anno 2010 (*i fatti si sono verificati nel febbraio 2010*), - in quanto ente delegato e gestore -, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni, mentre tale prova, si ripete, non è stata data dalla convenuta Regione, per cui la stessa nel caso di specie va ritenuta responsabile dei danni subiti dall'odierno attore.

Infine occorre evidenziare in questa sede che secondo giurisprudenza costante di legittimità, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1).

Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c. c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni *ex plurimis* Cass. Civ. - Sez. 3° - sent. N. 3384 del 20 febbraio 2015; Cass. Civ. n. 4806/2013; Cass. Civ. n. 4202/2011; Cass. Civ. n. 80/2010);

Acclarata pertanto la responsabilità della convenuta Regione Campania in ordine ai danni subiti dall'odierno attore, non resta che estromettere da presente giudizio la Provincia di Avellino ed analizzare la fondatezza degli stessi sia in ordine all'*an* che al *quantum*.

Ebbene relativamente all'*an* va detto che in corso di causa è stato sentito il teste Perillo Mario Felice, il quale nel confermare l'assunto attoreo così come articolato nei singoli capi di prova ammessi, precisava di essere direttamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto si trovava a bordo dell'autovettura attorea.

Il predetto teste, indifferente, riferiva: "..... ero in macchina con il Sig. Del Grosso Antonio per evitare l'impatto con l'animale frenava e sterzava verso destra ossia verso il lato opposto il Sig. Del Grosso perdeva il controllo del veicolo il quale usciva di strada e dopo aver percorso una ventina di metri si fermava nel terreno adiacente. È vero, il braccio destro dell'attore faceva un movimento innaturale e violento di rotazione verso l'esterno Il Sig. Del Grosso sentiva solo un dolore alla spalla.....".

Infine il testa a domanda di parte convenuta precisava che sul tratto di strada percorso non vi era specifica segnaletica di animali selvatici.

Acclarato quanto innanzi relativamente alla dinamica del sinistro, va detto che relativamente al *quantum* - parte attrice, a fondamento della propria richiesta, ha allegato in atti, certificato medico rilasciato dall'Ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi in data 17/03/2010 a firma del dott. Musto Lanfranco relativamente alle risultanze della risonanza magnetica effettuata sia alla spalla destra che sinistra.

Inoltre risulta allegata agli atti di causa la cartella clinica rilasciata dalla casa di cura "Villa Ester" di Avellino - reparto ortopedia e traumatologia, e che sulla scorta della stessa chiedeva la nomina di CTU medico legale per la quantificazione dei danni subiti.

Che nominato quale CTU medico-legale il dott. Sena Gaetano M.G., lo stesso dopo avere in sostanza risolto positivamente il quesito in ordine al nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni subite, ha ritenuto di poter quantificare le stesse nel seguente modo:

- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 20;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20;
- danno biologico 3%.

In applicazione di quanto stabilito dalla vigente normativa (dalla tabella relativa al danno biologico di lieve entità, come aggiornata dal D.M. 25 giugno 2015, elaborata in relazione all'età del danneggiato) ne consegue:

giorni 20 x euro 34,71 = euro 694,2

giorni 20 x euro 23,14 = euro 462,8;

giorni 20 x euro 11,57 = euro 231,4

danno biologico euro 2.128,22 (considerato che l'età della persona lesa al momento del sinistro era di anni 61).

Pertanto la somma dovuta a parte attrice per le lesioni subite in occasione del sinistro per cui è causa ammonta a complessivi Euro 3.516,62 già rivalutata.

Dall'epoca della pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono dovuti, sulla predetta somma, gli interessi al tasso legale, il tutto nei limiti di competenza per valore dell'adito Giudice di Pace.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta Regione Campania nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (ex G.d.P. di Frigento), in persona dell'avv. Emilia Capobianco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Del Grosso

Antonio contro la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., nonché Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t., quale terzo chiamato in causa, così provvede:

- 1) Dichiarare [redacted] difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino, in persona del Presidente [redacted] p.t. e conseguentemente estromette la stessa dal giudizio.
- 2) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore dell'attore Del Grosso Antonio della complessiva somma di euro 3.516,62 già rivalutata a titolo di ITP e danno biologico, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo e comunque nei limiti di competenza per valore dell'adito Giudice di Pace.
- 3) Condanna la convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di parte attrice delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 di cui euro 175,00 per spese; oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Antonella De Cristofaro, per averne fatta espressa richiesta.
- 4) Compensa interamente tra le parti le restanti spese di lite.

Così deciso in Sant'Angelo dei Lombardi, li 11/09/2015

In Decisione

il 14-5-15

oggetto

RIS. obere

depositato il

12 SET. 2015

pubblicata il

12 SET. 2015

IL CANCELLIERE
(Mario SCHIAVONE)

Il Giudice di Pace

(avv. Emilia Capobianco)

Emilia Capobianco



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S.ANGELO DEI LOMBARDI

E' copia conforme all'originale esistente agli atti dello
Ufficio del Giudice di Pace di S.Angelo dei Lombardi

- 3 MAR. 2016

Sant'Angelo dei Lombardi,



Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario

Angelina A. PUCCI

A richiesta dell'Avv. Autorella de Presto si rilas-
cia la seguente formula: nella qualità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano
richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza
ed a tutti gli Ufficiali di forza pubblica di concorrervi
quando ne siano legalmente richiesti.

Sant'Angelo dei Lombardi, li - 3 MAR. 2016



Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario

Angelina A. PUCCI

E' copia conforme alla prima rilasciata in forma esecutiva

Sant'Angelo dei Lombardi, li - 3 MAR. 2016



Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario

Angelina A. PUCCI





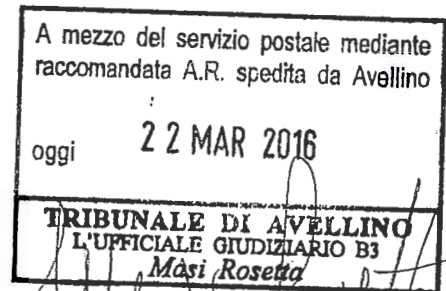
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI

TRIBUNALE DI AVELLINO

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'Avv. Antonino De Cristofaro, C.F.: DCRNNL74P63B157R, nella qualità e domiciliato come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso il Tribunale di Avellino ho notificato ad ogni effetto di legge, per legale scienza e conoscenza, l'antescritta sentenza n. 111/15 emessa dal giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi (Ex Frigento) alla **Regione Campania**, C.F.: 800.119.906.39, P.IVA: 03516070632, in persona del Presidente *pro tempore*, avente sede legale in Napoli alla via S. Lucia n. 81, a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni, mediante invio al destinatario di copia conforme all'originale in piego chiuso raccomandato con avviso di ricevimento spedito dal locale ufficio postale Avellino, li

Firma



CRON. N° 5132
DIRITTI € 2,58
TRASFERITA €
TOTALE € 2,58
10% €
SPESE POST. € 7,70
TOTALE € 10,28
Uff. Giudiziario
Avellino, li 22 MAR 2016

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 46 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **De Iulio Luigi**, nato a Vallo della Lucania (SA) il 1.11.1974 - C.F. **DLELGU74S01L628X**, e residente ad Ascea (SA) in via Cesare Battisti, 8.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 1.887,37=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 194/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. De Iulio Luigi citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Pisciotta con sentenza n. 194/2014 ha accolto la domanda proposta dal sig. De Iulio Luigi, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 239927 dell'8.04.2015, la sentenza n. 194/2014 del Giudice di Pace di Pisciotta, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del sig. De Iulio Luigi;
- con nota prot. n. 19969 del 13.1.2016, gli atti di precetto notificati in data 23.12.2015 relativi alla sentenza n. 194/2014 del Giudice di Pace di Pisciotta ad istanza di De Iulio Luigi e dell'avv. Mariateresa Callea;

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 194/2014

Dettaglio debito

Importo	€	1.864,16
Interessi	€	23,21
Totale debito*	€	1.887,37

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.887,37** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.887,37=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 194/2014.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 47 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Generalità del creditore: **avv. Mariateresa Callea**, nata a Battipaglia (SA) Il 20.11.1969 - C.F. **CLLMTR69S60A717L** ,e residente a Pisciotta (SA) in via Foresta ,14.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 2.202,14=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 194/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. De Iulio Luigi citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di Pisciotta con sentenza n. 194/2014 ha accolto la domanda proposta dal sig. De Iulio Luigi, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso:

- con nota prot. n. 239927 dell'8.04.2015, la sentenza n. 194/2014 del Giudice di Pace di Pisciotta, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del sig. De Iulio Luigi;
- con nota prot. n. 19969 del 13.1.2016, gli atti di precetto notificati in data 23.12.2015 relativi alla sentenza n. 194/2014 del Giudice di Pace di Pisciotta ad istanza di De Iulio Luigi e dell'avv. Mariateresa Callea.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 194/2014

Dettaglio debito

onorario sentenza	€	915,00	
Spese generali	€	137,25	
Cassa avvocati	€	42,09	
IVA	€	240,75	
Spese esenti	€	85,00	
Subtotale sentenza			€ 1.420,09
Atti di precetto	€	486,00	
Spese generali precetti	€	72,90	
Spese non esenti	€	22,00	
Cassa avvocati	€	23,24	
IVA	€	132,91	
Spese esenti	€	45,00	
Subtotale precetti			€ 782,05
Totale debito*	€	2.202,14	€ 2.202,14

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 2.202,14** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.202,14=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Giudice di Pace di Pisciotta n. 194/2014.

Atti di precetto notificati in data 23.12.2015 ad istanza di De Iulio Luigi e dell'avv. Mariateresa Callea.

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

CASSETTA 121

ORIGINALE

STUDIO LEGALE
Avv. MARIATERESA CALLEA
Via Foresta, 37 - cell. 333/6324883
84056 PISCIOTTA (SA)

R.G. 127/C/2014
Sent. n. 184/14
Cron. 308/14
Rep. 138/14

2064



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace di Pisciotta

Nella persona dell'avv. Guglielmo Prestipino, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 127/C/2014 R.G., avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

TRA

DE IULIO LUIGI, rapp.to e difeso dall' Avv. Mariateresa Callea, elett.te
domiciliato in Pisciotta (Sa), Via Foresta n. 14,

ATTORE

E

REGIONE CAMPANIA, (Contumace)

CONVENUTO

All'udienza del 25.07.2014, le parti concludevano come da scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, De Iulio Luigi conveniva in
giudizio dinanzi a questo Giudice di pace la Regione Campania, chiedendone
la condanna al risarcimento dei danni arrecati al proprio fondo dalla fauna
selvatica, nella specie dai cinghiali, durante la coltivazione prevalente

seminativo(fagolini, zucchine e pomodori) fruttifero nell'agosto del 2011. Deduceva parte attrice che, essendosi in più occasioni recato sul fondo di sua proprietà, aveva dovuto constatare il danneggiamento del raccolto, del fondo e delle colture ivi esistenti ad opera di cinghiali, come poteva rilevarsi dalle impronte ivi riscontrabili.

Chiedeva, pertanto, alla Regione Campania di essere risarcito di tali danni, quantificati in Euro 2.125,34.

Non si costituiva in giudizio la Regione Campania, e ne veniva dichiarata la contumacia.

Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale e, all'esito dell'istruttoria, all'udienza del 25/07/2014, la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita l'accoglimento.

In tema di responsabilità extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dato che la legge n. 394 del 1991 disciplina i danni «non altrimenti risarcibili» arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa è la Regione mentre, per i danni «non altrimenti risarcibili», e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo (*Cassazione civile sez. III 13 gennaio 2009 n. 467*).

Nel caso di specie, l'attore ha proposto una domanda di risarcimento fondata sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale legittimata passiva è sicuramente la Regione Campania, proprietaria della fauna selvatica.

Invero, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova (Cass. civ. 2192/96). Ne consegue che spetta all'attore fornire in concreto la prova, oltre che del fatto storico e del danno, anche della responsabilità dell'ente convenuto in giudizio.

Ciò posto, va rilevato che parte attrice ha provato mediante la prova orale offerta che nel periodo indicato il fondo di sua proprietà ha subito danni a cagione dello sconfinamento di cinghiali, che hanno causato la perdita dalla produzione del raccolto di fagioli, zucchine e pomodori.

Provato il fatto storico, non può che ritenersi anche la responsabilità colposa della Regione, atteso che tra gli obblighi della P.A. deve rientrare non solo quello di tutelare il patrimonio faunistico del territorio, ma anche quello di predisporre idonee misure di salvaguardia della proprietà privata e delle colture in atto nella zona, che possono altrimenti subire gravi danneggiamenti ad opera della fauna selvatica.

Peraltro, è fatto notorio che di recente la proliferazione incontrollata dei cinghiali nella zona ha finito per costituire un notevole problema per le popolazioni locali, i cui interessi economici meritano sicuramente analoga protezione da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Di conseguenza, il danno lamentato da parte attrice non può che ricondursi alla oggettiva negligenza dell'Ente convenuto, il quale va condannato al ristoro dei danni cagionati all'istante.

In ordine alla determinazione del quantum debeatur, ritiene questo Giudice di poter procedere in base ad una valutazione equitativa, anche considerata la modesta entità dei danni lamentati. A tal proposito ritiene questo Giudicante che la relazione peritale di parte allegata agli atti, seppur rivestendo semplice valore indiziario, esaminata comparativamente può validamente costituire il supporto di un giudizio fondato *sull'id quod plerumque accidit*, soprattutto in



quanto sussistono sufficienti elementi di riscontro costituiti dalle fotografie e dalla descrizione dei danni effettuata dal testimone.

Sulla base di tali elementi, può determinarsi il danno oggettivamente subito da parte attrice per il mancato raccolto, nella misura di Euro 1.864,16 al pagamento della quale va condannato l'Ente convenuto.

Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Pisciotta, definitivamente pronunciando secondo equità sulla domanda proposta da De Iulio Luigi contro la Regione Campania, contrariis reiectis, così provvede:

- accoglie la domanda proposta da De Iulio Luigi e per l'effetto condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, nei confronti dell'attrice, della somma di Euro 1.864,16 oltre agli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la Regione Campania al rimborso delle spese processuali sostenute da De Iulio Luigi, che liquida in complessivi Euro 985,00 di cui Euro 85,00 per spese, Euro 915,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 12,50 % su diritti ed onorari, I.V.A. E C.P.A., con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;

Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Pisciotta il 30 settembre 2014 -

Il Cancelliere
Pasqualina Marotta

Il Giudice di Pace Coordinatore
Avv. Guglielmo Prestipino

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
PISCIOTTA
Decorato il 30/09/14
CANCELLIERE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISCIOTTA

E' copia conforme all'originale che viene rilasciata in forma esecutiva, a favore dell'avv. **Mariateresa Callea**, quale procuratore antistatario.

Pisciotta, 20.01.2015

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Pisciotta, 20.01.2015



IL CANCELLIERE

DIRITTI DI CANCELLERIA

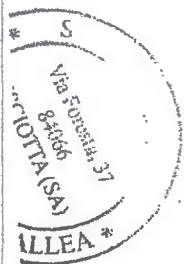
N° 4 pagine

Diritti Riscossi : € 5,53

senza urgenza

PISCIOTTA,

IL CANCELLIERE



RELATA di NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario competente, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia conforme all'originale, affinché ne abbia piena scienza e conoscenza, l'atto antescritto a :

alla **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania, Via Santa Lucia, n. 81, 80132 NAPOLI

La notifica di quanto sopra, è stata
eseguita a mezzo posta, ai sensi di legge.
Data della Notifica, il 27-3-015

Tribunale di Valle della Lucania
Ufficiale Giudiziario
ppa Maurizio

AR 76669316241-0



si notificai
come da predisposto
rel.iz

STUDIO LEGALE
Avv. Mariateresa Callea
Via Foresta, 14, 84066, Pisciotta (SA)
Tel. e fax 0974/973288
PEC: avv.mariateresacallea@pec.it

ORIGINALE

ATTO DI PRECETTO

Il Sig. **DE IULIO Luigi** c.f. DLELGU74S01L628X, res.te in Ascea (SA) alla
Via C. Battisti, n° 8, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariateresa Callea,
c.f. CLLMTR69S60A717L, ed elettivamente domiciliato presso il suo
Studio legale alla Via Foresta, 14, Pisciotta (SA), giusta mandato a margine
del presente atto, i quali dichiarano, ai sensi dell' Art. 176 c.p.c., 2° comma,
di voler ricevere comunicazioni a mezzo fax al n° 0974.973288 o, in
alternativa, all'indirizzo di Pec: avv.mariateresacallea@pec.it

in forza

di sentenza del 30 settembre 2014, N. 194/2014, emessa dal Giudice di
Pace di Pisciotta, dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege, munita di
formula esecutiva in data 20 gennaio 2015, notificata in formula esecutiva e
ricevuta in data 30 marzo 2015, con cui veniva disposto che: " Accoglie la
domanda proposta da De Iulio Luigi e, per l'effetto, CONDANNA la Regione
Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, nei confronti dell'attrice,
della somma di € 1.864,16 oltre agli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo
soddisfo;

Tanto premesso, il sig. De Iulio Luigi, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

intima e fa precetto

alla **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Legale rapp.te p.t., C.F.
800.119.906.39 - Partita iva 03516070632, domiciliato per la carica presso la

Nomino e costituisco
mio difensore e
procuratore in ogni
grado e fase del presente
giudizio ed atti inerenti,
conseguenti e successivi,
e nell'eventuale giudizio
di appello, compreso il
processo di esecuzione e
l'eventuale giudizio di
opposizione, l' Avv.
Mariateresa Callea, confere
ndogli ogni più ampia
facoltà di legge, compresa
quella di farsi sostituire, e
chiamare terzi in causa.
Gli conferisco, altresì, con
il presente mandato, la
facoltà di rappresentarmi
ai sensi degli artt. 183,
317 e 320 c.p.c. per
tutti i necessari
adempimenti ed il potere
di conciliare e transigere
la controversia, proporre
domande riconvenzionali.
Eleggo domicilio presso il
suo studio in Via Foresta,
14, 84066 Pisciotta (SA).
Autorizzo il trattamento
dei miei dati personali.
Il sottoscritto dichiara,
altresì, di essere stato
informato, ai sensi
dell'art. 4, 3° co. del
D.Lgs N. 28/2010 della
possibilità di ricorrere al
procedimento di
mediazione previsto e dei
benefici fiscali di cui agli
artt. 17 e 20 del medesimo
decreto.
Pisciotta, li 16.12.15

De Iulio Luigi

visto per autentica

Avv. Mariateresa Callea
Mariateresa Callea

sede della Regione Campania, Via Santa Lucia, n. 81, 80132 NAPOLI, di pagare, all'istante, presso il domicilio eletto, nel termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

sorta capitale € 1.864,16

Interessi legali € 23,21

TOTALE € 1.887,37

Compenso tabellare precetto ex Art. 4, comma 5 € 243,00

Spese generali (15% sul compenso totale) € 36,45

Cassa Avvocati (4%) € 11,18

Totale Imponibile € 290,63

IVA 22% su Imponibile € 63,94

Totale € 354,57

E così, complessivamente, salvo errori od omissioni, € 1.887,37 a titolo di **sorta capitale**,

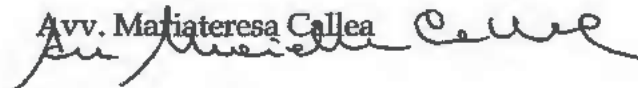
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di notifica del presente atto all'effettivo soddisfo; **€ 354,57 per compenso precetto**, oltre le spese occorrente per la notifica.

Con espressa avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata, anche presso terzi, in danno di essa intimata.

Si avverte, inoltre, parte intimata che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Pisciotta, lì 16.12.2015

Avv. Mariateresa Callea



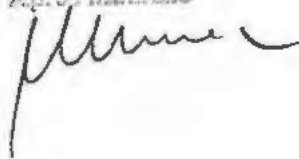
RELATA di NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario competente, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia conforme all'originale, affinché ne abbia piena scienza e conoscenza, l'atto antescritto a :

REGIONE CAMPANIA, in persona del Legale rapp.te p.t., C.F. 800.119.906.39 –
Partita iva 03516070632, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania,
Via Santa Lucia, n. 81, 80132 NAPOLI .

Lo esecutore di quanto sopra, è stato
costituito e messo a posto, ai sensi di legge.
Visto e autorizzato, il 28-12-015

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario
Ufficiale Giudiziario
Aperto Maurizio



AR76658272725-4

me CASSETTA 121

STUDIO LEGALE

Avv. Mariateresa Callea

Via Foresta, 14, 84066, Pisciotta (SA)

Tel.e fax 0974/973288

PEC: avv.mariateresacallea@pec.it

ATTO DI PRECETTO

L'Avv.to Mariateresa Callea, c.f. CLLMTR69S60A717L, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio legale alla Via Foresta, 14, Pisciotta (SA), il quale dichiara, ai sensi dell' Art. 176 c.p.c., 2° comma, di voler ricevere comunicazioni a mezzo fax al n° 0974.973288 o, in alternativa, all'indirizzo di Pec: avv.mariateresacallea@pec.it

in forza

di sentenza del 30 settembre 2014, N. 194/2014, emessa dal Giudice di Pace di Pisciotta, dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege, munita di formula esecutiva in data 20 gennaio 2015, notificata in formula esecutiva e ricevuta in data 30 marzo 2015, con cui veniva disposto che: " Accoglie la domanda proposta da De Iulio Luigi e, per l'effetto, CONDANNA la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al rimborso delle spese processuali sostenute da De Iulio Luigi, che liquida in complessivi Euro 985,00 di cui Euro 85,00 per spese, Euro 915,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 12,50% su diritti e onorari, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario"

Tanto premesso, l'Avv. Mariateresa Callea, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

intima e fa precetto

alla REGIONE CAMPANIA, in persona del Legale rapp.te p.t., C.F. 800.119.906.39 - Partita iva 03516070632, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania, Via Santa Lucia, n. 81, 80132 NAPOLI, di pagare, all'istante, presso il domicilio eletto, nel termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme :



COMPENSO liquidato in sentenza	€ 915,00
Spese liquidate in sentenza	€ 85,00
Diritti formula esecutiva	€ 22,12
Spese notifica	€ 45,00
Spese Generali	€ 114,37
CNAP	41,17
IVA	€ 235,51
TOTALE	€ 1458,17

Compenso tabellare precetto ex Art. 4, comma 5	€ 243,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 36,45
Cassa Avvocati (4%)	€ 11,18
Totale Imponibile	€ 290,63
IVA 22% su Imponibile	€ 63,94

Totale € 354,57

TOTALE COMPLESSIVO € 1812,74

E così, complessivamente, salvo errori od omissioni, € 1.812,74 a titolo di **compenso giudiziale e compenso precetto**, oltre le spese occorrente per la notifica .

Con espressa avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata, anche presso terzi, in danno di essa intimata.

Si avverte, inoltre, parte intimata che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Pisciotta, lì 16.12.2015

Avv. Mariateresa Callea



RELATA di NOTIFICAZIONE

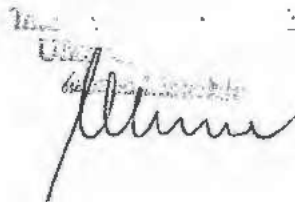
Ad istanza come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario competente, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia conforme all'originale, affinché ne abbia piena scienza e conoscenza, l'atto antescritto a :

REGIONE CAMPANIA, in persona del Legale rapp.te p.t., C.F. 800.119.906.39 -

Partita iva 03516070632, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania,
Via Santa Lucia, n. 81, 80132 NAPOLI .

La copia di questo atto è stata

inviata per posta elettronica il 28-12-015



AR76688272730-6

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 48 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Grieco Carmine**, nato a Sturno (AV) il 3.05.1957 - C.F. **GRCCMN57E03I990P** e residente a Sturno (AV) alla via Filette, n. 57.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 4.041,18=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 55/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Grieco Carmine citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi con sentenza n. 55/2014 ha accolto la domanda proposta dal sig. Grieco Carmine, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso. L'Avvocatura Regionale ha trasmesso, con nota prot. n. 595687 dell'8.09.2015, la sentenza n. 55/2014 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del sig. Grieco Carmine.

L'avv. Michele Di Sibio, con raccomandata del 7.10.2016, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 670443 del 14.10.2016, ha trasmesso gli atti di precetto notificati in data 28.09.2016 relativi alla sentenza n. 55/2014 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi ad istanza di Grieco Carmine e dell'avv. Michele Di Sibio.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 55/2014

Dettaglio debito

Importo	€	3.500,00
Interessi legali	€	286,06
Spese come da precetto:		
registrazione sentenza	€	226,25
bolli su sentenza	€	17,30
notifica sentenza	€	11,57
Totale debito*	€	4.041,18

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 4.041,18** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 4.041,18=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 55/2014.

Atto di precetto.

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 49 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **avv. Michele Di Sibio**, nato a Frigento (AV) il 21.09.1965 - C.F. **DSBMHL65P21D798I** con studio a Frigento (AV) in via San Rocco snc.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 2.544,96=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 55/2014 ed atti di precetto notificati.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Grieco Carmine citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi con sentenza n. 55/2014 ha accolto la domanda proposta dal sig. Grieco Carmine, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso, con nota prot. n. 595687 dell'8.09.2015, la sentenza n. 55/2014 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del sig. Grieco Carmine.

L'avv. Michele Di Sibio, con raccomandata del 7.10.2016, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 670443 del 14.10.2016, ha trasmesso gli atti di precetto notificati in data 28.09.2016 relativi alla sentenza n. 55/2014 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi ad istanza di Grieco Carmine e dell'avv. Michele Di Sibio.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 55/2014

Dettaglio debito

onorario sentenza	€ 1.500,00	
Cassa avvocati	€ 60,00	
IVA	€ 343,20	
Spese esenti	€ 169,20	
Subtotale sentenza		€ 2.072,40
Atti di precetto	€ 270,00	
Spese generali precetti	€ 40,50	
Cassa avvocati	€ 12,42	
IVA	€ 71,04	
Spese esenti	€ 78,30	
Subtotale precetti		€ 472,26
Totale debito*	€ 2.202,14	€ 2.544,66

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 2.544,96** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.544,96=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 55/2014.

Atti di precetto.

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

R.G. n.	26/11
SENT. n.	55/14
D.I. n.	
Acc. V.C. n.	171/14
REP. n.	46/14

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S.ANGELO DEI LOMBARDI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S.Angelo dei Lombardi avv. Antonio Nasti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ORIGINALE

nella causa civile iscritta al n. 26/2011 R.G. di questo Ufficio promossa

DA

Grieco Carmine n. 03.05.1957, codice fiscale GRCCMN57E31I990P, rapp.to e difeso dall'avv. Michele Di Sibio, per mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo, elettivamente dom.to nello studio dello stesso in Frigento (AV) alla Via San Rocco

ATTORE

CONTRO

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo, giusta procura generale ad lites per Notaio Stefano Cimmino di Napoli del 17.09.2002 Rep. N. 35093 e provvedimento autorizzativo, elettivamente dom.ta in S. Angelo dei Lombardi c/o STAP Foreste alla Via Petrile

CONVENUTA

e

Provincia di Avellino, in persona del Presidente suo legale rapp.te p.t.,

CHIAMATA IN CAUSA-CONTUMACE

nonchè

Comune di Guardia Lombardi, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Emanuela Sica, come da delibera di incarico n. 80/2012, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione risposta, elettivamente dom.to nello studio dello stesso in Guardia Lombardi alla Piazza Vittoria n.7

CHIAMATO IN CAUSA - CONTUMACE

avente per oggetto: risarcimento danni.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del giorno 07.03.2014 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Nell'interesse dell'attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Nell'interesse della convenuta Regione Campania : difetto di legittimazione passiva e rigetto della domanda perché infondata .

Nell'interesse del chiamato in causa Comune di Guardia Lombardi : difetto di legittimazione passiva e rigetto della domanda perché infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Grieco Carmine conveniva in giudizio dinanzi questo Giudice di Pace la Regione Campania , in persona del Presidente p.t., per sentirla condannare al pagamento , in suo favore, dei danni subiti in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi verso le ore 21,30 circa del giorno 29.12.209 alla Loc. Tonzzone del comune di Guardia Lombardi.

Esponiva l'attore che in dette circostanze di tempo e di luogo alla guida della propria autovettura Lancia Lybra tar.ta BY875NA impattava violentemente contro un cinghiale che aveva invaso improvvisamente la sede stradale . Precisava che l'autovettura aveva riportato danni alla parte anteriore per Euro 3.200,00 , come da preventivo dell'autofficina "Ricciardi" di Sturno e che a seguito dell'urto aveva riportato lesioni personali per le quali ricorreva ai sanitari dell'Ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi.

La Regione Campania , costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che nel caso in questione la responsabilità dell'accaduto era da attribuire alla Provincia di Avellino delegata dalla L.157/92 alle funzioni amministrative non solo in materia di caccia ma anche di protezione della fauna , residuando in capo ad essa Regione solo le funzioni di programmazione e di coordinamento al fine della pianificazione faunistico-venatoria. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda.

La Provincia di Avellino , regolarmente citata in giudizio, non provvedeva a costituirsi nei modi e nei termini di legge per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

Il Comune di Guardia Lombardi , costituitosi in giudizio , in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda .

Nel corso del giudizio veniva disposta l'acquisizione agli atti di causa della documentazione prodotta dalle parti.

La causa quindi, sulle conclusioni quali trascritte in epigrafe, veniva ritenuta in decisione all'udienza del giorno 07.03.2014.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va deciso sulle eccezioni sollevate dalla convenuta Regione Campania e dal chiamato in causa Comune di Guardia Lombardi in ordine alla carenza di legittimazione passiva.

Posto che la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 157/92 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa, delegando alla provincia le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

La disomogeneità e complessità della normativa statale e regionale in materia ha dato luogo a decisioni diverse e spesso contrastanti in ordine alla legittimazione passiva della regione o della provincia.

A risolvere il contrasto è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con sent. N. 21282 del 2007 ha definitivamente riconosciuto la responsabilità della regione per danni derivanti a persone e cose dalla fauna selvatica.

In tal senso anche Cass. Civ. Sez. III Sentenza n.8953 del 7 aprile 2008.

La Cassazione ha ritenuto che la L. 157/92 ha attribuito alle regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo , per cui compete ad essa l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose.

Di conseguenza la regione , in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Aderendo a tale orientamento , questo giudicante , rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in via preliminare dalla convenuta Regione Campania accogliendo quella sollevata dal Comune di Guardia Lombardi.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

In ordine alla natura della responsabilità da attribuire alla Regione Campania , esclusa l'operatività dell'art.2052 c.c. , per i danni cagionati da animali selvatici trova applicazione il regime di responsabilità previsto dall'art.2043 c.c. secondo gli ordinari principi della tutela aquilana, fondata sul mancato rispetto del principio del *neminem laedere*.

In tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale la quale ha affermato che ai danni prodotti dalla fauna selvatica si applica il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.-

Nel caso in questione risultano sufficientemente provati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della responsabilità della Regione , ed in particolare è emerso dalla prova per testi espletata nel corso del giudizio, il nesso causale tra il danno in concreto verificatosi e l'omissione delle misure idonee ad evitarlo da parte dell'ente pubblico a cio' proposto.

D'altra parte la convenuta Regione non ha offerto prova alcuna in ordine all'adozione delle misure idonee ad evitare i danni attraverso la predisposizione di adeguate segnalazioni visive circa la presenza di selvaggina o di servizi di vigilanza o di recinzione del tratto di strada in questione.

L'attore ha pienamente provato la propria pretesa risarcitoria.

Il teste escusso sig. Cipriano Marcello Michele ha confermato l'attraversamento della strada da parte del cinghiale e l'investimento dello stesso da parte dall'autovettura dell'attore. Ha precisato , altresì, che sul tratto di strada in questione non vi era alcuna protezione per evitare l'accesso della fauna selvatica e nessuna segnaletica di tale pericolo. Il teste ha confermato che l'autovettura non era marciante , precisando che venne rimossa da un trattore agricolo , e che l'attore lamentava dolori per i quali ricorreva ai sanitari dell'ospedale.

Ne consegue che la Regione Campania non avendo adottato , nel caso in questione, tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Relativamente al quantum , sulla scorta del preventivo , peraltro confermato dal teste sotto il vincolo del giuramento , e delle foto prodotte in giudizio , i danni subiti dall'autovettura dell'attore vanno quantificati in Euro 3.000,00 , oltre agli interessi dalla domanda. Nessuna somma può essere riconosciuta per l'IVA in mancanza di fattura e per sosta tecnica in mancanza di prova.



Per quanto concerne il danno per le lesioni subite, lo stesso sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, va equitativamente quantificato in complessivi Euro 500,00 (gg. 7 di I.T.A. oltre ad un successivo periodo di I.T.P.).-

Di conseguenza il danno complessivo subito dall'attore va complessivamente quantificato in Euro 3.500,00 , oltre agli interessi dalla domanda.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Grieco Carmine nei confronti della Regione Campania nonché della Provincia di Avellino e del Comune di Guardia Lombardi , così provvede :

-rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Regione Campania ;

-accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal chiamato in causa Comune di Guardia Lombardi;

-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto :

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 3.500,00 oltre agli interessi dalla domanda;

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.669,20 di cui Euro 169,20 per spese ed Euro 1.500,00 per competenze oltre CAP ed IVA come per legge , con attribuzione al difensore antistatario;

-dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze in ordine alla chiamata in causa del Comune di Guardia Lombardi.

S.Angelo dei Lombardi , li 13 MAG 2014

Depositato in Cancelleria, oggi

13 MAG 2014

Il Cancelliere

Il Funzionario Giudiziario
Angelina PUCCI

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Antonio NASTI -

Studio Legale Civile e Penale

Avv. Michele Di Sibio

Telefono e fax 0825.444479 – Cell.338.9675010

Via San Rocco – Frigento (AV)

Pec: studiolegale.m.disibio.pec@sicurezzapostale.it

VI È MANDA
SULL'ORIGIN
AW. MICHELE

ATTO DI PRECETTO

Grieco Carmine, nato a Sturno (AV) il 3.05.1957, ivi residente alla via Filette n. 57, C.F.: GRCCMN57E03I990P, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Di Sibio – nato a Frigento il 21.09.1965, codice fiscale: DSBMHL65P21D798I - in Frigento alla Via San Rocco, che lo rapp. - difende in virtù di mandato apposto a margine sull'atto di citazione in originale del 24.11.2010, espone quanto segue.

Premesso

- che con sentenza n° 55/14, pubblicata in data 19/05/2014, emessa nella causa civile iscritta al n° 26/2011 del R.G.A.C. – *parti: Grieco Carmine c/ Regione Campania + Provincia di Avellino e Comune Guardia Lombardi* - il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi – Dr. Antonio Nasti – ha condannato la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., con sede legale in Napoli (80132) alla Via S. Lucia n. 81, a pagare in favore di esso istante la somma di Euro 3.500,00 oltre interessi dalla data della domanda;
- che in data 15 aprile 2015 è stata richiesta e apposta la formula esecutiva sul citato titolo;
- che tale menzionata sentenza, in data 24 aprile 2015 è stata notificata;
- che sono trascorsi più di 120 giorni (ex art. 14 del D.L. n° 669/1996, convertito con modificazioni, nella Legge n° 30/1197 e ss.mm.ii.) dalla citata notifica e che, sinora, nessun pagamento è stato eseguito dal debitore;
- che è diritto ed interesse attuale dell'istante recuperare le somme dovute;

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0670443 14/10/2016 07,51
Mitt. : STUDIO LEGALE CIVILE E PENALE ...
Ass. : 520508 UOD Pesca, acquacoltura e cacc...
Classifica : 11.1.29. Fascicolo : 11 del 2016



Tanto premesso, in forza del citato titolo esecutivo, il deducente a mezzo del suo procuratore,

INTIMA PRECETTO

alla Regione Campania, in persona del Presidente nonché Legale Rapp. p.t., con sede legale in Napoli (80132) alla Via S. Lucia n. 81, **di pagare (questa volta) nel termine di 10 gg. decorrenti dalla data di consegna del presente atto,** a "GRIECO CARMINE", ut sopra generalizzato e domiciliato, **le seguenti somme:**

Sorta Capitale su sentenza n° 55/014	€ 3.500,00
Interessi legali dall'11.2.11 al 9.09.2016	286,06
Bolli su sentenza	€ 17,30
Registrazione Sentenza	€ 226,25
Costo notifica sentenza (24.4.15)	€ 11,57
<i>Totale Parziale a)</i>	€ 4.041,18

Oltre le seguenti competenze successive ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/'14:

Scaglione fino ad € 5.200

Compenso per precetto	€ 135,00
Spese generali 15%	€ 20,25
Cassa Avvocati 4%	€ 6,21
IVA 22%	€ 35,52
<i>Totale Parziale b)</i>	€ 196,98

Quindi, riepilogando [a) € 4.041,18 + b) € 196,98] = **€ 4.238,16** nonché gli ulteriori interessi legali maturandi sino all'effettivo soddisfo e le successive occorrendo, con espresso

AVVERTIMENTO

gg.) si procederà esecutivamente nei confronti della predetta parte debitrice con tutti i mezzi di espropriazione previsti dalla legge.

PIA

Si avverte, inoltre, la Regione Campania (debitore) che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Frigento, 9.09.2016

Avv.  **Michele Di Sibio**

TRIBUNALE DI AVELLINO

UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONE E PROTESTI

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Michele Di Sibio, con studio a Frigento (AV), via San Rocco (83040), nella qualità di procuratore domiciliatario di Grieco Carmine, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Avellino certifico di aver notificato, per legale scienza ed ad ogni effetto di legge, copia del suesteso atto di precetto, a:

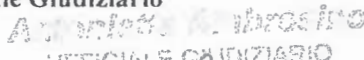
✓ “Regione Campania, in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Napoli (80132) alla Via S. Lucia n.81”, ✓

✓ a mezzo del servizio postale, spedendone copia conforme all'originale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE MEDIANTE
RACCOMANDATA A.R. SPEDITA DA
AVELLINO

Avellino, **28 SET. 2016**

L'Ufficiale Giudiziario


UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI AVELLINO

Rec 7672829 7544-0

015648

N. N° 15767

TTI € 256

...

ALE € 256

...

SE POST. € 7,70

CALE € 10,28

Off. Giudiz. ...

27 SET. 2016

SET. 2016

Studio Legale Civile e Penale

Avv. Michele Di Sibio

Telefono e fax 0825.444479 – Cell.338.9675010

Via San Rocco – Frigento (AV)

Pec: studiolegale.m.disibio.pec@sicurezzapostale.it

ATTO DI PRECETTO

L'Avv. Michele Di Sibio, in nome e proprio conto (ex art. 86 cpc), C.F.:
DSBMHL65P21D798I, elettivamente domiciliato presso il proprio studio
legale sito in Frigento (83040) alla Via San Rocco, precisa quanto segue.

Premesso

- che con sentenza n° 55/14, pubblicata in data 19/05/2014, emessa nella causa civile iscritta al n° 26/2011 del R.G.A.C. – *parti: Grieco Carmine c/ Regione Campania + Provincia di Avellino e Comune Guardia Lombardi* - il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi – Dr. Antonio Nasti – ha condannato la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., con sede legale in Napoli (80132) alla Via S. Lucia n. 81, a pagare in favore dell'attore Grieco Carmine (proprio assistito), quali spese e competenze di giudizio, la somma complessiva di € 1.669,20 (*di cui € 169,20 per spese, € 1.500,00 per competenze*) oltre CAP ed IVA come per legge;
- che, per detta somma, è stata disposta l'attribuzione diretta al sottoscritto procuratore anticipatorio nella qualità di difensore costituito di esso attore;
- che in data 15 aprile 2015 è stata richiesta e apposta la formula esecutiva sul citato titolo;
- che tale menzionata sentenza, in data 24 aprile 2015, è stata notificata;
- che sono trascorsi più di 120 giorni (ex art. 14 del D.L. n° 669/1996, convertito con modificazioni, nella Legge n° 30/1197 e ss.mm.ii.) dalla citata notifica e che, sinora, nessun pagamento è stato eseguito dal debitore;

- che il richiedente intende agire esecutivamente.

Tanto premesso, in forza del citato titolo esecutivo, l'istante

INTIMA PRECETTO

alla Regione Campania, in persona del Presidente nonché Legale Rapp. p.t.,
con sede legale in Napoli (80132) alla Via S. Lucia n. 81, **di pagare**
(QUESTA VOLTA) nel termine di 10 gg. decorrenti dalla data di
consegna del presente atto, le seguenti somme:

Compenso su sentenza n° 55/014	€ 1.500,00
CPA 4%	€ 60,00
IVA 22%	€ 343,20
Esborsi in sentenza	€ 169,20
Bolli su sentenza	€ 17,30
Costo notifica sentenza (24.4.15)	€ 11,57
<i>Totale Parziale a)</i>	€ 2.101,27

Oltre le seguenti competenze successive ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/'14:

Scaglione fino ad € 5.200

Compenso per precetto	€ 135,00
Spese generali 15%	€ 20,25
Cassa Avvocati 4%	€ 6,21
IVA 22%	€ 35,52
<i>Totale Parziale b)</i>	€ 196,98

Quindi, riepilogando [a) € 2.101,27 + b) € 196,98] = **€ 2.298,25** il tutto
salvo errori di calcolo ed oltre successive, se occorrenti, anche per quanto
riguarda il versamento della ritenuta d'acconto in misura di legge (20%), con
espresso

che in difetto di pagamento del suddetto importo nel termine suindicato (10gg.) si procederà esecutivamente nei confronti della predetta parte debitrice con tutti i mezzi di espropriazione previsti dalla legge.

Si avverte, inoltre, la Regione Campania (debitore) che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Frigento, 09.09.2016

Avv. Michele Di Sibio

TRIBUNALE DI AVELLINO

UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONE E PROTESTI

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Michele Di Sibio, con studio a Frigento (AV), via San Rocco (83040), nella qualità di procuratore antistatario, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Avellino certifico di aver notificato, per legale scienza ed ad ogni effetto di legge, copia del suesteso atto di precetto, a:

✓ "Regione Campania, in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Napoli (80132) alla Via S. Lucia n.81", (✓)

a mezzo del servizio postale, spedendone copia conforme all'originale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE MEDIANTE
RACCOMANDATA A.R. SPEDITA DA
AVELLINO

Avellino, 28 SET. 2016

L'Ufficiale Giudiziario

Antonio
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI AVELLINO

N° Rec. 7672829 7545-1

015649

CRON N° 15768

DIRETTI € 2,58

TRASPORTA €

TOTALI € 2,58

10% €

SPESA POST € 7,70

TOTALE € 10,28

Uff. Giudiziario

Averano, 11

27 SET. 2016

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 50 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **Taurasi Emanuel**, nato ad Avellino il 12.05.1984 - C.F. **TRSMNL84E12A509C**, e residente a Gesualdo (AV) in via Maddalena, 74.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 2.218,18=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 148/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Taurasi Emanuel citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi con sentenza n. 148/2014 ha accolto la domanda proposta dal sig. Taurasi Emanuel, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso, con nota prot. n. 576525 del 27.08.2015, la sentenza n. 148/2014 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del sig. Taurasi Emanuel.

L'avv. Michele Di Sibio, con raccomandata del 7.10.2016, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 675183 del 17.10.2016, ha trasmesso gli atti di precetto notificati in data 28.09.2016 relativi alla sentenza n. 148/2014 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi ad istanza di Taurasi Emanuel e dell'avv. Michele Di Sibio.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 148/2014.

Dettaglio debito

Importo	€	1.800,00
Interessi legali	€	145,56
Spese come da precetto:		
registrazione sentenza	€	243,75
bolli su sentenza	€	17,30
notifica sentenza	€	11,57
Totale debito*	€	2.218,18

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 2.218,18** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.218,18=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 148/2014.

Atto di precetto.

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 51 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **avv. Michele Di Sibio**, nato a Frigento (AV) il 21.09.1965 - C.F. **DSBMHL65P21D798I** con studio a Frigento (AV) in via San Rocco snc.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 2.192,28=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 148/2014 ed atti di precetto notificati.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. Taurasi Emanuel citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi con sentenza n. 148/2014 ha accolto la domanda proposta dal sig. Taurasi Emanuel, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso, con nota prot. n. 576525 del 27.08.2015, la sentenza n. 148/2014 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del sig. Taurasi Emanuel.

L'avv. Michele Di Sibio, con raccomandata del 7.10.2016, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 675183 del 17.10.2016, ha trasmesso gli atti di precetto notificati in data 28.09.2016 relativi alla sentenza n. 148/2014 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi ad istanza di Taurasi Emanuel e dell'avv. Michele Di Sibio.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 148/2014.

Dettaglio debito

Onorario sentenza	€ 1.205,00	
Spese generali 15%	€ 180,75	
Cassa avvocati	€ 55,43	
IVA	€ 317,06	
Spese esenti	€ 40,08	
Subtotale sentenza		€ 1.798,32
Atti di precetto	€ 270,00	
Spese generali precetti	€ 40,50	
Cassa avvocati	€ 12,42	
IVA	€ 71,04	
Subtotale precetti		€ 393,96
Totale debito*	€ 2.192,28	€ 2.192,28

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 2.192,28** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 2.192,28=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 148/2014.

Atti di precetto.

**Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto**

ORIGINALE

R.G. n.	40/11
SENT. n.	148/14
D.I. n.	
Cron. V.C. n.	430/14
REP. n.	38/14

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S.ANGELO DEI LOMBARDI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S.Angelo dei Lombardi avv. Antonio Nasti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 40/2011 R.G. di questo Ufficio promossa

DA

Taurasi Emanuel n. 12.05.1984, codice fiscale TRSMNL84E12A509C, rapp.to e difeso dall'avv. Michele Di Sibio, per mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo, elettivamente dom.to presso lo studio dello stesso in Frigento (AV) alla Via San Rocco

ATTORE

CONTRO

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale D'Onofrio, giusta mandato in cale alla copia notificata dell'atto di citazione introduttivo e provvedimento autorizzativo, elettivamente dom.ta in S. Angelo dei Lombardi c/o STAP Foreste alla Via Petrile

CONVENUTA

nonchè

Provincia di Avellino, in persona del Presidente suo legale rapp.te p.t., autorizzato a stare in giudizio con determinazione dirigenziale n.1959 del 12.05.2011, rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Galiotta, giusta procura generale ad lites per Notaio Pellegrino D'Amore del 21.01.2010 Reg. il 29.01.2010 Rep. N. 210538, Racc. n.33428, elettivamente dom.ta in Sant'Angelo dei Lombardi alla Via Boschetto n.1 c/o il Centro per l'Impiego della Provincia di Avellino

CHIAMATA IN CAUSA

FARO Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a.,
in persona del legale rapp.te p.t. , con sede in 00197 Roma al
Viale Parioli 1/3

-CHIAMATA IN CAUSA -

ANAS s.p.a. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa
dall'avv. Annamaria Soreca , giusta mandato in calce alla copia
notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa , entrambi
elettivamente dom.ti presso la Cancellaria del Giudice di Pace di
Sant'Angelo dei Lombardi

CHIAMATA IN CAUSA-

avente per oggetto: risarcimento danni.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del giorno
19.09.2014 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Nell'interesse dell'attore: accoglimento della domanda con vittoria
di spese e competenze del giudizio.

Nell'interesse della convenuta Regione Campania : difetto di
legittimazione passiva e rigetto della domanda perché infondata ,
con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Nell'interesse della chiamata in causa Provincia di Avellino :
difetto di legittimazione passiva e rigetto della domanda perché
infondata, con vittoria di spese e competenze del giudizio..

Nell'interesse della chiamata in causa ANAS s.p.a. :
estromissione dal giudizio e rigetto della domanda , con vittoria di
spese e competenze del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Taurasi Emanuel conveniva in giudizio dinanzi questo Giudice di Pace la Regione Campania , in persona del Presidente p.t., per sentirla condannare al pagamento , in suo favore, dei danni subiti dalla propria autovettura Peugeot 206 tar.ta CN584MG in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi verso le ore 01,00 circa del giorno 02.10.2009 sulla SS 400 , Km.32+800 , direzione Torella dei Lombardi.

Esponendo l'attore che in dette circostanze di tempo e di luogo , alla guida della precisata autovettura ,mentre procedeva a

velocità moderata , impattava con la parte centrale anteriore contro un cinghiale che aveva invaso improvvisamente la sede stradale . Precisava che l'autovettura aveva riportato danni alla parte anteriore per Euro 1.831,02 ,come da fatture prodotte in giudizio, oltre sosta tecnica , nonché rivalutazione ed interessi .

La convenuta Regione Campania , costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che nel caso in questione la responsabilità dell'accaduto era da attribuire alla Provincia di Avellino delegata dalla L.157/92 alle funzioni amministrative non solo in materia di caccia ma anche di protezione della fauna , residuando in capo ad essa Regione solo le funzioni di programmazione e di coordinamento al fine della pianificazione faunistico-venatoria. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda.

La Provincia di Avellino , costituitasi in giudizio a seguito di chiamata in causa da parte della Regione Campania , in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda . Chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa , al fine di essere garantita in caso di soccombenza, della Faro Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a. presso la quale era assicurata .

La Faro Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a , regolarmente citata in giudizio, non provvedeva a costituirsi nei modi e nei termini di legge , anche perché posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento ministeriale del 29.07.2011.

L'ANAS s.p.a. , costituitasi in giudizio a seguito di chiamata in causa da parte dell'attore , chiedeva la revoca del provvedimento con il quale ne era stata autorizzata la chiamata in causa , perché reso tardivamente e dopo l'inizio dell'attività istruttoria , nonché la estromissione dal giudizio. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea.

Nel corso del giudizio veniva disposta l'acquisizione agli atti di causa della documentazione prodotta dalle parti.

La causa quindi, sulle conclusioni quali trascritte in epigrafe, veniva ritenuta in decisione all'udienza del giorno 19.09.2014.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va deciso sulle eccezioni sollevate dalla convenuta Regione Campania e dalle chiamate in causa Provincia di Avellino ed ANAS s.p.a. in ordine alla carenza di legittimazione passiva.

Posto che la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 157/92 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa, delegando alla provincia le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

La disomogeneità e complessità della normativa statale e regionale in materia ha dato luogo a decisioni diverse e spesso contrastanti in ordine alla legittimazione passiva della regione, della provincia e/o dell'Ente proprietario della strada.

A risolvere il contrasto è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con sent. N. 21282 del 2007 ha definitivamente riconosciuto la responsabilità della regione per danni derivanti a persone e cose dalla fauna selvatica.

In tal senso anche Cass. Civ. Sez. III Sentenza n.8953 del 7 aprile 2008.

La Cassazione ha ritenuto che la L. 157/92 ha attribuito alle regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad essa l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose.

Di conseguenza la regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Aderendo a tale orientamento, questo giudicante, rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in via preliminare dalla convenuta Regione Campania accogliendo quella sollevata dalla Provincia di Avellino e dall'ANAS s.p.a.-

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

In ordine alla natura della responsabilità da attribuire alla Regione Campania, esclusa l'operatività dell'art.2052 c.c., per i danni cagionati da animali selvatici trova applicazione il regime di responsabilità previsto dall'art.2043 c.c. secondo gli ordinari principi della tutela aquilana, fondata sul mancato rispetto del principio del *neminem laedere*.

In tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale la quale ha affermato che ai danni prodotti dalla fauna selvatica si applica il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.-

Nel caso in questione risultano sufficientemente provati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della responsabilità della Regione, ed in particolare è emerso dal rapporto dei carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi, intervenuti sul posto del sinistro, il nesso causale tra il danno in concreto verificatosi e l'omissione delle misure idonee ad evitarlo da parte dell'ente pubblico a ciò proposto.

D'altra parte la convenuta Regione non ha offerto prova alcuna in ordine all'adozione delle misure idonee ad evitare i danni attraverso la predisposizione di adeguate segnalazioni visive circa la presenza di selvaggina o di servizi di vigilanza o di recinzione del tratto di strada in questione.

L'attore ha pienamente provato la propria pretesa risarcitoria.

Le circostanze dedotte nell'atto di citazione introduttivo sono state confermate dalla teste Di Rienzo Annarita che ha testualmente confermato : "...ero trasportata sull'autovettura dell'attore....un cinghiale si portava sulla sede stradale dalla campagna e si parava davanti l'autovettura...non c'è stato modo di evitare l'animale perché vi era nebbia e non vi era una sufficienbte visibilità...il cinghiale è comparso improvvisamente...anche per le condizioni climatiche l'autovettura sulla quale viaggiavo procedeva a velocità moderata...non avemmo alcuna possibilità di vedere il cinghiale e addirittura sentimmo soltanto il botto..dopo l'urto il cinghiale andò via nelle campagne circostanti...sul posto arrivarono i carabinieri.....non vi era segnaletica...non vi erano protezioni laterali alla strada....l'autovettura dell'attore una peugeaot riportò danni alla parte anteriore".

Dal rapporto dei carabinieri di Samt'Angelo dei Lombardi acquisito agli atti di causa si rileva la presenza di macchie di sangue sul luogo dell'evento..

Relativamente al quantum, i danni all'autovettura, sulla scorta delle fatture, delle foto e di quanto riferito dai carabinieri, vanno quantificati in Euro 1.800,00, oltre agli interessi dalla domanda; nessuna somma può essere riconosciuta per sosta tecnica in mancanza di prova;

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Taurasi Emanuel nei confronti della Regione

Campania , della Provincia di Avellino , della FARO Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni s.p.a. e dell'ANAS s.p.a. , così provvede :

-rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Regione Campania ;

-accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle chiamate in causa Provincia di Avellino ed ANAS s.p.a.;

-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto :

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 1.800,00 oltre agli interessi dalla domanda;

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio , a favore dell'attore, che si liquidano in complessivi Euro 1.316,21 di cui Euro 11,21 per spese ed Euro 1.205,00 per competenze oltre spese generali, nonché CAP ed IVA come per legge , con attribuzione al difensore antistatario;

-compensa le spese del giudizio in ordine alla chiamata in causa della Provincia di Avellino ed all'ANAS s.p.a.-

S.Angelo dei Lombardi , li 13 NOV. 2014

Depositato in Cancelleria, oggi

13 NOV. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Angelina A. PUCCI

IL GIUDICE DI PACE
- Avv. Antonio NASTI -

ATTO DI PRECETTO

Taura Emanuel, nato ad Avellino il 12.05.1984, C.F. TRSMNL84E12A509C, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Di Sibio – nato a Frigento il 21.09.1965, codice fiscale: DSBMHL65P21D798I – in Frigento alla Via San Rocco, che lo rapp.- difende in virtù di mandato apposto a margine sull'atto di citazione in originale, espone quanto segue.

Premesso

- che con sentenza n° 148/14, pubblicata in data 13/11/2014, emessa nella causa civile iscritta al n° 40/2011 del R.G.A.C. – *parti: Taurasi Emanuel c/ Regione Campania + Provincia di Avellino + FARO Ass. Riass.ni Spa e ANAS Spa* – il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi – Dr. Antonio Nasti – ha condannato la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., con sede legale in Napoli (80132) alla Via S. Lucia n. 81, a pagare in favore di esso istante la somma di Euro 1.800,00 oltre interessi dalla data della domanda;
- che in data 19 giugno 2015 è stata richiesta e apposta la formula esecutiva sul citato titolo;
- che tale menzionata sentenza, dall'UNEP del Tribunale Avellino (con Cron. n. 14739) in data 7 luglio 2015, è stata notificata;

competente Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino nel mese di ottobre c.a.

per un costo – ripetibile – di € 243,75;

- che sono trascorsi più di 120 giorni (ex art. 14 del D.L. n° 669/1996, convertito con modificazioni, nella Legge n° 30/1197 e ss.mm.ii.) dalla citata notifica e che, sinora, nessun pagamento è stato eseguito dal debitore;
- che è diritto ed interesse attuale dell'istante recuperare le somme dovute;
- che il richiedente intende agire esecutivamente.

Tanto premesso, in forza del citato titolo esecutivo, il deducente a mezzo del suo procuratore,

INTIMA PRECETTO

alla Regione Campania, in persona del Presidente nonché Legale Rapp. p.t., con sede legale in Napoli (80132) alla Via S. Lucia n. 81, di pagare nel termine (questa volta) di 10 gg. decorrenti dalla data di consegna del presente atto, a “TAURASI EMANUEL”, ut sopra generalizzato e domiciliato, le seguenti somme:

Sorta Capitale su sentenza n° 148/014	€ 1.800,00
Interessi legali dal 4.3.2011 al 9.09.2016	145,56
Bolli su sentenza	€ 17,30
Registrazione Sentenza	€ 243,75
Costo notifica sentenza (7.7.15)	€ 11,57
Totale Parziale a)	€ 2.218,18

Oltre le seguenti competenze successive ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/'14:

Scaglione fino ad € 5.200

Compenso per precetto	€ 135,00
Spese generali 15%	€ 20,25
Cassa Avvocati 4%	€ 6,21

Totale Parziale b)**€ 196,98**

Quindi, riepilogando [a) € 2.218,18 + b) € 196,98] = **€ 2.415,16** nonché
gli ulteriori interessi legali maturandi sino all'effettivo soddisfo e le
successive occorrendo, con espresso

AVVERTIMENTO

che in difetto di pagamento del suddetto importo nel termine suindicato (10
gg.) si procederà esecutivamente nei confronti della predetta parte debitrice
con tutti i mezzi di espropriazione previsti dalla legge.

Si avverte, inoltre, la Regione Campania (debitore) che, ex art. 480, 2°
comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di
un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di
sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione
della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Frigento, 9.09.2016

Avv. Michele Di Sibio

TRIBUNALE DI AVELLINO**UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONE E PROTESTI****RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'Avv. Michele Di Sibio, con studio a Frigento (AV), via San Rocco
(83040), nella qualità di procuratore domiciliatario di Taurasi Emanuel, Io
sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Avellino certifico di aver notificato,
per legale scienza ed ad ogni effetto di legge, copia del suesteso atto di precetto che
precede, a:

✓ "Regione Campania, in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Napoli
(80132) alla Via S. Lucia n.81", (✓)

(a mezzo del servizio postale, spedendone copia conforme all'originale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.)

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE MEDIANTE
RACCOMANDATA A.R. SPEDITA DA
AVELLINO

Avellino, 28 SET. 2016

L'Ufficiale Giudiziario

015646

13764

TRASFERITA €

TOTALE € 258

10% €

SPESA €

10% € 13,76

27 SET 2016

Studio Legale Civile e Penale

Avv. Michele Di Sibio

Telefono e fax 0825.444479 – Cell.338.9675010

Via San Rocco – Frigento (AV)

Pec: studiolegale.m.disibio.pec@sicurezzapostale.it

ATTO DI PRECETTO

L'Avv. Michele Di Sibio, in nome e proprio conto (ex art. 86 cpc), C.F.:
DSBMHL65P21D798I, elettivamente domiciliato presso il proprio studio
legale sito in Frigento (83040) alla Via San Rocco, precisa quanto segue.

Premesso

- che con sentenza n° 148/14, pubblicata in data 13/11/2014, emessa nella causa civile iscritta al n° 40/2011 del R.G.A.C. – *parti: Taurasi Emanuel c/ Regione Campania + Provincia di Avellino + FARO Ass. Riass.ni Spa e ANAS Spa* - il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi – Dr. Antonio Nasti – ha condannato la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., con sede legale in Napoli (80132) alla Via S. Lucia n. 81, a pagare in favore dell'attore Taurasi Emanuel (proprio assistito), quali spese e competenze di giudizio, la somma complessiva di € 1.316,21 (*di cui € 11,21 per spese, € 1.205,00 per competenze*) oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
- che, per detta somma, è stata disposta l'attribuzione diretta al sottoscritto procuratore anticipatario nella qualità di difensore costituito di esso attore;
- che in data 19 giugno 2015 è stata richiesta e apposta la formula esecutiva sul citato titolo;
- che tale menzionata sentenza, dall'UNEP del Tribunale Avellino (con Cron. n. 14738) in data 7 luglio 2015 è stata notificata;

convertito con modificazioni, nella Legge n° 30/1197 e ss.mm.ii.) dalla

citata notifica e che, sinora, nessun pagamento è stato eseguito dal debitore;

- che è diritto ed interesse attuale dell'istante recuperare le somme dovute;
- che il richiedente intende agire esecutivamente.

Tanto premesso, in forza del citato titolo esecutivo, l'istante

INTIMA PRECETTO

alla Regione Campania, in persona del Presidente nonché Legale Rapp. p.t.,
con sede legale in Napoli (80132) alla Via S. Lucia n. 81, di pagare nel
termine di legge (questa volta) di 10 gg. decorrenti dalla data di
consegna del presente atto, le seguenti somme:

ORIG

Compenso su sentenza n° 148/014	€ 1.205,00
Spese Generali 15%	€ 180,75
CPA 4%	€ 55,43
IVA 22%	€ 317,06
Esborsi in sentenza	€ 11,21
Bolli su sentenza	€ 17,30
Costo notifica sentenza (7.7.15)	€ 11,57
Totale Parziale a)	€ 1.798,32

Oltre le seguenti competenze successive ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/'14:

Scaglione fino ad € 5.200

Compenso per precetto	€ 135,00
Spese generali 15%	€ 20,25
Cassa Avvocati 4%	€ 6,21
IVA 22%	€ 35,52
Totale Parziale b)	€ 196,98

salvo errori di calcolo ed oltre successive, se occorrenti, anche per quanto riguarda il versamento della ritenuta d'acconto in misura di legge (20%), con espresso

AVVERTIMENTO

che in difetto di pagamento del suddetto importo nel termine suindicato (10 gg.) si procederà esecutivamente nei confronti della predetta parte debitrice con tutti i mezzi di espropriazione previsti dalla legge.

Si avverte, inoltre, la Regione Campania (debitore) che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Frigento 9.09.2016

Avv. Michele Di Sibio

TRIBUNALE DI AVELLINO

UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONE E PROTESTI

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Michele Di Sibio, con studio a Frigento (AV), via San Rocco (83040), nella qualità di procuratore antistatario, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Avellino certifico di aver notificato, per legale scienza ed ad ogni effetto di legge, copia del suesteso atto di precetto che precede, a:

✓ "Regione Campania, in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Napoli (80132) alla Via S. Lucia n.81", l.c.

a mezzo del servizio postale, spedendone copia conforme all'originale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE MEDIANTE
RACCOMANDATA A.R. SPEDITA DA
AVELLINO

Avellino, 28 SET. 2016

L'Ufficiale Giudiziario

Antonietta / [illegible]
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI AVELLINO

re Rec. 7672829 7543-9

015647

OP N° 15465
UTTI
ASFERTA
ITALE € 2,58
%
€ 7,70
€ 10,29
torio

27 SET. 2016

27 SET. 2016

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 52 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **De Leo Rocco**, nato Castel Baronia (AV) il 1.06.1954 - C.F. **DLE RCC54H01C058I**, e residente a Castel Baronia (AV) in via Amato Mastrullo, 19.

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 1.441,88=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 53/2015.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. De Leo Rocco citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi con sentenza n. 53/2015 ha accolto la domanda proposta dal sig. De Leo Rocco, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso, con nota prot. n. 639403 del 25.09.2015, la sentenza n. 53/2015 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del sig. De Leo Rocco.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 53/2015.

Dettaglio debito

Importo	€	1.200,00
Interessi legali	€	15,63
registrazione sentenza	€	226,25
Totale debito*	€	1.441,88

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.441,88** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.441,88=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 53/2015.

Mod F23 - registrazione.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 53 - DEL 26.10.2016

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 08

Il Sottoscritto Dr. Antonio Carotenuto nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Pesca, Acquacoltura e Caccia per quanto di propria competenza .

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **avv. Mario Famiglietti**, nato Castel Baronia (AV) il 24.09.1981 - C.F. **FMGMRA81P24C058R**, e residente a Castel Baronia (AV) in via Laura Mancini, 2/1

Oggetto della Spesa:

Riconoscimento della spesa di **€ 1.370,79=** derivante da sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 53/2015.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con atto di citazione il sig. De Leo Rocco citava in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi con sentenza n. 53/2015 ha accolto la domanda proposta dal sig. De Leo Rocco, condannando la Regione Campania al risarcimento dei danni indicati in ricorso.

L'Avvocatura Regionale ha trasmesso, con nota prot. n. 639403 del 25.09.2015, la sentenza n. 53/2015 del Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi, notificata con apposta formula esecutiva, di condanna della Regione Campania al pagamento dei danni provocati dalla fauna selvatica nonché delle spese di lite in favore del sig. De Leo Rocco.

La sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di partita debitoria.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 53/2015.

Dettaglio debito

Onorario sentenza	€ 800,00
Spese generali 15%	€ 120,00
Cassa avvocati	€ 36,80
IVA	€ 210,50
Spese esenti	€ 143,35
Spese richiesta copie	€ 37,00
Spese notifica sentenza	€ 23,14
Totale debito*	€ 1.370,79

(*) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a. che trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L. R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- b. che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero la somma di **€ 1.370,79** rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare e che al momento non sono quantificabili;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 1.370,79=

Allega la seguente documentazione:

Sentenza Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi n. 53/2015.

Il Dirigente
Dr. Antonio Carotenuto

ORIGINALE

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S.ANGELO DEI
LOMBARDI**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S. Angelo dei Lombardi avv. Antonio
Nasti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 38/2014 R.G. di questo
Ufficio promossa

DA

De Leo Rocco n. 01.06.1954, codice fiscale
DLERCC54H01C058I, rapp.to e difeso dall'avv. Mario
Famiglietti, per mandato a margine dell'atto di citazione
introduttivo, elettivamente dom.to presso lo studio dello
stesso in Castel Baronia (AV) alla Via Laura Mancini 2

ATTORE

CONTRO

Regione Campania, p.i. 8001109369, in persona del
Presidente pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria
Filomena Luongo, giusta procura generale ad lites per
Notaio Stefano Cimmino di Napoli del 17.09.2002 Rep.
N. 35093 e provvedimento autorizzativo, elettivamente
dom.ta in S. Angelo dei Lombardi c/o STAP Foreste

CONVENUTA

e

Provincia di Avellino, in persona del Commissario suo
legale rapp.te p.t., autorizzata a stare in giudizio con
determinazione dirigenziale n.865 del 04.04.2014,
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Gennaro Galiotta e Oscar
Mercolino, per mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta, tutti elettivamente dom.ti in

04

00039/16

R.G. n.	38/14
SENT. n.	53/15
D.I. n.	
Proc. v. n.	148/15
REP. n.	32/15

UFFICIO REGIONALE REGIONE CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

08 MAG 2015

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0326132 12/05/2015 12,04

Att. : DE LEO ROCCO

Ano : R.G.C. R. Avventura

Classific. : 4.1.1.

Avellino alla Piazza Libertà , Palazzo Caracciolo, presso
la sede dell'Ente

CONVENUTA

Avente per oggetto: risarcimento danni.

La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del
giorno 16.01.2015 sulle seguenti conclusioni delle parti:

Nell'interesse dell'attore: accoglimento della domanda
con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Nell'interesse della convenuta Regione Campania :
difetto di legittimazione passiva e rigetto della domanda
perché infondata .

Nell'interesse della convenuta Provincia di Avellino :
difetto di legittimazione passiva e rigetto della domanda
perché infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore Di Leo
Rocco conveniva in giudizio dinanzi questo Giudice di
Pace la Regione Campania , in persona del Presidente
p.t., e la Provincia di Avellino , in persona del Presidente
p.t. , per sentirle condannare al pagamento , in suo
favore, dei danni subiti dalla propria autovettura Fiat
Bravo tar.ta DL674VB in conseguenza dell'evento
dannoso verificatosi verso le ore 09,30 circa del giorno
12.10.2013 in Guardia dei Lombardi , alla località
Carmasciano.

Nell'occasione l'autovettura dell'attore , condotta dal sig.
De Leo Domenico Angelo, che percorreva la S S 203 ,
impattava contro un grosso cinghiere che attraversava
repentinamente la strada .

Esponeva l'attore che a seguito dell'impatto la propria
autovettura aveva riportato danni alla parte anteriore ,
sia meccanici che di carrozzeria, quantificati in Euro
1.933,11 .

La Regione Campania , costituitasi in giudizio , eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando che nel caso in questione la responsabilità dell'accaduto era da attribuire alla Provincia di Avellino delegata dalla L.157/92 alle funzioni amministrative non solo in materia di caccia ma anche di protezione della fauna , redisuando in capo ad essa Regione solo le funzioni di programmazione e di coordinamento al fine della pianificazione faunistico-venatoria. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda.

La Provincia di Avellino , costituitasi in giudizio , in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della domanda .

Nel corso del giudizio veniva espletata la prova per testi articolata dalle parti.

La causa quindi, sulle conclusioni quali trascritte in epigrafe, veniva ritenuta in decisione all'udienza del giorno 16.01.2015.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va deciso sulle eccezioni sollevate dalle convenute Regione Campania e Provincia di Avellino in ordine alla carenza di legittimazione passiva.

Posto che la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 157/92 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa, delegando alla provincia le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

La disomogeneità e complessità della normativa statale e regionale in materia ha dato luogo a decisioni diverse e spesso contrastanti in ordine alla legittimazione passiva della regione o della provincia.

A risolvere il contrasto è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che con sent. N. 21282 del 2007 ha definitivamente riconosciuto la

responsabilità della regione per danni derivanti a persone e cose dalla fauna selvatica.

In tal senso anche Cass. Civ. Sez. III Sentenza n.8953 del 7 aprile 2008.

La Cassazione ha ritenuto che la L. 157/92 ha attribuito alle regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni di programmazione e pianificazione al riguardo, per cui compete ad essa l'obbligo di predisporre le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose.

Di conseguenza la regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Aderendo a tale orientamento, questo giudicante, rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in via preliminare dalla convenuta Regione Campania.

Di conseguenza, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della convenuta Provincia di Avellino.-

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

In ordine alla natura della responsabilità da attribuire alla Regione Campania, esclusa l'operatività dell'art.2052 c.c., per i danni cagionati da animali selvatici trova applicazione il regime di responsabilità previsto dall'art.2043 c.c. secondo gli ordinari principi della tutela aquilana, fondata sul mancato rispetto del principio del *neminem laedere*.

In tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale la quale ha affermato che ai danni prodotti dalla fauna selvatica si applica il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile ex art. 2043 c.c.-

Nel caso in questione risultano sufficientemente provati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della responsabilità della Regione, ed in particolare è emerso dalla prova testimoniale il nesso causale tra il danno in concreto verificatosi e l'omissione delle misure idonee ad evitarlo da parte dell'ente pubblico a ciò proposto.

D'altra parte la convenuta Regione non ha offerto prova alcuna in ordine all'adozione delle misure idonee ad evitare i danni attraverso la predisposizione di adeguate segnalazioni visive circa la presenza di selvaggina o di servizi di vigilanza o di recinzione del tratto di strada in questione.

L'attrice ha provato la propria pretesa risarcitoria.

Le circostanze dedotte nell'atto di citazione introduttivo sono state confermate dai testi escussi nel corso del giudizio.

I testi Maiullo Aurelio e Maciullo Francesco, trasportati sull'autovettura dell'attore al momento del sinistro, hanno confermato che l'autovettura impattò contro un cinghiale che attraversava la strada e si parava innanzi all'autovettura stessa.

Ne consegue che la Regione Campania non avendo adottato, nel caso in questione, tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione.

Relativamente al quantum, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, preventivo e foto dell'autovettura danneggiata, nonché delle dichiarazioni rese dal teste escusso, ritiene questo giudicante di poter equitativamente determinare il Euro 1.200,00 i danni subiti dall'autovettura dell'attore, oltre agli interessi dalla domanda.

Nessuna somma può essere riconosciuta per l'IVA in mancanza di fattura.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Leo Rocco nei confronti della Regione Campania e della Provincia di Avellino, così provvede :

-rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Regione Campania ;

-accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Provincia di Avellino con compensazione integrale delle spese e competenze del giudizio;

-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto :

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 1.200,00 oltre agli interessi dalla domanda;

-condanna la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese e competenze del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 943,35 di cui Euro 143,35 per spese ed Euro 800,00 per competenze , oltre spese generali nonché CAP ed IVA come per legge, con attribuzione la difensore antistatario.

S.Angelo dei Lombardi', li 19 MAR. 2015

IL GIUDICE DI PACE
- Avv. Antonio NASTI -

Depositato in Cancelleria, 6/3/15

19 MAR. 2015

Il Cancelliere
Il Funzionario Giudiziario
Angelina A. PUCCI



ALL. 6



1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCES

2. DELEGA IRREVOCABILE A

POSTE ITALIANE

AGENZIA/UFFICIO

CASTEL BARONIA

PROV.

AJ

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T E E 2 0 1 5 7 1 0 0 0 1 6 3 6 C

ATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

DE LEO

ROCCO

0 1 0 6 1 9 5 4

ESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

M

CASTEL BARONIA

A V

D L E R C C 5 4 H 0 1 C 0 5 8 I

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

ESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

ATI DEL VERSAMENTO

UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T E E

codice

sub codice (*)

R I G

2 0 1 5 0 1 2 S I C 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0

1. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 T

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.

200,00

3 0 6 T

ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE

26,25

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

226,25

URO (lettere)

DUECENTOVENTISEI / 25

STAMPATO E VERSAMENTO

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
			AZIENDA	CAS. SPORTELLI
giorno	mese	anno		
11	08	2015	07601	

06/027 02 11-08-15 42

0033

fonte: <http://www.regione.campania.it>

F2YV 0033

0033

C E N FROCE/4010A501

FUORI BILANCIO

Provvedimento	Beneficiario	imputazione		Totale spettante	Importo complessivo debito
		Sorta capitale cap 1280	Interessi legali cap 1480		
sentenza n. 9/2013	Marino Nicola	5.620,18	956,10	6.576,28	9.143,12
	Avv. Celestino Consolmagno	2.566,84		2.566,84	
sentenza n. 6/2014	Visconti Ennio	3.666,00	62,80	3.728,80	5.247,10
	Avv. Silvio Vertullo	1.518,30		1.518,30	
sentenza n. 6/2015	Fabiano Angela	1.070,00		1.070,00	1.875,97
	Avv. Angelo Tardio	805,97		805,97	
sentenza n. 4/2014	Rosa Mario	2.744,00	415,63	3.159,63	5.866,38
	Avv. Walter Perillo	2.706,75		2.706,75	
sentenza n. 2/2014	Primavera Antonio	1.273,36	40,80	1.314,16	2.628,11
	avv. Giuseppe Costantino	1.313,95		1.313,95	
sentenza n. 1/2014	Avv. Giovanna Luongo	1.198,00		1.198,00	1.198,00
sentenza n. 3/2014	Capozza Gerardo	1.000,00	67,66	1.067,66	2.533,96
	Avv. Gaetana Di Leo	1.466,30		1.466,30	
sentenza n. /2014	Di Salvatore Salvatore	600,00		600,00	1.709,46
	Avv. Vito Cornetta	1.109,46		1.109,46	
sentenza n. 434/16	Di Salvatore Salvatore	385,61		385,61	771,22
	Avv. Vito Cornetta	385,61		385,61	
sentenza n. 4/2013	Flammia Maria Lucia	500,00	60,38	560,38	1.448,42
	Avv. Giovanni Raffa	888,04		888,04	
sentenza n. 4/2014	Florenzano Adriana	1.500,00	51,32	1.551,32	2.850,62
	Avv. Giuseppina Croccia	1.299,30		1.299,30	
sentenza n. 9/2013	Morsa Giuseppe	1.751,56	40,60	1.792,16	1.901,91
	Avv. Giuseppe Costantino	109,75		109,75	
sentenza n. 6/2014	Bizzoco Fiorentino	2.000,00	49,00	2.049,00	3.788,06
	Avv. Stefano Prisco	1.739,06		1.739,06	
sentenza n. 4/2013	Del Viscovo Giuseppe	800,00	39,38	839,38	2.296,30
	Avv. Giovanni Antonio Terrazzano	1.456,92		1.456,92	
sentenza n. 4/2011	Di Pietro Rocco	3.168,40	299,04	3.467,44	5.772,06
	Avv. Ida Tomasiello	2.304,62		2.304,62	
sentenza n. 3/2013	Parrella Andrea	4.534,54	371,86	4.906,40	6.809,60
	Avv. Maria Lusio Rizzo	951,60		951,60	
	Avv. Lucio Oricchio	951,60		951,60	
sentenza n. 7/2014	Del Sesto Bruno	1.350,00	121,16	1.471,16	2.804,41
	Avv. Pietro Semola	1.333,25		1.333,25	

BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA		n. 80 del 29 Novembre 2010		PARTE I Atti della Regione	
Intenza n. 7/2015	Intenza Angiolina	4.854,33	92,2,	7.370,00	7.370,00
Intenza n. 93/2015	Vena Remo	3.362,07		3.362,07	6.094,44
	CTU Di Gisi Renato	350,00		350,00	
	Avv. Giuseppe D'Agostino	2.382,37		2.382,37	
Intenza n. 9/2015	Chirichiello Michele	2.703,00	211,41	2.914,41	6.741,72
	Avv. Davice Polito	3.827,31		3.827,31	
Intenza n. 7/2015	Russo Franco	2.000,00	54,11	2.054,11	5.134,72
	Avv. Silvio Vertullo	1.767,40		1.767,40	
	Avv. Gabriella La Manna	1.313,21		1.313,21	
Intenza n. 1/2015	Del Grosso Antonio	3.516,62	10,44	3.527,06	5.884,76
	Avv. Antonella De Cristofaro	2.357,70		2.357,70	
Intenza n. 4/2014	De Iulio Luigi	1.864,16	23,21	1.887,37	4.089,51
	Avv. Mariateresa Callea	2.202,14		2.202,14	
Intenza n. 5/2014	Grieco Carmine	3.755,12	286,06	4.041,18	6.585,84
	Avv. Michele Di Sibio	2.544,66		2.544,66	
Intenza n. 8/2014	Taurasi Emanuel	2.072,62	145,56	2.218,18	4.410,46
	Avv. Michele Di Sibio	2.192,28		2.192,28	
Intenza n. 3/2015	De Leo Rocco	1.426,25	15,63	1.441,88	2.812,67
	Avv. Mario Famiglietti	1.370,79		1.370,79	
TOTALI		101.931,00	3.414,42	105.345,42	105.345,42

SPESE

DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
	Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
trasferimenti per indennizzi danni da fauna selvatica a persone, mezzi e produzioni agricole			0,00	105.345,42	0,00	105.345,42			
spese derivanti da debiti fuori bilancio di pertinenza della UOD 52-06-08 per rimborsi a favore di soggetti privati			101.931,00	0,00	101.931,00	0,00			
Spese per interessi maturati su somme dovute per debiti fuori bilancio di pertinenza della UOD 52-06-08			3.414,42	0,00	3.414,42	0,00			
			105.345,42	105.345,42	105.345,42	105.345,42			
			105.345,42	105.345,42	105.345,42	105.345,42			
			105.345,42	105.345,42	105.345,42	105.345,42			
			105.345,42	105.345,42	105.345,42	105.345,42			

ERRATA CORRIGE (art. 10, comma 3, del Regolamento interno della Giunta)

Al punto c. del Rilevato, è erroneamente richiamata la nota prot. 2015.11455/UDCP/GAB/UL, revocata per effetto di successive disposizioni dettate con nota prot. n.2016.25166/UDCP/GAB/UL. Il riferimento è da considerarsi, pertanto, come non apposto.